

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

480° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	6
2 ^a - Giustizia	»	13
3 ^a - Affari esteri	»	57
4 ^a - Difesa	»	71
6 ^a - Finanze e tesoro	»	75
7 ^a - Istruzione	»	80
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	98
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	102
10 ^a - Industria	»	106
11 ^a - Lavoro	»	114
12 ^a - Igiene e sanità	»	156
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	160

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio - Senato) e V (Bilancio - Camera)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	198
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	206
RAI-TV	»	214
Informazione e segreto di Stato	»	216
Sul ciclo dei rifiuti	»	217
Riforma amministrativa	»	221
Infanzia	»	228

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	230
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	233
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	234
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	236
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ..	»	237
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	238
RAI-TV - Accesso	»	239

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	250
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI CONGIUNTE**5^a (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

42^a Seduta congiunta*Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato*

COVIELLO

indi del Presidente della V^a Commissione della Camera dei deputati

SOLAROLI

Intervengono il vice presidente della Confapi Pasotti, accompagnato dal direttore generale Naccarelli, dal vice direttore Giovine e dalla dottoressa Angrisani; il segretario generale della Confcooperative Manino, accompagnato dal dottor Rigido e dall'avvocato Belli; il responsabile del Dipartimento legislativo della Lega delle Cooperative Grassucci, accompagnato dal dottor Testoni; il presidente della Confcommercio Billè, accompagnato dal segretario generale Cerroni e dai dottori Mocchi, Floridia e Ragaini; il presidente della Confesercenti Venturi, accompagnato dai dottori Gabellini, Nanna e Oliva; il presidente della Cna Nieddu, accompagnato dai dottori Sciarri e Festai; il presidente della Confartigianato Spalanzani, accompagnato dai dottori Gobbi e Vitelli; il rappresentante della Casa Barduzzi; il presidente della Confagricoltura Bocchini, accompagnato dall'avvocato Buso; il presidente della Coldiretti Bedoni, accompagnato dal segretario generale Pasquali e dall'avvocato Varano; il presidente della Copagri De Ruda; il vice presidente della Cia Pascale, accompagnato dal signor Masoni; il vice presidente del Cnel Veronesi, accompagnato dal dottor Sacchi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R46^a, 0032^o)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove le Commissioni aderiscano a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, dei rappresentanti della Confapi, della Confcooperative, della Lega delle Cooperative, della Confcommercio e della Confesercenti; dei rappresentanti della CNA, della Confartigianato, della CASA, della Confagricoltura, della Coldiretti, della Copagri e della CIA; audizione dei rappresentanti del CNEL.
(R125 b00, C05^a, 0005^o)

Il rappresentante della Lega delle Cooperative GRASSUCCI, il segretario generale della Confcooperative MANNINO, il presidente della Confcommercio BILLÈ, il presidente della Confesercenti VENTURI, il presidente della Confartigianato SPALANZANI svolgono rispettivamente una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Presidenza dei testi scritti; successivamente svolgono la propria relazione il vicepresidente della Confapi PASOTTI ed il presidente della Coldiretti BEDONI.

Intervengono, ponendo quesiti, i senatori MORANDO e D'ALÌ, nonchè i deputati ORTOLANO, NIEDDA e il presidente SOLAROLI.

Replicano agli intervenuti i dottori BILLÈ, VENTURI, SPALANZANI, PASOTTI, MANNINO, GRASSUCCI e PASCALE.

Il presidente COVIELLO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Prendono la parola successivamente il vice presidente del CNEL VERONESI, che consegna alla Presidenza un testo scritto, e il presidente della Commissione di politica economica, SACCHI.

Intervengono ponendo quesiti il senatore FERRANTE e il deputato CHERCHI.

Replicano i dottori VERONESI e SACCHI.

Il presidente SOLAROLI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione, nonchè la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 18,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 14 LUGLIO 1999

430^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MARCHETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3562) Deputati CERULLI IRELLI e SODA – Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

La relatrice BUCCIARELLI ricorda la situazione di carenza normativa nella quale si inserisce il disegno di legge, diretto a sopperire a una evidente asimmetria nel trattamento economico dei titolari di funzioni di Governo, secondo che siano o meno anche membri del Parlamento. Dopo la legge approvata all'inizio della legislatura, considerata in sede applicativa a carattere transitorio, occorre dunque risolvere la questione con un intervento definitivo, che corrisponda a un principio di equilibrio e tenga conto della consolidata presenza di componenti non parlamentari nelle compagini governative. Auspica, inoltre, che il disegno di legge possa essere discusso in sede deliberante.

Fornisce infine un chiarimento alla senatrice Dentamaro circa il cumulo dei trattamenti previsto all'articolo 1, comma 1, esattamente corrispondente a quello già applicato ai componenti del Governo che sono anche membri del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1388-B) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, procedendosi nella trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto del 13 luglio 1999.

Riprendendo l'esame dell'emendamento 4.1, precedentemente accantonato, il relatore si pronuncia negativamente per ragioni di merito, ritenendo non corretta una disposizione legislativa rivolta a compensare le spese processuali in caso di soccombenza. Tuttavia l'emendamento è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

La Commissione accoglie l'articolo 4 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si procede alla votazione dell'articolo 6, accantonato nella seduta precedente in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il presidente MARCHETTI informa la Commissione che sugli aspetti finanziari è stato pronunciato un parere favorevole con osservazioni.

La Commissione accoglie l'articolo 6 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

L'emendamento 6.0.1 è dichiarato inammissibile in quanto non riferito a emendamenti approvati dalla Camera dei deputati.

Si procede all'esame dell'articolo 16.

L'emendamento 16.1 è dichiarato inammissibile, in quanto non riferito a modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva l'articolo 16 nel testo proposto dall'altro ramo del Parlamento.

È approvato anche l'articolo 17 con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È quindi dichiarata decaduta, per assenza del proponente la proposta di stralcio concernente gli articoli di cui al Capo III del disegno di legge.

La Commissione approva l'articolo 18 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

All'articolo 19 sono dichiarati decaduti gli emendamenti 19.2, 19.1 e 19.3, ed è quindi approvato l'articolo nel testo della Camera dei deputati.

La Commissione con distinte votazioni approva l'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, nonché l'articolo 21, introdotto dall'altro ramo del Parlamento.

Dichiarati decaduti gli emendamenti 22.1 e 22.2, è quindi approvato l'articolo 22 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Decadono per assenza del proponente gli emendamenti 23.2 e 23.1; la Commissione approva l'articolo 23 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiarato decaduto l'emendamento 24.1, anche l'articolo 24 è accolto nel testo della Camera dei deputati, così come l'articolo 25, sul quale non sono stati proposti emendamenti.

L'emendamento 26.1 è dichiarato decaduto e l'articolo 26 è accolto nel testo della Camera dei deputati.

La Commissione approva l'articolo 27, introdotto dalla Camera dei deputati.

È quindi approvato l'articolo 28 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il presidente MARCHETTI fa presente che l'articolo 29 corrisponde all'articolo 27 del testo approvato dal Senato, senza modifiche da parte della Camera dei deputati.

La Commissione approva con distinte votazioni gli articoli 30 e 31, come modificati dalla Camera dei deputati.

L'emendamento 32.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

La Commissione accoglie l'articolo 32 nel testo della Camera dei deputati.

È quindi accolta dalla Commissione la soppressione dell'articolo 31 del testo già approvato dal Senato.

Quanto all'emendamento 33.1, il RELATORE esprime un parere contrario.

Concorda il sottosegretario VIGNERI, che rammenta le interpretazioni difformi della legge n. 127 del 1997 quanto alla necessità o meno

del controllo preventivo di legittimità sui regolamenti di organizzazione del consiglio e considera equilibrata e utile la soluzione contenuta nell'articolo 33.

L'emendamento 33.1 è posto in votazione e non risulta accolto.

La Commissione accoglie l'articolo 33, introdotto dalla Camera dei deputati.

Su invito del presidente MARCHETTI, il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 34.1.

La Commissione accoglie l'articolo 34, introdotto dalla Camera dei deputati.

Quanto agli emendamenti aggiuntivi, rivolti a inserire dopo l'articolo 34 disposizioni concernenti l'istituzione di nuove province nei territori di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, il presidente MARCHETTI li considera inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto non direttamente correlati a modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore ROTELLI chiede chiarimenti alla rappresentante del Governo su un ordine del giorno accolto presso la Camera dei deputati, concernente il completamento dell'*iter* per l'istituzione di nuove province ai sensi della legge n. 142 del 1990 e riguardante anche i territori indicati negli emendamenti di cui si tratta.

Il presidente MARCHETTI ricorda che nella seduta precedente la rappresentante del Governo ha formulato un orientamento positivo verso una serie di ordini del giorno riguardanti l'istituzione di nuove province negli stessi territori indicati dagli emendamenti in questione.

Il senatore MARINI considera insufficienti quegli ordini del giorno perché non contengono il territorio di Sibari, provvisto di tutti i requisiti sostanziali e procedurali stabiliti dalla legge n. 142 del 1990 per l'istituzione di una nuova provincia. Un atto di indirizzo che non comprenda quel territorio, pertanto, sarebbe squilibrato e iniquo, anche perché fin dal 1998 i rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione sollecitarono il Ministro dell'interno a definire il proprio orientamento sull'istituzione delle nuove province, compresa quella di Sibari.

La senatrice DENTAMARO osserva che la Camera dei deputati ha introdotto nel testo in esame disposizioni affatto estranee all'oggetto del disegno di legge, come quelle contenute nell'articolo 34. La ritenuta inammissibilità degli emendamenti sulle nuove province, dunque, dissimula sotto una ragione apparentemente tecnica un evidente pregiudizio di merito nel quale è coinvolto direttamente il Governo, inadempiente verso le popolazioni locali che attendono da tempo l'istituzione di nuo-

ve province. È singolare, peraltro, che il Governo manifesti disponibilità verso ordini del giorno relativamente impegnativi e non voglia sostenere emendamenti che avrebbero invece un effetto risolutivo. D'altra parte, la revisione della legge n. 142 del 1990 è proprio la sede idonea per un intervento normativo del genere, mentre non si comprende quale sarebbe lo strumento normativo adatto a corrispondere all'impegno contenuto nell'ordine del giorno. In conclusione, il suo Gruppo considera pregiudiziale la soluzione della vicenda per definire il proprio orientamento sul disegno di legge in esame, considerando eccessivo e anche offensivo l'atteggiamento dilatorio assunto in proposito dal Governo e dalla maggioranza.

Il senatore BESOSTRI ritiene che la questione sia opportunamente risolta negli ordini del giorno già accolti dal Governo nella seduta precedente, che potrebbero essere integrati nella seduta in Assemblea anche in riferimento alla provincia di Sibari. D'altra parte, osserva che tra i territori di Castrovillari e Sibari vi potrebbe essere una certa concorrenza per l'istituzione della nuova provincia anche perché alcuni comuni avevano aderito prima all'una e poi all'altra iniziativa. In ogni caso conferma la sua disponibilità a considerare anche il territorio di Sibari negli ordini del giorno da presentare in Assemblea.

Il senatore MAGNALBÒ ricorda che il problema è discusso da molto tempo e si riferisce in particolare al territorio di Fermo, laddove l'assetto delle istituzioni pubbliche, anche statali, già corrisponde di fatto a una fisionomia provinciale distinta a cui occorrerebbe conferire anche la conseguente dignità formale. In particolare, è già realizzata la dislocazione degli uffici statali periferici necessari e anche gli uffici giudiziari hanno un proprio radicamento importante e tradizionale. Diversamente, i comuni interessati perseguiranno la via dell'unione tra enti locali, che peraltro potrebbe anche determinare una prospettiva di spiccata autonomia nei confronti della regione. Nel rammentare che il comitato costituito tra i rappresentanti dei territori che rivendicano l'istituzione di nuove province chiede da tempo il sostegno dei parlamentari più vicini per ragioni di insediamento territoriale, auspica una soluzione concordata e comunque definitiva, in modo che si ponga termine a una persistente situazione di incertezza.

Il senatore MISSERVILLE considera ineccepibile il giudizio di inammissibilità degli emendamenti in questione. Quanto al merito della vicenda, sarebbe utile un ordine del giorno conforme a quello già accolto presso la Camera dei deputati, che comprenda espressamente anche il territorio di Sibari. Circa l'istituzione in concreto di nuove province, si tratta in effetti di una scelta di indirizzo politico che deve tener conto anche della necessità di smembrare le province già esistenti in quei territori: tale operazione non può essere fondata esclusivamente sull'esistenza di uffici statali periferici né sull'insediamento di tribunali, dei quali peraltro è in atto un processo di accorpamento.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO non intende entrare nel merito della questione ma si dichiara sorpresa dal tono dell'intervento della senatrice Dentamaro e afferma che non è attribuibile solo ad alcune parti politiche l'impegno profuso già da tempo nel verificare la realizzabilità concreta di nuove province. Quanto agli emendamenti, il limite posto dal Regolamento non è equivoco e non può certo essere utilizzato strumentalmente per una polemica di evidente segno propagandistico. In ogni caso le difficoltà inerenti all'istituzione di nuove province non dipendono dalla sede di discussione dell'argomento, che dovrebbe essere semmai quella di una iniziativa legislativa *ad hoc*. Dichiara, infine, di sottoscrivere l'ordine del giorno del senatore Besostri, già esaminato nella seduta precedente.

Il senatore ROTELLI ritiene opportuno perseguire in Senato una soluzione procedurale analoga a quella adottata dalla Camera dei deputati con un ordine del giorno di contenuto omogeneo, avendo acquisito il persistente consenso manifestato in proposito da parte del Governo. Nel condividere le critiche rivolte a una interpretazione della vicenda dal punto di vista esclusivo degli interessi territoriali di riferimento, osserva che l'istituzione della provincia di Monza non è menzionata negli ordini del giorno esaminati dalla Commissione e neppure in quello accolto presso la Camera dei deputati. In proposito fa notare che le condizioni per l'istituzione di una nuova provincia sono presenti nel territorio di Monza e della Brianza a maggior ragione che negli altri casi considerati.

D'altra parte, egli intende svolgere una critica alla formulazione degli ordini del giorno esaminati dalla Commissione nella seduta precedente, poiché è improprio riferirsi al perfezionamento di un *iter* ormai non più praticabile per l'esaurimento del termine di delega legislativa. Precisa, inoltre, che se nella discussione in Assemblea gli emendamenti aggiuntivi dovessero essere ritenuti ammissibili, egli esprimerebbe un voto contrario, auspicando invece un impegno del Governo a considerare il problema nella sua globalità e non in base a sollecitazioni specifiche.

Il senatore PASTORE ritiene che la questione potrà essere risolta in forza della autosufficienza finanziaria dei territori interessati a costituirsi in provincia e rammenta le vicende comuni alle cinque province da istituire, ritenendo auspicabile, allo stato, quanto meno un ordine del giorno effettivamente impegnativo per il Governo. D'altra parte, chiede chiarimenti sulle modalità tecniche di realizzazione conseguenti a un simile impegno, soprattutto per quanto concerne l'aspetto finanziario.

Il senatore ANDREOLLI osserva che nella vicenda si manifestano molte finzioni e diversi atteggiamenti equivoci e ritiene l'ordine del giorno un atto di indirizzo utile a promuovere una linea di tendenza, inidoneo peraltro ad incidere sul testo unico in materia di enti locali. Rammenta, quindi, che alla Camera dei deputati è in corso d'esame un disegno di legge costituzionale sull'ordinamento federale della Repubblica,

che affida alle regioni la potestà di istituire nuove province: in tale contesto, a suo avviso, è la soluzione definitiva della questione. Allo stato, comunque, l'ordine del giorno potrebbe essere integrato in Assemblea con un riferimento ai territori di Monza e di Sibari.

Il sottosegretario VIGNERI conferma che il Governo ha accolto gli ordini del giorno presentati in materia alla Camera dei deputati e ribadisce l'intendimento di valutare positivamente analoghi ordini del giorno nella discussione al Senato.

D'altra parte, considera risolutiva l'argomentazione svolta dal senatore Andreolli circa la sede più appropriata per risolvere la questione, che è sicuramente quella della riforma in senso federale della Repubblica e, nel frattempo, quella dell'iniziativa legislativa *ad hoc*, peraltro già da tempo all'ordine del giorno della Commissione. Ricorda, inoltre, che una volta scaduto il termine di delega della legge n. 142 del 1990 per l'istituzione di nuove province, nessuno dei diversi Governi che si sono succeduti ha assunto un orientamento risolutivo in materia; precisa, inoltre, che il problema riguarda tutti i territori interessati e non solo quelli che si sono costituiti in un comitato di coordinamento delle iniziative da assumere per l'istituzione di nuove province, anche perché una parte di questi ultimi territori non ha o non ha più i requisiti stabiliti dalla legge n. 142, in particolare quello dei 200.000 abitanti. Aggiunge che il disegno di legge reca una nuova disciplina delle aree metropolitane, incidente nella configurazione delle province e dei territori corrispondenti, rilevando comunque l'insufficienza di una valutazione fondata esclusivamente sulla dislocazione nel territorio di uffici statali periferici. In ogni caso, la soluzione normativa non potrebbe essere collocata nel testo unico previsto dal disegno di legge, mentre occorre rammentare le enormi difficoltà incontrate nella realizzazione delle province istituite da ultimo soprattutto per l'istituzione degli uffici statali periferici, il cui onere finanziario è di gran lunga superiore a quello indicato negli emendamenti in questione.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 35, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È infine conferito al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge, con la richiesta di essere autorizzato a svolgere una relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 14 LUGLIO 1999

453^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,25.

IN SEDE REFERENTE

(1502) FASSONE ed altri. – *Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati*

(2681) LA LOGGIA ed altri. – *Disposizioni in materia di prova*

(2705) OCCHIPINTI ed altri. – *Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato*

(2734) SALVATO ed altri. – *Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari*

(2736) FASSONE ed altri. – *Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

(3227) DI PIETRO ed altri. – *Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

(3317) CALVI ed altri. – *Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale*

(3664) SENESE ed altri. – *Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova*

(3734) FOLLIERI. – *Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale*

(3793) FASSONE ed altri. – *Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona*

(3810) CENTARO. – *Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PINTO comunica che il Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge in titolo ha predisposto un testo unificato che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto.

(3807) *Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) *LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) *LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) *SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) *GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) *MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) *GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) *VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) *FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale*

(2360) *SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) *LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) *VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) *LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) *LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) **BERTONI.** – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) **CARUSO Antonino ed altri.** – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) **GRECO.** – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) **MARINI ed altri.** – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) **MARINI ed altri.** – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) **FOLLIERI ed altri.** – **Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale**

– e **petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PINTO avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 52.1 del disegno di legge n. 3807, in quanto logicamente connesso con l'emendamento 50.1 interamente sostitutivo dell'articolo 50.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 52.1 e 50.1, sottolineando come tali proposte emendative prefigurino un intervento particolarmente incisivo sul testo licenziato dalla Camera dei deputati essendo volte in primo luogo a sopprimere l'intero libro ottavo del codice di procedura penale come modificato dal decreto legislativo n. 51 del 1998 in modo tale che il procedimento davanti al tribunale, sia in composizione monocratica sia in composizione collegiale, risulterebbe disciplinato dalle medesime disposizioni e verrebbe meno la previsione di un procedimento senza udienza preliminare e con citazione diretta a giudizio per i reati di minore gravità. Al fine di controbilanciare l'estensione dell'ambito dell'applicazione dell'udienza preliminare gli emendamenti in questione propongono correlativamente un'estensione della possibilità di far ricorso al giudizio immediato, prevedendosi in particolare che per i reati contravvenzionali nonché per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a tre anni la richiesta di giudizio immediato possa essere formulata anche oltre il termine di novanta giorni previsto dal comma 1 dell'articolo 454 del codice di procedura penale, fermo restando il requisito dell'evidenza della prova stabilito dall'articolo 453, comma 1. La soluzione proposta presenta il vantaggio di valorizzare nel massimo grado possibile la funzione di filtro dell'udienza preliminare, che verrebbe prevista in via generale nei procedimenti relativi a tutti i reati con la possibilità, però, che tale fase procedurale venga omessa nelle ipotesi in cui, come accennato, ricorrano i presupposti per il giudizio immediato che già oggi delinea un modello processuale senza udienza preliminare e fermo restando che la scelta di quest'ultima alternativa non verrebbe rimessa ad una scelta unilaterale del pubblico mini-

stero, ma dipenderebbe anche da una valutazione positiva del giudice delle indagini preliminari sulla sussistenza dei presupposti per il giudizio immediato medesimo. Appaiono evidenti quindi anche gli effetti positivi che deriverebbero dall'impostazione delineata sul piano delle garanzie. Rimane però innegabile la necessità di un approfondimento degli aspetti problematici connessi con la proposta di modifica in questione, che, da un lato, ha suscitato perplessità e diffidenza nell'ambito della classe forense e, dall'altro, è stato oggetto di critiche, in sede informale anche dal parte del Governo, sotto il profilo delle conseguenze che ne potrebbero derivare sul funzionamento degli uffici giudiziari dove l'aumento del carico di lavoro derivante dall'innovazione qui delineata implicherebbe un allungamento dei tempi processuali e quindi un significativo incremento del rischio della prescrizione soprattutto per i reati meno gravi.

Da ultimo il senatore Russo richiama l'attenzione sulla proposta di modifica contenuta nel comma 11 dell'emendamento 52.1 che, intervenendo sull'articolo 3-*bis* del codice di procedura penale, ridefinirebbe le attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e del tribunale in composizione monocratica, riservando a quest'ultimo tutti i reati contravvenzionali nonché i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni in luogo dei venti attualmente previsti.

Prende la parola il sottosegretario AYALA il quale, nel manifestare la disponibilità del Governo a valutare un intervento che ridefinisca le attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e del tribunale in composizione monocratica, si esprime in senso contrario sugli emendamenti 52.1 e 50.1 per quanto concerne l'eliminazione della previsione di un procedimento a citazione diretta. Ad avviso dell'esecutivo, infatti, deve ritenersi superflua la previsione di un'udienza preliminare con riferimento ai reati di più modesta entità, mentre, sotto un diverso punto di vista, le modifiche delineate nelle proposte emendative testé illustrate comporterebbero, come già accennato, un significativo allungamento dei tempi processuali con un aumento del rischio della prescrizione, soprattutto per i reati contravvenzionali.

Il senatore FOLLIERI condivide le perplessità manifestate dal Governo, ritiene inopportuna l'eliminazione della previsione di un procedimento a citazione diretta per i reati di lieve entità e preannuncia pertanto il voto contrario sugli emendamenti 52.1 e 50.1.

Segue una breve richiesta di chiarimenti del senatore CENTARO cui risponde il senatore Russo.

Il senatore CALLEGARO preannuncia anch'egli un voto contrario sugli emendamenti 52.1 e 50.1 condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Follieri.

Il senatore RUSSO, richiamandosi alle considerazioni da lui formulate in precedenza e a quanto è emerso nel corso del dibattito, ritira

l'emendamento 50.1, e modifica l'emendamento 52.1 nell'emendamento 52.1 (Nuovo testo).

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 50.

Il senatore CENTARO ritira gli emendamenti 50.2, 50.4, 50.5, 50.13 e 50.16. Illustra, quindi, gli emendamenti 50.7, 50.9 – che modifica riformulandolo nell'emendamento 50.9 (Nuovo testo) –, 50.10, 50.11, 50.12 – che modifica nell'emendamento 50.12 (Nuovo testo) –, 50.15, 50.17 e 50.19.

Il presidente RELATORE illustra gli emendamenti 50.3, 50.8, 50.14 e 50.18.

Prima che si proceda all'espressione dei pareri, il senatore RUSSO prende nuovamente la parola osservando come gli spunti emersi nel corso della discussione dell'emendamento 50.1 mettono in luce l'esigenza di un approfondimento in merito all'opportunità del mantenimento della citazione diretta a giudizio per tutti i reati contemplati dall'articolo 550 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 50 del testo approvato dalla Camera dei deputati e si chiede – tra l'altro – se la formulazione dell'articolo 50 non possa essere anche suscettibile di alcune riserve di costituzionalità, atteso che la Corte costituzionale in più occasioni aveva difeso la compatibilità con la Costituzione della citazione diretta per i reati di competenza pretorile solo in quanto giudice specializzato.

Il presidente RELATORE, pur ritenendo meritevole di approfondimento lo spunto suggerito dal senatore Russo, fa notare come la mera soppressione del comma 2 escluderebbe dai casi di citazione diretta anche il furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale, reato per il quale si registra una tale mole di casi, che sarebbe sicuro l'effetto di aggravio dell'ingente carico di lavoro già pendente sui giudici.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il presidente RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 50.6, 50.9 (Nuovo testo), 50.10, 50.11, 50.12 (Nuovo testo), 50.17 e 50.19, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 50.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sugli emendamenti 50.3, 50.8, 50.10, 50.11, 50.12 (Nuovo testo), 50.14 e 50.18. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 50.6, 50.7, 50.9 (Nuovo testo), 50.17 e 50.19. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 50.

L'emendamento 50.3 è posto in votazione ed approvato dalla Commissione.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 50.6.

Posto in votazione, risulta successivamente respinto l'emendamento 50.7.

L'emendamento 50.8 è approvato dalla Commissione.

Anche l'emendamento 50.9 (Nuovo testo) risulta approvato.

Con separate votazioni, risultano quindi accolti gli emendamenti 50.10; 50.11 50.12 (Nuovo testo) e 50.14.

L'emendamento 50.15 è respinto.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie, quindi, gli emendamenti 50.17 e 50.18.

Con il voto contrario del senatore FOLLIERI l'emendamento 50.19 risulta poi approvato.

Il PRESIDENTE dispone che la votazione dell'articolo 50, come modificato, avvenga in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente alla fine della seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

454^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3807) *Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) *LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) *LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) *SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) *GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) *MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) *GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) *VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) *FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale*

(2360) *SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) *LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) *VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) *LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) **BERTONI**. – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) **CARUSO Antonino ed altri**. – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) **GRECO**. – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) **MARINI ed altri**. – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) **MARINI ed altri**. – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) **FOLLIERI ed altri**. – *Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e **petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore RUSSO, prima che si passi alla votazione dell'articolo 50 nel testo emendato, torna a richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di apportarvi un'ulteriore modifica, volta a sopprimere il capoverso 2 dell'articolo 550 ivi richiamato. Ad avviso dell'oratore, la puntuale individuazione di una serie di reati per i quali sarebbe previsto il procedimento a citazione diretta, anche se puniti con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni, suscita perplessità sotto il profilo della sua legittimità costituzionale. Risulta scarsamente comprensibile come potrebbe giustificarsi l'applicazione di un modello procedimentale – che, in quanto privo dell'udienza preliminare, offre minori garanzie – in via di eccezione per alcuni reati i quali, essendo puniti con una sanzione superiore a quella in riferimento alla quale viene in generale individuata l'area di operatività del procedimento a citazione diretta, dovrebbero essere invece ricompresi nell'ambito di applicazione dell'ordinario procedimento con udienza preliminare.

Il senatore BERTONI non condivide le considerazioni svolte dal senatore Russo e ritiene che la previsione di cui al capoverso 2 dell'articolo 550 introdotto dall'articolo 50 del testo in esame non comporti problemi di legittimità costituzionale dal momento che nella sua giurisprudenza la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto l'esistenza di un'area che deve essere riservata alla discrezionalità del legislatore con l'unica condizione del rispetto del principio di ragionevolezza. A questo proposito va sottolineato che le ipotesi puntualmente considerate dal capoverso 2 vengono ricomprese fra quelle cui si applicherà il procedimento a citazione diversa in considerazione del fatto – come, tra l'altro, per i reati di resistenza ad un pubblico ufficiale, ovvero di oltraggio ad un magistrato in udienza, o ancora a quelli di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del codice penale – che, da un lato, l'accertamento di tali reati non presenta di regola particolare complessità sul piano proba-

torio e dall'altro appare opportuno assicurare un intervento estremamente rapido del meccanismo sanzionatorio penale in relazione agli stessi.

Anche il senatore CENTARO ritiene che il fatto che i reati considerati nel capoverso 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 50 del testo in esame non presentino, di norma, una particolare difficoltà di accertamento sul piano probatorio, giustifichi la previsione per tali reati del procedimento a citazione diretta, nonostante essi siano puniti con una sanzione superiore nel massimo a quella prevista nel comma 1 del predetto articolo 550.

Prende quindi la parola il sottosegretario AYALA che, a nome del Governo, si esprime a favore del mantenimento del testo approvato dalla Camera dei deputati sul punto in questione, condividendo le considerazioni emerse nel corso del dibattito relativamente alla non particolare complessità che di regola presenta sul piano probatorio l'accertamento dei reati di cui al capoverso 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 50 del disegno di legge n.3807.

Non insistendo il senatore RUSSO sulla proposta di modifica da lui prospettata, il presidente PINTO avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 50 nel testo emendato.

Il senatore CENTARO chiede la verifica del numero legale.

Il presidente PINTO, accertato che in Commissione sono presenti soltanto i senatori Bertoni, Bonfietti, Russo, Follieri, Meloni, Centaro e Pierluigi Castellani in sostituzione del senatore Giorgianni, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del Regolamento, avverte che la Commissione non è in numero legale e sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15 viene ripresa alle ore 15,20.

Il presidente PINTO avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 50.

Posto ai voti è approvato l'articolo 50 nel testo emendato.

Con riferimento agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 50, il presidente PINTO avverte che risultano preclusi gli emendamenti 50.01, 50.0.2, 50.0.3 e 50.0.4.

Dispone altresì che l'emendamento 50.0.5 sia esaminato unitamente agli emendamenti 57.0.1 e 57.0.2 in quanto di contenuto sostanzialmente omogeneo a tale ultimo emendamento.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 51, si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo tale articolo.

Accogliendo una richiesta del senatore VALENTINO, il presidente PINTO dispone l'accantonamento degli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 51.0.4, 51.0.5 e 51.0.6.

Si passa all'esame dell'articolo 52.

Il senatore RUSSO si richiama all'illustrazione dell'emendamento 52.1, svolta nella seduta antimeridiana e ricorda di averlo modificato nell'emendamento 52.1 (Nuovo testo).

Prende la parola il sottosegretario AYALA il quale fa presente come il Governo non sia in linea di principio contrario ad un intervento per modificare le attribuzioni del tribunale in composizione monocratica e in composizione collegiale nel senso delineato dalla formulazione dell'emendamento 52.1 (Nuovo testo): ritiene tuttavia opportuno un momentaneo accantonamento della proposta al fine di consentire un ulteriore approfondimento di tutte le implicazioni ad essa connesse.

Il presidente PINTO dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 52.1 (Nuovo testo) e della votazione sull'articolo 52.

Si passa all'esame dell'articolo 53.

Il presidente PINTO avverte che l'emendamento 53.1 risulta precluso per effetto dell'approvazione dell'emendamento 30.1.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 53.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 54 e 55 si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 56.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 56.1 sottolineando come esso sia correlato alla avvenuta soppressione dell'articolo 18 del disegno di legge n.3807.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 56.3 e prospetta una riformulazione dell'emendamento 56.2 volta innanzitutto a modificare l'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario stabilendo che la designazione di un giudice diverso dal giudice delle indagini preliminari, per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare, sia prevista solo con riferimento alle ipotesi in cui ciò sia richiesto dal verificarsi di situazioni di incompatibilità, contrariamente a quanto avverrebbe lasciando immutato l'attuale testo del citato articolo 7-ter, e in modo da raccordarne la previsione con le modifiche apportate dal Senato al comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.145 del 1999. In secondo luogo – e a ciò si ricollega il già annunciato ritiro dell'emendamento 56.3 – la riformulazione proposta manterrebbe in vigore le disposizioni che prevedono la costituzione in ogni tribunale ordinario di un'apposita sezione cui sono attribuiti i provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, stabilendo però che i magistrati che a tali sezioni verranno assegnati debbano aver svolto le funzioni di giudici del

dibattimento e siano destinati alle funzioni di giudici delle indagini preliminari solo per un periodo di tempo determinato.

Seguono interventi del senatore CENTARO – che si chiede se non debba ritenersi superflua la modifica proposta con riferimento all'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario – del senatore FOLLIERI – che condivide invece tale modifica – e del senatore BERTONI – che riterrebbe preferibile mantenere il vigente testo dell'articolo 7-ter o, addirittura, ritornare a quello in vigore anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo n.51 del 1998.

Dopo un intervento del sottosegretario AYALA, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 56.1 e 56.2, ritenendo opportuna un'ulteriore riflessione della Commissione sui profili problematici ad essi sottesi.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi all'articolo 56.

Il presidente PINTO illustra l'emendamento 56.0.1 che, col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato.

Il presidente RELATORE illustra quindi l'emendamento 56.0.2 in merito al quale intervengono successivamente il senatore BERTONI, il senatore RUSSO e nuovamente il presidente RELATORE.

L'emendamento 56.0.2 è poi accantonato.

Il presidente RELATORE avverte poi che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5 – di cui dispone l'accantonamento – anche al fine di verificare gli effetti delle modifiche apportate all'articolo 37 del decreto legislativo n.51 del 1998 dall'articolo 1 del decreto-legge n.145 del 1999.

Avverte poi che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 56.0.6, 56.0.7, 56.0.8, 56.0.9, 56.0.10, 56.0.11, 56.0.12, 56.0.13, 56.0.14 e 56.0.15, ai quali aggiungono la firma i senatori FOLLIERI, BERTONI e GIORGIANNI e dei quali il Presidente dispone l'accantonamento.

Si passa all'esame dell'articolo 57.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 57 e che i senatori FOLLIERI, BERTONI e GIORGIANNI hanno aggiunto la loro firma agli emendamenti 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6 e 57.7. Dispone infine l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 57.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 57, nonché all'esame dell'emendamento 50.0.5, precedentemente accantonato.

Il senatore FOLLIERI illustra gli emendamenti 57.0.1 e 57.0.2.

Il presidente PINTO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 50.0.5.

Il senatore FOLLIERI recependo un suggerimento del senatore RUSSO modifica l'emendamento 57.0.1, riformulandolo nell'emendamento 57.0.1 (Nuovo testo) che, col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene posto ai voti ed approvato.

Il senatore FOLLIERI ritira poi l'emendamento 57.0.2, mentre viene dichiarato decaduto, stante l'assenza del proponente, l'emendamento 50.0.5.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,20.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1502 E CONGIUNTI

Art. 1.

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando, nel corso dell'interrogatorio, la persona interrogata rende dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri relativamente a reato diverso da quello per cui si procede e a questo non connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), l'autorità giudiziaria sospende l'interrogatorio e la avverte che, se non si avvale in quel momento della facoltà di non rispondere, assumerà da quel momento in poi, in ordine ai fatti oggetto delle predette dichiarazioni, la qualità di testimone. Se le dichiarazioni riguardano la responsabilità di altri relativamente al medesimo reato per cui si procede o a reato a questo connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), l'autorità giudiziaria sospende l'interrogatorio ed avverte la persona interrogata che, se non si avvale in quel momento della facoltà di non rispondere, assumerà, in ordine ai fatti oggetto delle predette dichiarazioni, la qualità di testimone, qualora e dal momento in cui il procedimento nei suoi confronti fosse definito con sentenza irrevocabile, anche se di condanna.

Art. 2.

1. L'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art 192 (*Valutazione della prova*) 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella valutazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dalle persone indicate nell'articolo 210 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. Gli altri elementi di prova di cui al comma 3 possono consistere in dichiarazioni di altri coimputati o di altre persone indicate nell'articolo 210 soltanto se risulta accertato che ciascuna dichiarazione deriva da diretta ed autonoma conoscenza da parte di colui che l'ha resa.»

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone. Qualora l'esame di questi risulti oggettivamente impossibile a causa di circostanze imprevedibili le dichiarazioni possono essere valutate ai fini della prova di tali fatti, solo se confermate da altri ed autonomi elementi di prova. Se l'esame risulta impossibile in quanto le persone da cui il testimone ha avuto conoscenza dei fatti si sono avvalse della facoltà di non rispondere o hanno comunque rifiutato di rispondere, le dichiarazioni sono inutilizzabili ai fini della prova dei fatti medesimi, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 500, comma 5».

Art. 4.

1. L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 197 (*Incompatibilità con l'ufficio di testimone*) 1. Non possono essere assunti come testimoni:

a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile e salva la disposizione dell'articolo 64, comma *3-bis*;

b) le persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *c)* o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera *b)*, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento o di condanna sia divenuta irrevocabile e salva la disposizione dell'articolo 64, comma *3-bis*;

c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto le funzioni di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario.

2. Le dichiarazioni delle persone che assumono l'ufficio di testimone, ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)* non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 197-bis (*Inutilizzabilità nei procedimenti civili e amministrativi*) 1. Le dichiarazioni previste dal comma 2 dell'articolo 197 non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese in alcun giudizio civile o amministrativo».

Art. 6.

1. All'articolo 198 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che potrebbero implicare o che hanno implicato una sua responsabilità penale».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 198 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 198-bis (*Inutilizzabilità delle dichiarazioni per impossibilità di procedere a controesame*) 1. Quando, avendo il testimone rifiutato di rispondere, l'imputato non ha potuto procedere a controesame su fatti essenziali ai fini della definizione del processo che sono stati oggetto dell'esame diretto, il giudice con ordinanza, sentite le parti, dichiara inutilizzabili le dichiarazioni rese dal testimone, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 500, comma 5.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando il testimone si avvale della facoltà di non rispondere prevista dall'articolo 198, comma 2 ovvero da altre disposizioni di legge».

Art. 8.

1. L'articolo 210 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 210 (*Esame di persona imputata in un procedimento connesso*) 1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano:

a) alle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, salvo che il relativo procedimento sia stato definito con sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile;

b) alle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, salvo che il relativo procedimento sia stato definito con sentenza di proscioglimento o di condanna divenuta irrevocabile;

c) alle persone imputate di reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), salvo che il relativo procedimento sia stato definito con sentenza di proscioglimento o di condanna divenuta irrevocabile.

2. Nel dibattimento, le persone indicate nel comma 1 sono esaminate a richiesta di parte ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche d'ufficio. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni .

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore d'ufficio.

4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1, che, salvo quanto disposto dal comma 6 e dall'articolo 66, comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 198-bis, 499 e 503. Si applica altresì l'articolo 64, comma 3-bis.

6. Se l'esame verte su fatti in ordine ai quali la persona esaminata ha assunto la qualità di testimone ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, si applicano le disposizioni riguardanti i testimoni, inclusi i commi 4 e 5 dell'articolo 500.

7. Nel caso di cui al comma 6, la persona esaminata, personalmente o per mezzo del suo difensore, ha facoltà di eccepire l'inammissibilità di quelle domande che esulano dai limiti previsti dall'articolo 64, comma 3-bis o che investono comunque la sua responsabilità. Sulla eccezione il giudice decide con ordinanza, sentite le parti.

8. Le dichiarazioni rese non possono essere utilizzate contro il dichiarante. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 197-bis.

9. Se le persone indicate nel comma 1, le quali non abbiano assunto la qualità di testimone ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, dichiarano di volersi avvalere della facoltà di non rispondere, la parte che ne ha chiesto l'esame, se esse hanno in precedenza reso dichiarazioni, contenute nel fascicolo del pubblico ministero, su fatti concernenti la responsabilità dell'imputato, può procedere a contestazione servendosi di tali dichiarazioni. In tal caso, le altre parti possono procedere a controesame sulle circostanze risultanti dalle predette dichiarazioni nonché sulle circostanze alle quali può estendersi l'esame a norma dell'articolo 194, comma 2, e possono procedere a contestazione servendosi di altre dichiarazioni precedentemente rese dalla persona esaminata su fatti concernenti la responsabilità dell'imputato e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 503, commi

5, 5-*quater* e 6, ovvero, se la persona esaminata rifiuta o comunque omette in tutto o in parte di rispondere, le disposizioni dell'articolo 503 commi 5-*ter*, 5-*quater* e 6.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone indicate nel comma 1 nei confronti delle quali si procede nel medesimo procedimento, quando esse devono essere esaminate su fatti concernenti la responsabilità dell'imputato».

Art. 9.

1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Salve le disposizioni dei commi 3 e 4, i verbali acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato all'assunzione della prova o riguardo ai quali fa stato la sentenza civile»;

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per cause sopravvenute, l'acquisizione e l'utilizzazione della documentazione sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 512»;

c) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-*bis* e 3, i verbali di dichiarazione rese in altro procedimento possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 210, 500 e 503».

Art. 10.

1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni dell'articolo 192, commi 3 e 4».

Art. 11.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1, alle lettere c) e d) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)».

Art. 12.

1. All'articolo 468 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Citazione dei testimoni e delle altre persone da esaminare nel dibattimento*»;

b) nel comma 1, dopo le parole: «consulenti tecnici» sono inserite le seguenti: «, ovvero l'esame delle persone indicate nell'articolo 210 su fatti riguardanti la responsabilità di altri.».

Art. 13.

1. All'articolo 500 del codice di procedura penale, il comma 2-*bis* è soppresso ed i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

5. Se risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro, o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso, le dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel fascicolo del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento. Sull'acquisizione il giudice decide con ordinanza dopo aver sentito le parti ed assunto le prove eventualmente dedotte.

6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo».

Art. 14.

1. All'articolo 503 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Se l'esame riguarda fatti concernenti la responsabilità della parte esaminata, le parti possono procedere alla contestazione, servendosi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, anche quando la parte esaminata rifiuta o comunque omette in tutto o in parte di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni. In tal caso, le dichiarazioni di cui al comma 5, utilizzate per la contestazione, sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento.

5-*ter*. Se l'esame riguarda fatti concernenti la responsabilità di altri, le dichiarazioni di cui al comma 5, sono acquisite nel fascicolo per il di-

battimento, a richiesta di parte, quando risulta che la parte esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia od offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga. Sulla acquisizione il giudice decide con ordinanza, dopo aver sentito le parti ed assunto le prove eventualmente dedotte.

5-quater. Le dichiarazioni riguardanti la responsabilità di altri, acquisite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dei commi 5 e *5-ter*, possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati soltanto se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova acquisiti con modalità diverse da quelle previste dai commi suddetti».

b) Nel comma 6, le parole da «La disposizione» a «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni previste dai commi 5, *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* si applicano».

Art. 15.

1. L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 512. (*Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione*). 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta oggettivamente impossibile la ripetizione.

2. Ai fini della prova dei fatti in essi affermati gli atti di cui è data lettura ai sensi del comma 1 sono valutati solo se confermati da altri ed autonomi elementi di prova.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui il dichiarante si avvale della facoltà di non rispondere ovvero rifiuta comunque di rispondere.

Art. 16.

1. L'articolo 512-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 512-*bis* (*Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero*).
– 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona, essendo stata citata, non è comparsa e se tra le parti non sussiste un serio disaccordo sul contenuto delle stesse.

Art. 17.

1. All'articolo 513 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, alle parole «Il giudice», sono premesse le altre: «Salvo quanto disposto nel comma 2,»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l'imputato deve essere esaminato su fatti concernenti la responsabilità di altro imputato, si applicano le disposizioni dell'articolo 210.»;

c) il comma 3 è soppresso.

Art. 18.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 372 del codice penale è aggiunto il seguente:

«La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei casi previsti dall'articolo 64, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 377-bis. (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria*) Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro od altra utilità, induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non rendere dette dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando il rifiuto o il mendacio non costituisce reato, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Art. 20.

1. Al secondo comma dell'articolo 384 del codice penale la parola «ovvero» è sostituita dalle altre «ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807**Art. 50.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50.

1. Il comma 3 dell'articolo 453 del codice di procedura penale è soppresso.

2. All'articolo 454 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“1-bis. Quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, anche congiunta a pena pecuniaria, la richiesta può essere formulata anche oltre il termine previsto al comma 1. Per la determinazione della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 4”.

3. L'articolo 457 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 457 – (*Tramissione degli atti*). – 1. Il giudice provvede alla formazione del fascicolo del dibattimento e lo trasmette al giudice competente per il giudizio unitamente al decreto che dispone il giudizio immediato.

2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto al comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 433 comma 2”.

4. L'articolo 458 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 458 – (*Udienza di prima comparizione a seguito di decreto di giudizio immediato*). – 1. Nell'udienza di comparizione, quando il reato è perseguibile a querela, il giudice verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

2. L'imputato o il pubblico ministero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, possono presentare la richiesta prevista dall'articolo 444; l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

3. All'udienza di prima comparizione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni riferite all'udienza preliminare".».

50.1

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Al comma 1, dell'articolo 549 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «in quanto applicabili».

50.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 549 ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «che eserciti la funzione giurisdizionale da non meno di tre anni» con le altre: «che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni».

50.3

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 549 ivi richiamato, al capoverso 2, dopo la parola: «giurisdizionale» aggiungere l'altra: «preferibilmente».

50.4

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 549 ivi richiamato, al capoverso 2, dopo la parola: «giurisdizionale» aggiungere le altre: «salvo eccezioni motivate».

50.5

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, all'articolo 549 ivi richiamato, dopo il capoverso 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 può essere derogata per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio con decreto motivato emesso dal capo dell'ufficio ed approvato dal Consiglio superiore della magistratura sul conforme parere del consiglio giudiziario».

50.6

PETTINATO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, all'articolo 552 ivi richiamato, al capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: «in forma» con le altre: «mediante descrizione».

50.7

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 552 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f)».

50.8

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 552 ivi richiamato, al capoverso 2, aggiungere in fine le parole: «almeno novanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione».

50.9

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 nell'articolo 552 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Il decreto è altresì nullo se il pubblico ministero, almeno venti giorni prima della sua emissione, non ha informato la persona sottoposta alle indagini del procedimento penale a suo carico e della facoltà di presentarsi ai sensi dell'articolo 374».

50.9 (Nuovo testo)

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 553 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le parole: «immediatamente dopo la notificazione».

50.10

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 555 ivi richiamato, al capoverso 1, dopo le parole: «consulenti tecnici» aggiungere le altre: «nonchè delle persone indicate nell'articolo 210».

50.11

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 555 ivi richiamato, sostituire i capoversi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

3. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, quando il reato è perseguibile a querela il giudice verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione».

50.12 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 555 ivi richiamato, sostituire i capoversi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione».

50.12 (Nuovo testo) CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 555 ivi richiamato, al capoverso 5, sopprimere le parole: «in quanto compatibili».

50.13 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 556 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «e per la condanna a pena concordata» e nell'articolo 558, ivi richiamato, al capoverso 8, sopprimere le parole: «o di condanna a pena concordata».

50.14 IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 557 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

50.15 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 557 ivi richiamato, al capoverso 3, sopprimere le parole: «in quanto applicabili».

50.16 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 558 ivi richiamato, al capoverso 8, sopprimere le parole: «se vi è consenso del pubblico ministero».

50.17

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 558 ivi richiamato, al capoverso 9, dopo le parole: «comma 4» inserire le altre: «e 5».

50.18

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 559 ivi richiamato, al capoverso 3 dopo le parole: «consulenti tecnici» aggiungere le altre: «, delle persone indicate nell'articolo 210».

50.19

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Art. 52.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 52. - 1. L'articolo 33-*sexies* del codice di procedura penale, come inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, è soppresso.

2. L'articolo 33-*septies* del codice di procedura penale come inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è sostituito dal seguente:

«Art. 33-*septies* (*Inosservanza dichiarata nel dibattimento*). - 1. Nel dibattimento di primo grado, il giudice se ritiene che il reato appartenga alla cognizione del tribunale in composizione diversa pronuncia ordinanza e fissa la data dell'udienza davanti al giudice competente.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 486 comma 2.

3. Al comma 1 dell'articolo 33-*octies* del codice di procedura penale, come inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 le parole da "al pubblico ministero" fino alle parole "collegiale o monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sulla attribuzione dei reati al tribunale in composizione collegiale".

4. Al comma 1 dell'articolo 344 del codice di procedura penale nel primo periodo come inserito dall'articolo 182 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 sono soppresse le parole "o di emettere decreto di citazione a giudizio".

5. Al comma 1 dell'articolo 521-*bis* del codice di procedura penale, inserito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, le parole "al pub-

blico ministero” sono sostituite dalle parole: “al giudice in composizione collegiale”.

6. Il libro VIII del codice di procedura penale come modificato dal capo VIII del Titolo IV del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è soppresso.

7. Il capo XII del titolo I del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) è soppresso.

8. All’articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 al comma 1 sono sopresse le parole “acquisito il consenso del pubblico ministero”.

9. All’articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 il comma 2 è soppresso.

10. All’articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 al comma 3 sono sopresse le parole «comma 2».

11. Al comma 2 dell’articolo 33-*bis* del codice di procedura penale come inserito dall’articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 le parole “venti anni” sono sostituite dalle parole “dieci anni”.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 53 e 54.

52.1

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 2 dell’articolo 33-*bis* del codice di procedura penale come inserito nell’articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole «venti anni» sono sostituite dalle parole «dieci anni».

52.1 (Nuovo testo)

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Art. 50.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-*bis*.

1. Sono abrogati gli articoli 560, 561 e 562 del codice di procedura penale».

50.0.1

CIRAMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 566 del codice di procedura penale le parole: "richiesta di giudizio abbreviato" sono sostituite dalle seguenti: "richiesta di giudizio cartolare"».

50.0.2

CIRAMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Prima del comma 1 dell'articolo 567 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“01. L'imputato può formulare richiesta di giudizio cartolare subito dopo che sia stata accertata la regolare costituzione delle parti ovvero di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso pretore del dibattimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 452”».

50.0.3

CIRAMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. I processi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano pendenti nella fase di giudizio di primo grado, anche se siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento, possono essere decisi allo stato degli atti, quando vi è richiesta dell'imputato o del suo difensore, munito di procura speciale, almeno nei dieci giorni antecedenti la prima udienza utile.

2. Negli altri casi, la richiesta è preclusa se non proposta subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

3. Presentata la richiesta, il giudice fissa con ordinanza l'udienza in camera di consiglio.

4. All'udienza l'imputato può chiedere di essere interrogato. Quindi il pubblico ministero ed i difensori della parte civile e dell'imputato illustrano le rispettive conclusioni.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell'articolo 422 del codice di procedura penale.

6. Terminata la discussione, il giudice pronunzia sentenza a norma dell'articolo 424 del codice di procedura penale.

7. Si applica la disposizione di cui all'articolo 427-*bis* del codice di procedura penale.

8. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio, equivale ad accettazione del rito cartolare.

9. Se la parte civile non ha accettato il rito, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

10. La sentenza ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile se la parte civile non ha presentato le sue conclusioni all'udienza.

11. Nei procedimenti di competenza del pretore si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti in quanto applicabili».

50.0.4

CIRAMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. I processi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano pendenti nella fase del giudizio possono essere decisi ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado.

2. Negli altri casi la richiesta è preclusa se non proposta subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

3. Se la richiesta non è formulata in udienza, il giudice ne dà avviso all'altra parte che, nei cinque giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso.

4. La richiesta ed il consenso sono espresse nelle forme previste dall'articolo 446, commi 2, 3 e 6, del codice di procedura penale.

5. Il giudice, se non deve disporre a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale e sempre che ne sussistano i presupposti, pronuncia la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del medesimo codice. Si osservano le disposizioni previste dagli articoli 444, comma 2, 445 e 448 del codice di procedura penale. Quando non pronuncia sentenza, il giudice con ordinanza dispone procedersi nelle forme ordinarie.

6. Nei procedimenti di competenza del pretore, il consenso o il dissenso motivato è espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale.

7. Quando si procede a carico di più imputati o per più imputazioni, e sussistono i presupposti per definire il processo, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, solo per alcuni degli imputati o per alcune delle imputazioni, il giudice, anche d'ufficio, dispone con ordinanza la separazione dei procedimenti».

50.0.5

CIRAMI

Art. 51.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Istituzione degli uffici stampa)

1. I procuratori della Repubblica possono costituire un ufficio stampa nominando addetti alla divulgazione delle notizie inerenti all'attività svolta dai propri uffici e per il mantenimento dei rapporti dei componenti degli stessi con la stampa.

2. Gli addetti stampa operano sotto la direzione e la responsabilità dei procuratori della Repubblica, a cui sono legati da rapporto di carattere fiduciario.

3. I procuratori della Repubblica garantiscono l'imparzialità della diffusione delle notizie, da parte degli addetti, tra tutti gli organi di informazione.

4. Più procure della repubblica appartenenti allo stesso distretto o aventi competenza su territori fra di loro confinanti possono costituire uffici stampa comuni, posti sotto la direzione e la responsabilità di uno dei procuratori della Repubblica».

51.0.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Attribuzione degli uffici stampa)

1. Ogni notizia che riguarda l'attività giudiziaria delle procure della Repubblica o dei nuclei di polizia giudiziaria addetti alla stessa è comunicata alla stampa o comunque divulgata solo per il tramite degli addetti di cui all'articolo 1, previo consenso del procuratore della Repubblica e solo dopo espressa autorizzazione del magistrato titolare dell'indagine.

2. La richiesta o il rilascio di intervista da parte dei magistrati e di ogni altro addetto alle procure della Repubblica è consentita solo per il tramite degli addetti di cui all'articolo 1, cui pure è attribuito il compito della diffusione di materiale audio, videofotografico riguardante i medesimi.

3. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti è punita con l'irrogazione di sanzione disciplinare di grado non inferiore a quella comportante la sospensione temporanea dal servizio. I casi di recidiva sono apprezzati dagli organi competenti quali ragioni giustificanti l'interruzione definitiva del rapporto d'impiego.

4. L'entità delle sanzioni previste al comma precedente, ferma l'irrogazione di quelle previste se il fatto costituisce reato, sono aumentate se la violazione riguarda la diffusione di informazioni relative ad atti coperti dal segreto o la cui divulgazione possa recare pregiudizio al normale ed efficace svolgimento di indagini in corso».

51.0.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Composizione degli uffici stampa e nomina degli addetti)

1. Il rapporto di lavoro tra gli addetti stampa e le procure della Repubblica è regolato da contratto a termine la cui durata massima non può essere superiore a tre anni e che non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.

2. I contratti di lavoro sono stipulati con giornalisti professionisti iscritti all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, dai procuratori della Repubblica, su autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura e previo parere del Ministro di grazia e giustizia cui gli stessi sottopongono i relativi progetti, comprendenti altresì l'eventuale stipulazione di contratti per il personale ausiliario.

3. I contratti di lavoro, oltre a quanto eventualmente previsto dal regolamento di cui all'articolo 7, devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione della presente legge, la previsione della facoltà di recesso unilaterale da parte dei procuratori della Repubblica con termine di preavviso di sei mesi, sostituibile con il pagamento della corrispondente indennità, nonché la previsione di risoluzione con effetto immediato in caso di violazione di quanto all'articolo 2, comma 1.

4. Le controversie discendenti dai contratti di cui ai commi precedenti sono risolte con procedimento arbitrale rituale da un Collegio di tre membri, due dei quali designati da ciascuna delle parti ed il terzo, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del distretto cui appartiene il procuratore della Repubblica responsabile dell'ufficio stampa».

51.0.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Mezzi finanziari)

1. I fondi necessari alla costituzione degli uffici stampa sono stanziati annualmente dal Ministero di Grazia e Giustizia compatibilmente alle disponibilità e secondo criteri di priorità temporale dei progetti pervenuti».

51.0.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-sexies.

(Divieto di pubblicazione di notizie e sanzioni)

1. Gli esercenti le professioni giornalistiche hanno facoltà di pubblicare notizie riguardanti l'attività giudiziaria delle procure della repubblica o dei nuclei di polizia giudiziaria addetti alle stesse, nonché di dar luogo alla diffusione di interviste rilasciate da magistrati o da ogni altro addetto alle procure della repubblica, nonché di dar luogo alla diffusione delle relative immagini videofotografiche, solo se le stesse sono state raccolte conformemente a quanto previsto dalla presente legge.

2. Si presume, in caso contrario, la non veridicità di quanto oggetto di pubblicazione o di diffusione ed è ammessa la prova contraria da assumersi ed apprezzarsi in conformità a quanto previsto dalle norme processuali.

3. La violazione di quanto previsto al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di un anno.

4. La violazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, da parte degli addetti di cui all'articolo 1 comporta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, l'irrogazione di sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'albo professionale per un periodo di due anni».

51.0.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo il capo X aggiungere il seguente: «Capo X-bis. (Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica).».

51.0.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Art. 53.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto dall'articolo 438, comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza”».

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) il comma 3 è soppresso.»

53.1

IL RELATORE

Art. 56.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

56.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
«Il consiglio superiore della magistratura deve assicurare che le funzioni di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare non siano svolte in via esclusiva e che, salvo i casi di incompatibilità, lo stesso giudice svolga entrambe le funzioni e partecipi anche alle udienze dibattimentali.

56.2

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 il comma 3 è soppresso.

3. All'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 come sostituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 e modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138 il secondo periodo è soppresso.

4. All'articolo 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 come inserito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 e come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138 al comma 2 lettera b) è soppresso il numero 3).

5. All'articolo 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 come inserito dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 il comma 3 è soppresso.

56.3

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, al terzo comma le parole: "a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle altre: "reati diversi da quelli per cui si procede con le citazioni dirette a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale"».

56.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 56-bis.

All'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo la parola "imputato" aggiungere l'altra "condannato".

«Art. 56-ter.

1. L'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Contenuto dell'istanza*). – 1. L'istanza prevista dall'articolo 2 è redatta su carta semplice e, oltre alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, deve contenere, anche nei casi di cui al comma 2, l'indicazione delle generalità dell'interessato, l'autocertificazione riguardante il suo stato di famiglia anagrafico e la dichiarazione di trovarsi in condizione di non abbienza.

2. Se l'istante è analfabeta l'istanza può essere fatta oralmente dinanzi al funzionario che la riceve, il quale ne redige processo verbale.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve, anche nel caso previsto dal comma 2, contenere l'indicazione:

- a) del reddito da lavoro dell'istante e dei familiari conviventi;
- b) delle risorse di altra natura di cui l'istante abbia, anche indirettamente, la disponibilità o il godimento;
- c) dei beni immobili, sui quali l'istante abbia il diritto di proprietà, per intero o per quota, o altro diritto reale;
- d) dei beni mobili registrati dei quali l'istante abbia il possesso.

4. La falsità o le omissioni nella dichiarazione di cui al comma 3 sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro secondo del codice penale; la condanna comporta, ove la falsità o le omissioni abbiano determinato l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la decadenza immediata dal beneficio ed il recupero, in danno dell'interessato, delle somme corrisposte".

“Art. 56-quater.

1. All'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1 le parole: “alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5” sono soppresse;

b) al secondo periodo del comma 3 le parole: “alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5” sono soppresse.

“Art. 56-quinquies.

1. L'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

“Art. 10. - (*Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato*). - 1. La revoca del provvedimento di ammissione è disposta in ogni momento anche su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del medesimo articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6.

2. La revoca non può più essere richiesta dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.

“Art. 56-sexies.

1. L'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

“Art. 11. - (*Effetti della revoca del provvedimento di ammissione*). - 1. Fermo restando il diritto del difensore e del consulente tecnico di ufficio alla liquidazione dei compensi come previsto dall'articolo 12, la revoca comporta il diritto dello Stato a recuperare, in danno dell'interessato, le somme corrisposte per i compensi”».

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale che esercitano funzioni direttive collaborando con il presidente del Tribunale e con il procuratore della Repubblica in settori tabellarmente definiti e, in particolare, per l'organizzazione degli uffici ristrutturati";

a-bis) nel comma 2, primo periodo, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "Entro diciotto mesi dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora i magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, ottengano, a seguito di domanda formulata ai sensi del precedente comma 3, una destinazione che comporti trasferimento di sede, il trasferimento deve essere considerato d'ufficio a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27"».

56.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro un anno dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, termine elevabile a due anni con decreto motivato del Primo Presidente di corte d'appello competente per territorio in relazione al posto soppresso».

56.0.4

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è sostituito dal seguente:

5. In caso di mancato conferimento di un nuovo posto direttivo, le eventuali nuove destinazioni, ove comportino tramutamento di sede, so-

no considerate come trasferimenti d'ufficio a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.».

56.0.5

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Entro il 2 novembre 1999, i lavoratori addetti ai lavori socialmente utili che, almeno per due anni, hanno prestato servizio alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ovvero con progetti avanzati in sede periferica su delega degli uffici centrali del Ministero, sono assunti a tempo indeterminato con eventuale modifica, da parte delle amministrazioni interessate, delle relative piante organiche».

Conseguentemente, sostituire all'articolo 57, comma 1, le cifre: «118.417, 158.417 e 58.417» con le seguenti: «121.917, 241.117 e 141.117».

Conseguentemente ancora, sostituire all'articolo 57, comma 1, lettera a), le cifre: «60.000 e 100.000» con le altre: «73.500 e 182.700».

56.0.6

PETTINATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che abbiano partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i lavoratori che abbiano partecipato a progetti già conclusi, ovvero entro trenta giorni dalla rispettiva data di conclusione del progetto in corso».

Conseguentemente all'articolo 57, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 56-bis, valutato in lire 41.350 milioni per l'anno 1999; in lire 82.700

milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

56.0.7

FLORINO, CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Entro il 2 giugno 1999, i lavoratori socialmente utili che, almeno per due anni, hanno prestato servizio alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ovvero con progetti avanzati in sede periferica su delega degli uffici centrali del Ministero, sono assunti a tempo indeterminato, con eventuale modifica da parte delle amministrazioni interessate delle relative piante organiche».

Conseguentemente all'articolo 57, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a lire 41 miliardi per il 1999 e a lire 82 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, relative all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

56.0.8

MARCHETTI, CAPONI, MANZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che hanno partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i lavoratori che hanno partecipato a progetti già conclusi, ovvero entro trenta giorni dalla rispettiva data di conclusione del progetto in corso».

56.0.9

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che hanno partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i lavoratori che hanno partecipato a progetti già conclusi, ovvero entro trenta giorni dalla rispettiva data di conclusione del progetto in corso».

56.0.10

CALLEGARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che hanno partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i lavoratori che hanno partecipato a progetti già conclusi, ovvero entro trenta giorni dalla rispettiva data di conclusione del progetto in corso».

56.0.11

GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che hanno partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle

dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i lavoratori che hanno partecipato a progetti già conclusi, ovvero entro trenta giorni dalla rispettiva data di conclusione del progetto in corso».

56.0.12

PERUZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che hanno partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i lavoratori che hanno partecipato a progetti già conclusi, ovvero entro trenta giorni dalla rispettiva data di conclusione del progetto in corso».

56.0.13

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che hanno partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i lavoratori che hanno partecipato a progetti già conclusi, ovvero entro trenta giorni dalla rispettiva data di conclusione del progetto in corso».

56.0.14

PETTINATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che hanno partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previa esame attitudinale nonché dei requisiti di cui al comma 1, al cui viene stilata la graduatoria per l'immissione in servizio».

56.0.15

CENTARO

Art. 57.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) All'onere derivante dall'articolo 56-bis, valutato in lire 41.350 milioni per l'anno 1999, in lire 82.600 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

57.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*c*) All'onere derivante dall'articolo 56-bis, valutato in lire 41.350.000 per l'anno 1999, in lire 82.700.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

57.2

CALLEGARO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) All'onere derivante dall'articolo 56-*bis*, valutato in lire 41.350 milioni per l'anno 1999, in lire 82.700 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

57.3

GRECO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) All'onere derivante dall'articolo 56-*bis*, valutato in lire 41.350 milioni per l'anno 1999, in lire 82.700 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

57.4

PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) All'onere derivante dall'articolo 56-*bis*, valutato in lire 41.350 milioni per l'anno 1999, in lire 82.700 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

57.5

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) All'onere derivante dall'articolo 56-*bis*, valutato in lire 41.350 milioni per l'anno 1999, in lire 82.700 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

57.6

PETTINATO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-ter) All'onere derivante dal capo X-bis, previsti in lire 400 milioni per l'anno 1999, in lire 800 milioni per l'anno 2000 e quindi in lire 1.600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

57.7

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizione transitoria. Giudizio abbreviato)

1. I processi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano pendenti nella fase di giudizio di primo grado, anche se siano compiute le formalità di apertura del dibattimento, possono essere decisi allo stato degli atti, quando vi è richiesta dell'imputato o del suo difensore, munito di procura speciale, almeno nei dieci giorni antecedenti la prima udienza utile.

2. Negli altri casi, la richiesta è preclusa se non proposta subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

3. Presentata la richiesta, il giudice fissa con ordinanza l'udienza in camera di consiglio; il giudice, su richiesta di tutti gli imputati, può disporre che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando vi è un interesse sociale alla pubblicità.

4. All'udienza l'imputato può chiedere di essere interrogato. Quindi il pubblico ministero ed i difensori della parte civile e dell'imputato illustrano le rispettive conclusioni.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell'articolo 422 del codice di procedura penale.

6. Terminata la discussione, il giudice pronunzia la sentenza a norma dell'articolo 442 del codice di procedura penale. Non si applica la disposizione dell'articolo 423.

7. Si applica la disposizione di cui all'articolo 443 del codice di procedura penale.

8. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

9. Se la parte civile non accetta il rito, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

10. La sentenza ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile se la parte civile non ha presentato le sue conclusioni all'udienza.

11. Nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili.

12. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il Verbale è ridotto di regola in forma riassuntiva; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica, audiovisiva o con la stenotipia».

57.0.1

FOLLIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, le parole: "acquisito il consenso del pubblico ministero", cono soppresse».

57.0.1 (Nuovo testo)

FOLLIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

*(Disposizione transitoria. Applicazione della pena
su richiesta delle parti)*

1. I processi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano pendenti nella fase del giudizio possono essere decisi ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado.

2. Negli altri casi la richiesta è preclusa se non proposta subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

3. Se la richiesta non è formulata in udienza, il giudice ne dà avviso all'altra parte che, nei cinque giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso.

4. La richiesta ed il consenso sono espresse nelle forme previste dall'articolo 446, commi 2, 3 e 6, del codice di procedura penale.

5. Il giudice, se non deve disporre a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale e sempre che se sussistano i presupposti, pronuncia la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del medesimo codice. Si osservano le disposizioni previste dagli articoli 444, comma 2, 445, 445-bis, 448 e 135, norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto-legge

28 luglio 1985 n. 271. Quando non pronuncia sentenza, il giudice con ordinanza dispone procedersi nelle forme ordinarie.

6. Quando si procede a carico di più imputati o per più imputazioni, e sussistono i presupposti per definire il processo, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, solo per alcuni degli imputati o per alcune delle imputazioni, il giudice, anche d'ufficio, dispone con ordinanza la separazione dei procedimenti».

57.0.2

FOLLIERI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 14 LUGLIO 1999

225^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE REFERENTE***(166) RUSSO SPENA ed altri.** – *Norme in materia di cooperazione allo sviluppo***(402) PREIONI.** – *Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri***(1141) MANTICA ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo***(1667) RUSSO SPENA ed altri.** – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo***(1900) BOCO ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo***(2205) BEDIN.** – *Disciplina del volontariato internazionale***(2281) PROVERA e SPERONI.** – *Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo***(2453) SALVI ed altri.** – *Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo***(2494) BOCO ed altri.** – *Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo***(2781) ELIA ed altri.** – *Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo***(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 luglio, del testo unificato dei disegni di legge pubblicato nel resoconto della seduta del 16 marzo.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 18, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore BEDIN fa presente che il Gruppo popolare attribuisce una particolare importanza alle disposizioni degli articoli 18 e 19.

Il relatore BOCO esprime parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.15, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.24, 18.25, 18.26, 18.28, 18.27, 18.29, 18.32, 18.33, 18.35, 18.36, 18.34, 18.37 e 18.38.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.2, 18.4 e 18.6 – rilevando che in questi due ultimi emendamenti, di testo identico, sarebbero assorbiti gli emendamenti 18.3, 18.5 e 18.7 – 18.14 (che assorbirebbe gli emendamenti 18.13 e 18.16), 18.39, 18.40-*bis*, 18.22 – identico all'emendamento 18.41 – 18.42 e 18.30, identico al 18.43.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 18.23, 18.31 e 18.44, che rappresentano in realtà mere proposte di coordinamento, e chiede altresì al rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento 18.40, ritenendo che sia sufficiente far riferimento ai consorzi delle organizzazioni non governative (ONG) nel contesto del primo comma.

Il sottosegretario SERRI concorda con i pareri espressi dal relatore, fatta eccezione per l'emendamento 18.27, sul quale esprime parere favorevole, limitatamente al primo periodo, e contrario per il secondo periodo. Dichiara poi di ritirare l'emendamento 18.40.

La senatrice DE ZULUETA, intervenendo su tutti gli emendamenti all'articolo 18, domanda se le ONG che si occupano esclusivamente di *institution building* possono essere ammesse ai finanziamenti. Chiede altresì per quale ragione debba esistere un albo delle ONG e infine, con riferimento all'emendamento 18.9 del senatore Pianetta, propone che i bilanci delle ONG siano sottoposti alla stessa disciplina contabile degli enti finanziati dalla Comunità europea.

Il sottosegretario SERRI chiarisce che l'attività di *institution building* rientra certamente nell'aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo. Fa poi presente che l'iscrizione delle ONG a un albo è necessaria per ragioni pratiche, mentre la soluzione prospettata dalla senatrice de Zulueta per il bilancio delle ONG stesse potrebbe costituire una soluzione praticabile.

Posto ai voti, l'emendamento 18.1 risulta respinto. È poi approvato l'emendamento 18.2.

Il senatore BEDIN ritira l'emendamento 18.3 e aggiunge la sua firma, assieme al senatore Andreotti, all'emendamento 18.4 presentato dal senatore Robol. Invita poi il Relatore e il rappresentante del Governo a compiere una riflessione sull'opportunità di incentivare l'aggregazione

delle ONG, che in Italia sono troppo numerose e di piccole dimensioni. Se la soluzione prospettata con l'emendamento 18.27 non trova consenso, sarà necessario individuare un altro tipo di incentivo.

Il presidente MIGONE riconosce che con l'emendamento 18.27 e con altri emendamenti dal contenuto analogo viene sollevato un problema reale; tuttavia sembra preferibile individuare un'incentivazione di tipo diverso da quella economica.

Gli emendamenti 18.5, 18.7, 18.8 e 18.9 sono dichiarati decaduti, per l'assenza dei proponenti. L'emendamento 18.4, identico all'emendamento 18.6, è messo in votazione e approvato.

Il sottosegretario SERRI, raccogliendo il suggerimento della senatrice de Zulueta, presenta il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo criteri analoghi a quelli stabiliti per gli organismi che ricevono finanziamenti dalla Comunità europea».

18.45

IL GOVERNO

Il relatore BOCO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 18.45 è approvato.

Il senatore BEDIN si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 18.12, a condizione che si inserisca un ulteriore requisito per le ONG, riguardante la capacità di attirare finanziamenti da soci e sostenitori per una quota pari ad almeno un quarto delle risorse finanziarie complessive. Se non si prevedesse un criterio del genere, bisognerebbe invece insistere con gli emendamenti che fanno riferimento ai fini statutari, altrimenti ogni impresa privata potrebbe crearsi la propria ONG, al solo fine di ottenere finanziamenti pubblici.

Il sottosegretario SERRI si dichiara favorevole all'inserimento di un ulteriore requisito nel testo del comma 1, purché non si indichi una quota precisa di autofinanziamento, rinviandone la definizione a un atto non legislativo.

Il relatore BOCO presenta il seguente emendamento, che recepisce la proposta del senatore Bedin:

Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:

«g) evidenzino a bilancio una adeguata capacità di finanziamento da soci e sostenitori».

18.46

IL RELATORE

Il senatore BEDIN ritira l'emendamento 18.12.

Il presidente MIGONE dichiara di far propri gli emendamenti 18.10 e 18.11 del senatore Pianetta, allo scopo di evitarne la decadenza, e ritira poi il secondo emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 18.10 risulta respinto. È poi approvato l'emendamento 18.14, che assorbe gli emendamenti 18.13 e 18.16.

Il senatore RUSSO SPENA insiste per la votazione dell'emendamento 18.15, che si fonda sulla sua convinzione che le ONG non debbano occuparsi di interventi di emergenza.

Il sottosegretario SERRI ritiene che nessun altro organismo possa gestire gli interventi di emergenza meglio delle ONG, come dimostra anche la recente esperienza del conflitto nei Balcani.

Posto ai voti, l'emendamento 18.15 è respinto. È poi approvato l'emendamento 18.46.

Il senatore BEDIN riformula l'emendamento 18.19, nel senso di inserire nel comma 2, dopo le parole «a loro richiesta» le altre «e previa istruttoria dell'Agenzia, iscritti, con atto del Sottosegretario delegato».

Si dichiara poi contrario all'emendamento 18.17 del senatore Pianetta, perché renderebbe obbligatoria l'iscrizione all'Albo.

Il relatore BOCO ricorda che il Comitato ristretto ha cercato di individuare un punto di equilibrio tra le opposte richieste di quanti avrebbero voluto sopprimere qualsiasi albo e di coloro che sarebbero favorevoli a mantenere l'attuale meccanismo di riconoscimento dell'idoneità delle ONG. Si dichiara pertanto contrario all'emendamento 18.17, che rappresenterebbe un passo indietro rispetto al testo del Comitato ristretto, e ritiene altresì insufficiente la proposta del senatore Bedin rispetto alla quale preferisce la formulazione del comma 2. In definitiva, le ONG hanno il diritto di iscriversi all'Albo, se sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Il sottosegretario SERRI concorda con il relatore, ma ritiene che l'esigenza sottesa alla proposta del senatore Bedin possa essere in qualche modo accolta, prevedendo un confronto annuale tra il Sottosegretario delegato alla cooperazione allo sviluppo e un'assemblea delle ONG iscritte all'Albo.

Il senatore RUSSO SPENA propone di integrare il testo del comma 2, aggiungendo dopo la parola «requisiti» le altre «verificati dall'Agenzia».

Il senatore BEDIN insiste per il testo da lui precedentemente proposto, rilevando che l'atto con cui si riconosce l'iscrizione all'Albo non può che essere del Sottosegretario delegato, avendo l'Agenzia solo com-

petenze tecniche. In ogni caso non è accettabile che le ONG dipendano dall'Agenzia.

Il presidente MIGONE non comprende quale possa essere il ruolo del Sottosegretario o di qualsiasi altra autorità politica, nell'ambito di una procedura che si configura come una sorta di autocertificazione.

Il senatore RUSSO SPENA ritiene che il confronto fra le ONG e l'autorità politica possa avvenire su questioni di indirizzo politico, magari accogliendo l'idea del confronto annuale prospettata dal sottosegretario Serri.

Il relatore BOCO propone il seguente emendamento:

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole «verificati dall'Agenzia».

18.47

IL RELATORE

Il sottosegretario SERRI esprime parere favorevole sull'emendamento testé presentato e propone il seguente emendamento:

Dopo il comma 2 introdurre il seguente:

«Il Sottosegretario delegato promuove almeno una volta all'anno l'assemblea di tutte le ONG iscritte all'Albo, per discutere consuntivi e programmi della cooperazione italiana».

18.48

IL GOVERNO

Per quanto riguarda il testo del comma 2, ritiene che si potrebbe prevedere il ricorso al Sottosegretario delegato, in caso di contestazioni da parte delle ONG.

Il senatore RUSSO SPENA si dichiara perplesso su quest'ultima proposta del rappresentante del Governo, in quanto il ricorso all'autorità politica vigilante verrebbe a sovrapporsi ai normali rimedi giurisdizionali.

Il relatore BOCO esprime parere favorevole sull'emendamento 18.48 e propone di lasciare impregiudicato l'eventuale ricorso delle ONG al Sottosegretario delegato, che potrà essere oggetto di emendamenti in Assemblea.

Il sottosegretario SERRI accoglie l'invito del Relatore.

Il senatore BEDIN ritira l'emendamento 18.19.

Gli emendamenti 18.17 e 18.18 sono dichiarati decaduti, per l'assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 18.47 e 18.48. È poi respinto l'emendamento 18.20 del senatore Pianetta, fatto proprio dal presidente Migone.

Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 18.39 e 18.40-*bis*.

Il senatore BEDIN ritira gli emendamenti 18.21, 18.23 e 18.24.

L'emendamento 18.22, identico all'emendamento 18.41, è messo in votazione e approvato. È poi approvato l'emendamento 18.42.

Il senatore BEDIN, data l'ora, propone il rinvio del seguito dell'esame alla seduta di domani.

La Commissione concorda. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MIGONE avverte che è convocata una seduta aggiuntiva domani, giovedì 15 luglio 1999, alle ore 8.30 per le comunicazioni del Governo sugli ultimi sviluppi della situazione in Iran.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781, 2989

Art. 18.

Al comma 1, sopprimere la parola: «fondazioni».

18.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, sopprimere le parole: «dai Paesi cooperanti».

18.2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, dopo le parole: «ed altri enti privati» aggiungere le seguenti: «singolarmente o in consorzio tra loro, e le associazioni ed organismi di secondo livello da essi promossi».

18.3

BEDIN, ANDREOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «enti privati», aggiungere le seguenti: «singolarmente o in consorzio tra loro, e le associazioni ed organismi di secondo livello da essi promossi».

18.5

PIANETTA

Al comma 1, dopo le parole: «enti privati», aggiungere le seguenti: «singolarmente o in consorzio fra loro, e le associazioni ed enti di secondo livello da essi promossi».

18.7

ANDREOLLI, ROBOL

Al comma 1, dopo le parole: «ed altri enti privati» aggiungere le parole: «singolarmente o in consorzio tra loro».

18.4

ROBOL

Al comma 1, dopo le parole: «enti privati», aggiungere le parole: «singolarmente o in consorzio tra loro».

18.6

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «codice civile» aggiungere le seguenti: «o ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

18.8

PROVERA, TABLADINI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «bilancio annuale», aggiungere le seguenti: «certificato da un organismo di verifica contabile riconosciuto a livello internazionale».

18.9

PIANETTA

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «abbiano tra i propri fini...» fino a: «interventi di emergenza» con le seguenti: «abbiano tra i propri fini statutarî quello di svolgere attività di cooperazione umanitaria e sociale allo sviluppo o di solidarietà internazionale a favore dei popoli dei Paesi cooperanti. Rientrano tra tali attività, oltre alle iniziative di informazione e di educazione allo sviluppo, l'esecuzione di interventi di emergenza».

18.10

PIANETTA

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «statutarî» aggiungere la seguente: «principali».

18.11

PIANETTA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «abbiamo tra i propri fini statutarî» con le parole: «come fine statutarîo principale abbiamo».

18.12

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «educazione allo sviluppo» aggiungere le seguenti: «la selezione, formazione e impiego di volontari internazionali».

18.13

PIANETTA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «educazione allo sviluppo», inserire le seguenti: «la selezione, formazione e impiego di volontari e cooperanti internazionali».

18.14

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «progetti e programmi a termine», sopprimere le parole: «di interventi di emergenza».

18.15

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprese la selezione, la formazione e l'utilizzazione di volontari internazionali;».

18.16

ANDREOLLI, ROBOL

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I soggetti di cui al precedente comma 1, d'ora in avanti definiti organizzazioni non governative o ONG, per fruire dei finanziamenti di APS devono essere iscritti in un apposito Albo istituito presso l'Agenzia; l'Agenzia con periodicità biennale verificherà i requisiti delle ONG iscritte all'Albo».

18.17

PIANETTA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «I soggetti di cui al precedente comma 1, d'ora in avanti definiti organizzazioni non governative o ONG, a loro richiesta, con atto del Sottosegretario delegato, sono iscritti in apposito Albo istituito presso il Ministero degli esteri».

18.18

ANDREOLLI, ROBOL

Al comma 2, sostituire le parole: «in un apposito Albo istituito presso l'Agenzia» con le seguenti: «, con atto del Sottosegretario delegato, in un apposito Albo istituito presso il Ministero degli affari esteri, previa istruttoria dell'Agenzia».

18.19

BEDIN, ADREOTTI, ROBOL

Al comma 3, lettera a), le parole: «almeno il 15 per cento dei costi diretti» con le seguenti: «almeno il 25 per cento dei costi diretti».

18.20

PIANETTA

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «pluriennale».

18.39

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «l'ONG proponente» inserire le seguenti: «o i consorzi e le associazioni tra esse costituite dimostrino»; conseguentemente, sopprimere la parola: «dimostri».

18.40

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

18.40-bis

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «superare», inserire le seguenti: «il tetto massimo stabilito per questa tipologia nell'ambito della programmazione annuale nè».

18.21

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 3, sopprimere lettera c).

18.22

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

18.41

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera d), sostituire la parola «21;» con la seguente: «....».

18.23

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 3, sopprimere lettera e).

18.24

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 3, lettera e), sopprimere la parola: «crediti».

18.42

IL GOVERNO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I contributi e i crediti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono concessi sia a programmi e progetti promossi dalla singola ONG, sia a progetti e programmi quadro promossi da consorzi stabili e associazioni di secondo livello delle stesse ONG, favorendo forme di intervento unitario e coordinato per paese, area geografica o area tematica. In questo secondo caso viene preferenzialmente applicata una percentuale di contribuzione pari al 75 per cento dei costi diretti.

Il tetto massimo per le diverse tipologie di iniziative viene stabilito nell'ambito della programmazione annuale, secondo le linee del Documento di indirizzo politico triennale».

18.25

PIANETTA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I contributi, di cui alle precedenti lettere a), e b), sono concessi sia a programmi e progetti promossi dalla singola ONG sia a progetti e programmi quadro promossi da consorzi stabili e associazioni di secondo livello delle stesse ONG, favorendo forme di intervento unitario e coordinato per Paese, area geografica o area tematica. In questo secondo caso viene preferenzialmente applicata una percentuale di contribuzione pari al 75 per cento dei costi diretti. Il tetto massimo per le diverse tipologie di iniziative viene stabilito nell'ambito della programmazione annuale, secondo le linee del Documento di indirizzo politico triennale».

18.26

ROBOL

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I contributi, di cui alle precedenti lettere a), b), c), di cui al precedente comma 3 sono concessi sia a programmi e progetti promossi dalla singola ONG, sia a progetti e programmi-quadro promossi da consorzi stabili e associazioni di secondo livello delle stesse ONG, favorendo forme di intervento unitario e coordinato per paese, area geografica o area tematica. In questo secondo caso viene preferenzialmente applicata una percentuale di contribuzione pari al 75 per cento dei costi diretti. Il tetto massimo per le diverse tipologie di iniziative viene stabilito nell'ambito della programmazione annuale, secondo le linee del Documento di indirizzo politico triennale».

18.28

ANDREOLLI, ROBOL

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I contributi, di cui alle precedenti lettere a), b) sono concessi a programmi e progetti promossi da singole ONG sia da consorzi di ONG. La presentazione da parte di ONG consorziate costituisce un titolo per l'elevazione del contributo pubblico fino ad un massimo del 75 per cento».

18.27

BEDIN, ANDREOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «di tali iniziative» inserire le seguenti: «salvo quelle di emergenze regolate ai sensi dell'articolo 12, comma 7».

18.29

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 6, sopprimere le parole: «o di un credito».

18.30

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 5, dopo la parola: «contributo», sopprimere le parole: «o di un credito».

18.43

IL GOVERNO

Al comma 5, sopprimere la parola: «c)».

18.31

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

18.44

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

18.32

ROBOL

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le variazioni di utilizzazione di contributo in misura superiore al 10 per cento di ciascun capitolo del bilancio originariamente stabilito, devono essere esplicitamente approvate dall’Agenzia; esse tuttavia si intendono approvate scaduti due mesi dalla richiesta formulata dall’organizzazione non governativa. Variazioni di minore entità dovranno comunque essere giustificate in sede di resoconto annuale di cui al comma precedente».

18.33

PIANETTA

Al comma 6, dopo le parole: «del contributo», aggiungere le seguenti: «in misura superiore al 10 per cento di ciascun capitolo del bilancio».

18.35

BEDIN, ANDREOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «del contributo» aggiungere le seguenti: «in misura superiore al 10 per cento».

18.36

ANDREOLLI, ROBOL

Al comma 6, dopo le parole: «variazioni di utilizzazione del contributo» aggiungere le seguenti: «in misura superiore al 5 per cento di ciascun capitolo del bilancio».

18.34

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 6, sopprimere le parole: «esse tuttavia si intendono approvate scaduti due mesi dalla richiesta formulata dall’organizzazione non governativa».

18.37

PIANETTA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «Variazioni di minore entità dovranno comunque essere giustificate in sede di resoconto annuale di cui al comma precedente».

18.38

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

172^a seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15.40

IN SEDE DELIBERANTE

(3420-B) Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta e introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio 1999.

Sull'articolo 2, quale introdotto dalla Camera dei Deputati, interviene il senatore PELLICINI per esprimersi in senso favorevole.

Posto ai voti, l'articolo 2 è approvato, come pure, al termine di distinta votazione, il titolo del disegno di legge, come modificato dalla Camera dei Deputati.

Sul complesso del disegno di legge interviene il senatore PETRUCCI, che preannuncia la sua astensione giacché andrebbero approfonditi il contenuto dello Statuto del Corpo speciale volontario ausiliario, la natura della Convenzione del 1949 e il rapporto giuridico fra quel Corpo, l'Esercito italiano e l'Ordine di Malta. Sottolinea che siffatti problemi implicano scelte di ordine internazionale delicate.

Posto ai voti il provvedimento è comunque approvato in via definitiva, pur con due astensioni.

(4056) Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

Il Presidente DI BENEDETTO riferisce, sottolineando il carattere urgente del provvedimento e il rischio di una intempestiva approvazione. Fa presente che l'articolo 1 prevede la corresponsione di un premio in denaro agli ufficiali in servizio permanente in possesso del brevetto di pilota militare. Dalla Camera dei Deputati è stata ampliata la platea dei beneficiari e corrispondentemente è stata adeguata la quantificazione dell'onere. L'articolo 2, parimenti inserito dai deputati, prevede l'attribuzione di un premio in denaro ai piloti militari trattenuti in servizio alla scadenza della ferma obbligatoria prevista dalle norme vigenti, la cui durata viene aumentata di un anno. L'articolo 3 prevede, con effetto dai reclutamenti successivi alla data di entrata in vigore della legge, l'aumento di due anni della durata della ferma obbligatoria prevista dalla vigente normativa e da esso non derivano conseguenze d'ordine finanziario. L'articolo 4, a sua volta, prevede l'estensione delle disposizioni anche agli ufficiali della Guardia di Finanza. Conclude dando conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione Affari costituzionali e di quello favorevole della Commissione Bilancio.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA condivide le preoccupazioni del Presidente; in particolare, si esprime a favore della soppressione del comma 1 dell'articolo 2 e sottolinea che l'entità del problema investe anche i navigatori, i controllori e in genere il personale di terra .

Il senatore DE SANTIS si dichiara favorevole al provvedimento, specie tenendo conto di quanto dichiarato dal generale Fornasiero nella recente visita in Commissione. Preannuncia la presentazione di un emendamento per favorire incentivi non solo a natura economica ed invita poi a tener conto delle non dissimili esigenze dei piloti della Polizia di Stato.

Il senatore PALOMBO paventa con il provvedimento in titolo l'instaurarsi di un effetto-traino difficilmente controllabile. Preannuncia comunque un voto favorevole al provvedimento a condizione della soppressione dell'articolo 2, comma 1.

Il senatore PELLICINI è in piena sintonia con quanto dichiarato dai senatori Palombo e Manca. Reputa il metodo di legiferare adottato dal Governo e presentato al Parlamento come poco logico e manifesta forti sospetti sulla legittimità costituzionale dell'articolo 2.

Il senatore AGOSTINI sottolinea che il delicato problema degli incentivi al personale dell'Aeronautica Militare è da affrontare nella sua globalità e non in modo frazionato e parcellizzato.

Il senatore LORETO, preso spunto dalle dichiarazioni del generale Fornasiero, rileva che il testo proveniente dalla Camera dei Deputati non è così incompleto e sbagliato come molti reputano. Si dichiara favorevole ad affrontare il problema della equiordinazione dei brevetti di pilota e si mostra favorevole agli incentivi prospettati.

Dichiarata chiusa la discussione generale ed avendo il relatore rinunciato a replicare, prende la parola il sottosegretario BRUTTI per mostrarsi favorevole all'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge, che fronteggia un'emergenza indifferibile. È un provvedimento che arreca sollievo a una categoria meritoria. Si dichiara disponibile all'introduzione di modifiche.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per gli emendamenti a lunedì 19 luglio alle ore 13.

Conviene la Commissione.

PER UNA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE
(A007 000, C04^a, 0128^o)

Il PRESIDENTE rammenta che il rappresentante del Governo aveva espresso nella seduta del 2 febbraio 1999 avviso favorevole alla richiesta unanime della Commissione di passaggio in sede deliberante dei disegni di legge n. 361 recante estensione al Monumento Sacratio ai 51 martiri di Leonessa (Rieti) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra e n. 2447 recante estensione al Monumento –Sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi», di Medea (Gorizia), delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, concernente le onoranze ai caduti di guerra.

Nel frattempo, accogliendo un invito in tal senso della Difesa, era stato ascoltato in sede di ufficio di presidenza il direttore generale di Onorcaduti. Chiede di conoscere le ragioni che ostano affinché il Governo faccia pervenire per iscritto l'assenso necessario alla ripresa della discussione in sede deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

(1408-B) Deputato CAVERI. – *Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi di istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(1961) COSTA. – *Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale*

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1408-B. Assorbimento del disegno di legge n. 1961)

Riferisce il senatore DE GUIDI per dichiararsi favorevole all'articolo 1, del disegno di legge n. 1408-B come modificato dalla Camera dei Deputati; dà quindi conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate, Affari costituzionali e Bilancio. Propone di assumere a testo-basse quello approvato dal Senato due anni fa.

Conviene la Commissione.

Posto in votazione l'articolo 1, come modificato, è approvato, come pure, con distinta votazione, il disegno di legge nel suo complesso. Il disegno di legge n. 1961 risulta pertanto assorbito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C04^a, 0128^o)

Il senatore NIEDDU chiede di sapere se sia stato presentato il disegno di legge governativo sulla riforma dei servizi segreti.

Il PRESIDENTE rende noto che è imminente la presentazione al Senato e l'assegnazione – egli ritiene – alle Commissioni Affari costituzionali e Difesa, giacché pendono all'esame dalle Commissioni riunite già numerosi disegni di legge vertenti sullo stesso argomento, il cui esame era già iniziato lo scorso anno.

La seduta termine alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 14 LUGLIO 1999

282^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

THALER AUSSERHOFER

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio» predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (n. 488)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52: esame e rinvio)
(R139 b00, C06^a, 0031^o)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale ricorda in premessa che il provvedimento si inserisce in un contesto normativo caratterizzato dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (di conversione del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, che ha introdotto la disciplina antiriciclaggio), dalle disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1996 n. 52 (legge comunitaria per il 1994) – volta ad estendere con lo strumento della delega la disciplina contenuta nella citata legge n. 197 ad attività non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio – nonché dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, attuativo della delega della legge comunitaria. Il provvedimento in titolo prevede appunto l'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, disponendo, in via generale, la individuazione delle attività rilevanti alle quali deve essere estesa la disciplina contenuta nella citata legge n. 197, nonché le modalità di estensione delle disposizioni in essa contenute per i nuovi soggetti interessati ai controlli a fini antiriciclaggio.

Per quanto riguarda l'individuazione delle attività rilevanti, si prevede la formazione di un «Elenco» nel quale i soggetti che intendono svolgerle devono ottenere l'iscrizione, a condizione di non essere già iscritti per tale motivo in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, da Ordini o da Consigli professionali.

Relativamente alla individuazione delle norme antiriciclaggio ai nuovi soggetti, emerge la problematica di adattare la normativa originaria, riferita esclusivamente ad attività di carattere finanziario, a soggetti che svolgono attività ad esse non equiparabili, nonché quella di tener conto di innovazioni normative intervenute successivamente. La disciplina più rilevante riguarda, naturalmente, il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, che ha riordinato le funzioni dell'Ufficio italiano cambi. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, essendo cambiata la normativa di riferimento degli organismi facenti capo alle banche centrali, soprattutto per quanto riguarda la autonomia delle stesse rispetto agli organi di governo nazionale, l'articolo 2, comma 2 dello schema di decreto precisa che le funzioni assegnate all'UIC dalle leggi vigenti in materia di antiriciclaggio, trasparenza e stabilità degli intermediari finanziari e di lotta all'usura sono svolte «sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Il relatore fa quindi presente che lo schema di decreto contiene norme di rango primario e norme di rango secondario, affidando alla emanazione di successivi regolamenti – senza peraltro indicare un termine – la disciplina attuativa.

Egli illustra analiticamente le attività oggetto dell'estensione della normativa sul riciclaggio, che sono: il recupero di crediti per conto terzi, la custodia e trasporto di denaro contante o valori, le agenzie di affari in mediazione immobiliare, il commercio di cose antiche, l'esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, il commercio di oro per finalità industriali o di investimento, la fabbricazione, la mediazione e il commercio di oggetti preziosi, la gestione di case da gioco, la mediazione creditizia, le agenzie in attività finanziaria. Il provvedimento quindi, prosegue il relatore, definisce analiticamente gli obblighi per ciascuna delle categorie indicate ai fini dell'applicazione della normativa sul riciclaggio: tali obblighi sono di identificazione, di registrazione, di segnalazione di operazioni sospette e segnalazione di infrazioni alla disciplina di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore. Egli fa presente che, in generale, per le attività più assimilabili a quelle finanziarie (ad esempio mediazione creditizia o agenzia in attività finanziaria) gli obblighi sono pressoché gli stessi di quelli previsti nella legge n. 197; per le altre attività, invece, la normativa cerca di adeguare le finalità di segnalazione con le peculiarità dei settori produttivi: in via esemplificativa, per i soggetti che svolgono l'attività di gestione di case da gioco, gli obblighi di identificazione e registrazione si applicano anche per le operazioni di acquisto o di cambio di *fiches* di valore superiore a tre milioni di lire. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, l'oratore mette in evidenza la disposizione che affida all'Ufficio italiano cambi un compito di iniziativa nella fase istruttoria del procedimento amministrativo sanzionatorio per l'illecito di omessa segnalazione.

Il relatore passa quindi ad illustrare le osservazioni che costituiranno parte integrante del parere da sottoporre alla Commissione.

A suo giudizio, merita particolare attenzione il tecnicismo e la sostanziale opacità delle disposizioni contenute nello schema di decreto che, come presumibile, avrà un impatto molto significativo sull'attività di operatori che non dispongono di sofisticate strutture operative (agenzie immobiliari, orefici, antiquari, eccetera).

Dall'esame delle attività da sottoporre al regime di controllo sembra emergere l'orientamento a voler vagliare le transazioni che coinvolgono ingenti somme di denaro: tale criterio, se applicato integralmente, dovrebbe motivare l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio a molti altri comparti commerciali.

Per ciò che concerne invece il regime sanzionatorio, non appare condivisibile la previsione di un impianto repressivo basato esclusivamente su sanzioni di carattere penale per disfunzioni o inadempimenti organizzativi o procedurali. Dall'analisi della relazione per il 1998 presentata al Parlamento sull'attività di contrasto al riciclaggio, emerge, inoltre, l'esigenza di snellire e coordinare l'intera procedura di segnalazione. Poiché le disfunzioni messe in luce dalla relazione si riferiscono ad organismi complessi ed articolati quali le banche e le società finanziarie, a maggior ragione tali rilievi possono valere per singoli operatori commerciali.

Va inoltre considerata, sempre sulla scorta di quanto contenuto nella citata relazione del Ministro del tesoro, l'esigenza di tutelare adeguatamente gli operatori che segnalano le operazioni sospette, tantopiù se si tratta di singoli esercenti commerciali. In generale, il relatore ritiene opportuno prevedere un regime transitorio per l'applicazione di una disciplina così complessa ed onerosa per i singoli esercenti, prevedendo fin da adesso un'analisi costi/benefici che consenta al legislatore di capire se il costo delle procedure poste in essere compensi gli effettivi risultati di monitoraggio e contrasto nel riutilizzo di capitali di provenienza illecita.

Da ultimo, il relatore sottolinea con grande preoccupazione che i controlli e le segnalazioni relative alle transazioni immobiliari rischiano di essere vanificati dalla pratica, pienamente legittima, di dichiarare un prezzo diverso da quello effettivo, ricavato dai semplici coefficienti di moltiplicazione dei valori catastali: su tale ultimo aspetto sollecita pertanto una particolare attenzione da parte dei commissari e del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

283^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
THALER AUSSERHOFER

La seduta inizia alle ore 15,20.

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio» predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (n. 488)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C06^a, 0031^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene in discussione generale il senatore COSTA, il quale fa presente che la normativa di contrasto del riciclaggio di capitali di provenienza illecita di violazione della *privacy* ha imposto enormi adempimenti alle aziende di credito, le quali sono conseguentemente costrette ad «inondare» la propria clientela con richieste di dati e notizie e dichiarazioni di consenso e diniego. Egli inoltre sottolinea il fatto che gli adempimenti contabili ed amministrativi successivi e conseguenti comportano un incremento dei costi tale da appesantire sensibilmente il conto economico, il cui equilibrio si realizza evidentemente con maggiori oneri a carico del cliente. Risulta pertanto evidente che nel rapporto «costi-benefici» le leggi in materia di antiriciclaggio e *privacy* comportano un risultato notevolmente deficitario, per cui occorre rivedere l'intera disciplina per snellire gli adempimenti degli istituti di credito e quindi i costi di gestione, per il cui contenimento le banche erano già notevolmente impegnate.

L'oratore prende atto con soddisfazione che la relazione del senatore Montagna ha già sottolineato gli aspetti critici della previgente normativa, i quali rischiano di riflettersi anche sui settori interessati dal provvedimento in esame. Ribadisce quindi l'esigenza di verificare l'effettiva utilità della disciplina sull'antiriciclaggio ai fini di un reale contrasto del riutilizzo di capitali provenienti da attività illecite.

A giudizio del senatore BONAVITA, la puntuale e precisa relazione del senatore Montagna ha il pregio di sottolineare soprattutto gli elementi di maggiore criticità dell'estensione della vigente normativa in materia di riciclaggio ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione di capitali di provenienza illecita. Per questi motivi, egli ritiene opportuno, prima di passare ad esaminare un'eventuale bozza di parere, ascoltare il rappresentante del Governo sugli aspetti meritevoli di maggiore approfondimento.

Il sottosegretario PINZA, riservandosi di approfondire le questioni di maggior rilievo sottolineate dal senatore Montagna (tra le quali spicca in modo particolare l'osservazione critica circa l'applicabilità delle norme previste alle agenzie immobiliari), si dichiara d'accordo sulla definizione di un termine entro il quale emanare i regolamenti attuativi previsti nel provvedimento ed accoglie altresì la sollecitazione a porre maggiore attenzione alla formulazione delle norme, per renderle più intelligibili e chiare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 14 LUGLIO 1999

333^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

indi del Presidente

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Delfino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA**Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: osservazioni favorevoli con considerazioni) (R139 b00, B31^a, 0033^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nella quale si era svolto il dibattito e avevano avuto luogo le repliche.

Il Presidente relatore BISCARDI avverte che si passerà alla votazione dello schema di osservazioni da lui illustrato nella seduta di ieri e pubblicato nel relativo riassunto dei lavori.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore LORENZI, il quale, apprezzando il progresso compiuto dallo schema di decreto legislativo in esame in direzione di un alleggerimento delle strutture ministeriali, annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente. Nell'occasione ribadisce il suo auspicio che il Ministero per i beni e le attività culturali estenda la propria attività alla promozione di ogni attività culturale, svincolandosi dal riferimento ai beni culturali intesi in senso tradizionale. Infine invita il Governo a cogliere la suggestione da lui prospettata circa l'opportunità di un accorpamento del Mi-

nistero dell'ambiente con quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il senatore MASULLO annuncia di non poter votare a favore dello schema di parere, per le riserve di fondo sul riaccorpamento dei due Ministeri della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica già da lui enunciate nella discussione. Confermando quindi le proprie perplessità sulla capacità del futuro Ministero unificato di svolgere il necessario ruolo propulsivo nei troppo numerosi ambiti di sua competenza, annuncia che si asterrà.

Il senatore NAVA annuncia il voto favorevole del Gruppo Unione Democratici per l'Europa - UDeuR, soffermandosi in particolare sulla riforma degli IRRSAE, dei quali ricorda i difetti di burocratismo manifestati finora. La nuova collocazione di tali istituti, a supporto dell'autonomia delle singole scuole - osserva - dovrebbe suggerire un loro collegamento con le strutture previste per la gestione della scuola sul territorio. Dichiara poi di concordare con le osservazioni del relatore circa l'opportunità di assegnare al Ministero per i beni e le attività culturali anche le competenze in materia radiotelevisiva non strettamente tecniche, attesa la decisiva importanza che tale materia riveste per l'evoluzione culturale in senso lato della pubblica opinione.

Il senatore ASCIUTTI, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo Forza Italia, critica il silenzio, nello schema di osservazioni proposto dal relatore, sul prospettato riassetto delle competenze in materia di istruzione professionale. Dichiara poi di condividere le perplessità del senatore Masullo circa il ricongiungimento dei due Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, affermando che l'esperienza storica ha già mostrato la difficoltà di una gestione politica unitaria per materie così vaste ed eterogenee.

Il senatore RONCONI annuncia il voto contrario del Gruppo del Centro Cristiano Democratico.

Il relatore BISCARDI prende nuovamente la parola per replicare alle osservazioni del senatore Nava sugli IRRSAE e del senatore Asciutti sulla Agenzia del lavoro.

Infine la Commissione - previo accertamento da parte del Presidente OSSICINI della sussistenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento - approva lo schema di osservazioni del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(662) SPECCHIA ed altri. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(1411) MINARDO ed altri. – *Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(2965) COSTA. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione*

– e **petizione n. 447 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 7 luglio scorso.

Il relatore OCCHIPINTI comunica di avere apportato una modifica all'articolo 4 del testo unificato da lui predisposto, al fine di unificare la disciplina da applicarsi in caso di revoca, da parte dell'autorità religiosa, dell'idoneità all'insegnamento, disciplina che, nella sua originaria stesura, era differenziata in dipendenza della anzianità di servizio degli insegnanti. Il testo unificato, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 21 luglio 1998, viene quindi ripubblicato nella stesura modificata in allegato al presente resoconto. Ricorda che il legislatore statale non può incidere sulla disciplina della revoca in quanto materia pattizia e fa presente che le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio delle loro competenze, hanno già disciplinato lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica. Segnala poi che, di fatto, l'esercizio del potere di revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica da parte delle autorità della Chiesa risulta limitato, nell'ultimo decennio, ad un numero ristrettissimo di casi.

Il presidente OSSICINI avverte che si passerà alla votazione della proposta del relatore di assumere il testo unificato da lui predisposto quale testo base.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore BISCARDI, il quale osserva come il testo proposto dal relatore non prospetti soluzioni in ordine a due rilevanti problemi. In primo luogo, non viene adeguatamente definita la configurazione del concorso per l'accesso al ruolo di insegnanti di religione cattolica, la cui atipicità deve essere attentamente disciplinata con norme puntuali. Vi è poi, in secondo luogo, il problema della revoca, che involge questioni di diritto costituzionale di irriducibile spessore, dal momento che è in gioco l'intangibilità dello Stato italiano. Su un profilo di tale significatività – adombrato altresì nell'audizione della Federazione delle Chiese evangeliche, condotta dall'Ufficio di pre-

sidenza integrato nella giornata di ieri – è invero da sollecitare una approfondita disamina da parte della Commissione affari costituzionali. Per tali motivi ritiene di non poter esprimere un voto favorevole sul testo del relatore, e questo non già in base ad un atteggiamento di mera elusione del problema bensì per l'esigenza che si giunga ad una decisione seria.

Il PRESIDENTE rassicura il senatore Biscardi sul fatto che, una volta assunta la deliberazione circa il testo base su cui condurre il prosieguo dell'iter, sarà attivata ogni procedura regolamentarmente richiesta, in ordine alla valutazione del testo da parte delle altre Commissioni in sede consultiva.

Il senatore MONTICONE dichiara, a nome del Gruppo Partito Popolare Italiano, il voto favorevole in ordine all'adozione della proposta del relatore quale testo base.

Analoga dichiarazione di voto favorevole enuncia il senatore ASCIUTTI per il Gruppo Forza Italia, nella consapevolezza – egli rileva – che sussistono difficoltà ancora da sciogliere ma che, al contempo, la proposta del relatore, frutto di una riflessione senz'altro da apprezzare, costituisce un importante primo passo. Auspica pertanto che l'iter prosegua e che non vi siano al riguardo, da parte di alcuna forza politica, preclusioni di sorta.

Il senatore BRIGNONE dichiara a nome del Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente voto favorevole, in quanto solo sulla base di un testo è possibile condurre l'approfondimento dei diversi profili problematici non appieno risolti.

Il senatore RONCONI dichiara voto favorevole, sottolineando come le motivazioni in senso contrario prospettate dal senatore Biscardi possano dirsi insussistenti, dal momento che comunque la Commissione affari costituzionali sarà chiamata ad esprimere la propria valutazione circa gli aspetti di natura costituzionale implicati dalla proposta in esame.

Dichiara voto favorevole, a nome del Gruppo Unione Democratici per l'Europa – UDeuR, altresì il senatore NAVA.

Dopo una protesta del senatore BISCARDI, il quale respinge i tentativi di processo alle intenzioni da taluno formulati nei suoi confronti, il presidente OSSICINI si dichiara lieto per la ripresa dell'iter del provvedimento, assicurando che la Commissione affari costituzionali sarà chiamata a valutare la costituzionalità del testo e dei relativi emendamenti secondo le prescritte procedure.

Successivamente la Commissione, previa verifica da parte del PRESIDENTE della sussistenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30,

comma 2, del Regolamento, approva la proposta del relatore di adottare il suo testo unificato quale testo base; infine, su proposta del PRESIDENTE, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a giovedì 22 luglio prossimo, alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

334^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

OSSICINI

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Guerzoni e per la pubblica istruzione Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(2881) *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

(132) *MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti*

(179) *MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive*

(1116) *COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori*

(1437) *NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado*

(2265) *SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali*

(2315) *SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica*

- e petizione n. 129 e voto regionale n. 153 ad essi attinenti

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2881; assorbimento dei disegni di legge nn. 132, 179, 1116, 1437, 2265 e 2315)

Il PRESIDENTE rammenta che la Presidenza del Senato ha accolto la richiesta, cui tutti i Gruppi avevano consentito, di trasferimento alla

sede deliberante per i disegni di legge in titolo, avanzata dalla Commissione al termine dell'esame in sede referente, che aveva condotto all'approvazione di un nuovo testo per il disegno di legge n. 2881 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 25 maggio 1999).

Propone quindi che la Commissione dia per acquisite le fasi procedurali svoltesi in sede referente ed assuma quale testo base quello predisposto in tale sede, passando senz'altro al suo esame.

Senza discussione, conviene la Commissione.

Interviene il relatore ASCIUTTI per dare notizia degli emendamenti da lui presentati, i quali hanno prevalentemente carattere tecnico e di recepimento delle indicazioni formulate dalla Commissione bilancio. In particolare l'emendamento 2.8 è volto a specificare che le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, contemplate dal disegno di legge, possono attivare corsi di formazione musicale coreutica di base (sì da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore) fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme in materia. Con l'emendamento 8.1, nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano il perseguimento delle finalità poste con il presente provvedimento è realizzato in conformità dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Rinuncia ad illustrare tutti gli altri emendamenti a sua firma.

Su tutti gli emendamenti, presentati dal relatore, esprime parere favorevole il sottosegretario GUERZONI.

Si passa alla votazione degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.

La Commissione approva senza discussione l'articolo 1.

Si passa all'articolo 2.

La Commissione approva senza discussione, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.1, 2.9, 2.10, 2.2, 2.3 e 2.11. È inoltre approvato l'articolo 2, così come modificato.

Si passa all'articolo 3.

Gli emendamenti 3.2 e 3.1 sono approvati dalla Commissione senza discussione, con distinte votazioni, così come è approvato l'articolo 3, come modificato.

Sono quindi approvati, con distinte votazioni e senza discussione, gli articoli 4, 5, 6 e 7. Passandosi all'articolo 8, è inoltre approvato l'emendamento 8.1 nonché, con successiva votazione, l'articolo 8, così come modificato.

La Commissione indi approva l'emendamento 9.1 nonché, con distinta votazione, l'articolo 9, come modificato.

Concluso l'esame degli articoli, la Commissione approva il testo del disegno di legge n. 2881 nel suo complesso, così come emendato, con conseguente assorbimento dei disegni di legge nn. 132, 179, 1116, 1437, 2265 e 2315, nonché della petizione n. 129.

Il PRESIDENTE dichiara altresì concluso l'esame del voto regionale n. 153.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato (n. 493)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 78: favorevole con osservazione)

(R139 b00, C07^a, 0054^o)

Il relatore LOMBARDI SATRIANI illustra lo schema di regolamento in esame, il quale reca modifiche a un precedente decreto ministeriale (n. 507 dell'11 dicembre 1997) attuativo della legge n. 78 del 1997, la quale ha soppresso la tassa d'ingresso nei musei statali. Sulla base dell'esperienza maturata nel primo anno di applicazione del decreto sopra ricordato, sono ora proposte dal Governo alcune agevolazioni in favore di particolari categorie di soggetti, per quanto concerne appunto l'ingresso ai musei e agli altri luoghi espositivi dello Stato.

In particolare, lo schema estende la disciplina dell'ingresso gratuito a tutti i cittadini dell'Unione europea (non solo, quindi, ai cittadini italiani) che abbiano meno di diciotto anni o più di sessantacinque anni di età. È inoltre consentito l'ingresso gratuito a gruppi o comitive di studenti di scuole, statali e non statali, non solo italiane ma anche di altri Paesi dell'Unione europea. Ancora, è estesa la disciplina dell'ingresso gratuito ai docenti ed agli studenti delle università statali delle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, nonché ai docenti ed agli studenti delle Accademie di belle arti.

Da ultimo, è stabilita la riduzione del 50 per cento dell'importo del biglietto per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, nonché per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali. È infine previsto che le disposizioni sull'ingresso gratuito si applichino ai cittadini non facenti parte dell'Unione europea a condizione di reciprocità.

Rileva conclusivamente come lo schema risulti condivisibile nel suo impianto, posta l'esigenza di estendere la prospettiva europea anche all'ambito dei beni culturali museali. Sottolinea tuttavia l'opportunità di non limitare solo a taluni indirizzi universitari la disciplina dell'ingresso gratuito, rifuggendo così da una logica frammentaria ed eccessivamente

subalterna ad una settorialità degli interessi. Per questo profilo, pertanto, è auspicabile una modifica delle disposizioni recate dallo schema in esame, che per le rimanenti sue disposizioni è invece apprezzabile, nell'auspicio di una sempre maggiore e più convinta fruizione dei beni museali da parte dei cittadini e di un progressivo allargamento della consapevolezza critica, della quale i beni culturali siano vero momento di formazione, non già decorativo ornamento.

Il senatore ASCIUTTI concorda con l'esposizione del relatore, in particolare per quanto riguarda l'auspicata soppressione del riferimento ad alcuni specifici percorsi universitari ai fini delle agevolazioni per accedere ai monumenti e musei dello Stato.

Parimenti concorde con la prospettata eliminazione delle limitazioni recate dallo schema, ai fini del libero accesso di docenti e studenti di tutte le facoltà universitarie, si dichiara il senatore BEVILACQUA.

La Commissione indi – previa verifica da parte del PRESIDENTE del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento – approva la proposta del relatore di parere favorevole, con l'osservazione volta a sopprimere (alla lettera g) dell'articolo unico dello schema) il riferimento alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di fornitura dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore» (n. 507)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C07^a, 0055^o)

Il relatore DONISE illustra lo schema in titolo, volto a dare applicazione all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 («collegato» 1999). Quella disposizione legislativa ha dettato norme in materia di fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, nonché di fornitura di libri di testo, anche in comodato, agli studenti della scuola secondaria superiore. Ha inoltre previsto taluni requisiti, richiesti affinché gli studenti possano accedere a tale provvidenza, così come ha stanziato la somma di 200 miliardi per l'anno 1999. A tale impianto dispositivo dà ora attuazione lo schema in esame. Di questo, l'articolo 1 stabilisce i soggetti beneficiari, secondo criteri per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare dello studente individuati con l'articolo 2. L'articolo 3 definisce poi taluni profili procedurali, tra i quali è da rimarcare la scadenza, fissata per il 30 settembre 1999, entro la quale le regioni sono chiamate a trasmettere i piani di riparto dei fondi. Ove tali piani

non siano trasmessi, la legge n. 448 sopra citata prevede che le somme siano direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con quello della pubblica istruzione. Per questo riguardo, la Conferenza Stato-regioni fa presente l'opportunità che il termine sopra indicato sia dilazionato al 30 ottobre 1999, pur se la previsione recata dallo schema – egli di contro rileva – appare del tutto congrua.

Dopo avere sottolineato come i fondi sopra detti siano comunque da intendersi come aggiuntivi rispetto a quelli già attualmente erogati, ricorda altresì alcune osservazioni espresse nel parere sul presente schema formulato del Consiglio di Stato, il quale esorta a ricondurre anche formalmente alla volontà del Presidente del Consiglio la deliberazione circa la materia in esame e rileva come rimanga demandata alle attribuzioni delle regioni la regolamentazione dell'acquisizione dei libri da parte degli studenti, così come del pagamento ai librai. In effetti, per tale profilo – conclude il relatore – potrebbe essere opportuna una maggiore definizione da parte dello schema, soprattutto ove e fin quando non sia approvata una specifica normativa da parte delle regioni. Il parere ch'egli propone è ad ogni modo favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore ASCIUTTI chiede chiarimenti sulle modalità di determinazione del reddito annuo equivalente, esprimendo altresì perplessità per la detrazione prevista all'articolo 2, comma 3, lettera *a*) dello schema, per quanti risiedano in abitazioni in locazione: il fatto di risiedere in una abitazione in affitto non è necessariamente indice di basso reddito. Ribadisce poi le perplessità già manifestate in passato sull'istituto del comodato per i manuali scolastici, a suo avviso vera aberrazione, poiché il possesso dei libri riveste di per sé un valore culturale.

Il senatore MONTICONE concorda con le valutazioni positive del relatore sullo schema di decreto, del quale sottolinea il grande rilievo sociale. Chiede un chiarimento circa la spettanza a decidere sulla gratuità totale o parziale della fornitura dei libri.

Il senatore BEVILACQUA pone lo stesso quesito, dichiarando poi di ritenere del tutto insufficiente la previsione relativa agli alunni riconosciuti con handicap grave.

Il senatore TONIOLLI, nel concordare con i rilievi del senatore Asciutti, rileva che le agevolazioni sono connesse esclusivamente a criteri di reddito, mancando ogni valutazione relativa al merito scolastico degli alunni destinatari dei benefici. Il riferimento ad un tetto reddituale per i nuclei familiari, poi, rischia di comportare conseguenze ingiuste per le famiglie che si trovano al margine del suddetto limite di reddito.

Il senatore MASULLO, nell'associarsi al giudizio del relatore, richiama le preoccupazioni espresse dalle associazioni dei librai, cui po-

trebbe sovvenirsi modificando il comma 5 dell'articolo 3 nel senso di precisare che lo sconto ivi previsto è effettuato dai librai.

Anche la senatrice MANIERI manifesta consenso con il relatore, esprimendo in particolare apprezzamento per i parametri adottati, propri di un intervento che si inquadra nel sistema del *welfare*, con specifico riferimento al reddito minimo familiare – invero prossimo alla soglia della povertà – e alle famiglie numerose. Anche la distribuzione dei fondi fra le regioni, effettuata alla luce della percentuale di famiglie a basso reddito presenti in ciascuna, merita un giudizio pienamente favorevole. Infine, invita il Governo a non modificare i tempi di attuazione del provvedimento, ancorché molto serrati, se si intende conseguire gli obiettivi voluti.

Il senatore MARRI concorda nel giudizio negativo del senatore Asciutti sul comodato dei libri, osservando che sarebbe preferibile incentivare il loro acquisto attraverso misure che possano calmierarne i prezzi, così come avviene per le scuole elementari.

La senatrice PAGANO sottolinea come il decreto in esame debba collocarsi all'interno dei limiti insuperabili di un quadro legislativo definito dal «collegato» del 1999 e di uno stanziamento di soli 200 miliardi. D'altra parte, proprio la norma sui libri di testo del «collegato» ha rappresentato un significativo progresso rispetto al passato, ampliando il beneficio della fornitura totalmente o parzialmente gratuita dei libri di testo a tutta la fascia dell'obbligo. Per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, la scarsità dei fondi disponibili ha consentito di prevedere per ora solo il comodato. Non vi è dubbio comunque – conclude – che si debba proseguire ulteriormente lungo la strada imboccata.

Dopo una osservazione del senatore RESCAGLIO, il quale rileva come i prezzi dei libri di testo potrebbero essere ridotti ove gli editori limitassero il numero delle copie diffuse in omaggio, replica il sottosegretario DELFINO. Avverte in primo luogo che il Ministero sta lavorando per fornire una risposta positiva ad alcune questioni segnalate dal relatore e – per quanto riguarda la soglia di reddito – fa presente che il suo livello e le modalità di determinazione della situazione economica equivalente sono stati definiti sulla base delle indicazioni della Commissione povertà operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Si dichiara comunque disponibile a verificare l'applicabilità di taluni rilievi emersi nel dibattito.

Quanto alla gratuità totale o parziale, la scelta spetta alle regioni, costituzionalmente competenti in materia di diritto allo studio, sulla base delle risorse disponibili e del numero dei beneficiari. Concorda poi sull'esigenza di rispetto, da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati, dei termini sia pur stringenti indicati nello schema di decreto. Il comodato dei libri nelle scuole secondarie superiori – aggiunge – è un primo intervento; conclude infine che il Governo, con il suo provvedimento, non intende affatto turbare un settore importante come quello delle

librerie, ma tenta di favorire il più ampio numero di destinatari con risorse limitate.

Il relatore DONISE propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole, con osservazioni relative agli alunni handicappati e all'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 5, onde sovvenire ai timori dei librari.

Previa verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, e dopo che i senatori ASCIUTTI e BEVILACQUA hanno annunciato l'astensione rispettivamente dei Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale, la proposta del relatore, posta ai voti, è approvata.

Schema di decreto ministeriale recante: «Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola» (n. 505)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449: esame e rinvio)
(R139 b00, C07^a, 0056^o)

Il relatore RESCAGLIO riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo, facendo presente che esso si è reso necessario per dare compiuta attuazione all'articolo 40 del provvedimento «collegato» 1998 (legge 27 dicembre 1997, n. 449). Tale articolo prevede che, alla data del 31 dicembre 1999, il personale del comparto scuola sia ridotto del 3 per cento rispetto a quello in servizio alla medesima data del 1997. Nel luglio del 1998, con due decreti interministeriali, furono conseguentemente definiti gli organici alle due date suddette e furono indicati i criteri e le modalità necessari per realizzare la riduzione voluta. Il testo in esame si è reso necessario al fine di raggiungere effettivamente la riduzione prevista per il 31 dicembre del corrente anno. Esso reca quindi un complesso di norme e di tabelle, la cui applicazione comporterà varie conseguenze di diverso segno, che il relatore riassume nei seguenti termini. Le dotazioni organiche del personale amministrativo ed ausiliario dei circoli didattici, degli istituti tecnici e professionali, dei convitti ed educandati saranno ridotte di circa 7.000 posti. Le dotazioni organiche del personale amministrativo ed ausiliario delle scuole saranno invece incrementate di 2.650 posti. Nella distribuzione territoriale delle dotazioni per il personale docente delle scuole materne, elementari e medie vi sarà un riequilibrio territoriale, che terrà conto delle zone svantaggiate per condizioni socio-economiche ed orogeografiche, con un aumento di posti rispetto all'organico previsto dai decreti del 1998 ma una diminuzione rispetto a quelli dell'anno scolastico attuale.

Il relatore fornisce quindi analitici elementi sulla evoluzione nelle dotazioni organiche del personale docente nella scuola materna, menzionando in particolare l'emergere di una nuova domanda di scolarizzazione per l'inserimento dei bambini extracomunitari. Quanto agli organici del personale educativo ed ATA dei convitti e degli educandati, le scelte

di razionalizzazione compiute dal Ministero comportano la nota dolente di un contenimento degli organici pari a circa 200 posti per il personale educativo e 250 posti per il personale ATA. Nell'istruzione secondaria superiore si sono prodotti alcuni fatti nuovi che comportano, in generale, un maggiore orario di apertura degli istituti rispetto al passato; anche l'attuazione dell'autonomia comporterà una maggiore presenza del personale scolastico. Il relatore prosegue quindi nella illustrazione delle previsioni relative all'organico degli assistenti amministrativi nei circoli didattici e a quello degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, ove si prevede un incremento di circa 900 posti. Infine si sofferma sul problema dell'utilizzazione del personale docente in esubero: si tratta di un nodo non ancora risolto in maniera soddisfacente, dal momento che nell'anno scolastico in corso, su 14.580 docenti in eccedenza si è ottenuto un indice di reimpiego del 33 per cento. Se a tale insoddisfacente risultato può avere concorso la riluttanza di tali docenti ad essere utilizzati in altri insegnamenti, va peraltro sottolineato – conclude il relatore – il contributo che molti di loro hanno offerto operando per il sostegno agli alunni handicappati.

Infine, su proposta del senatore ASCIUTTI, che segnala la necessità di un approfondimento, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta della settimana prossima.

La seduta termina alle ore 16,20.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 662-703-1376-1411-2965**

Art. 1.

(Stato giuridico)

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore, fermo restando che nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto al punto 2.6 della predetta Intesa.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell'ambito

dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 3.

(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4. dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento sulla preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal provveditore agli studi d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del provveditore agli studi, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un'altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa col medesimo Ordinario.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità, e che non fruisca della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

4. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare la disponibilità per le operazioni di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali)

1. Il primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell'insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3.

2. Il programma d'esame del primo concorso sarà volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n. 5, lettera c), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121.

EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2881

Art. 2.

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

2.4

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1» inserire le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

2.5

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 7, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché con altri soggetti pubblici e privati».

2.6

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: «formazione tecnico-superiore» con le seguenti: «formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,».

2.7

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 8, lettera d), sostituire le parole: «fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, o di altre specifiche norme in materia,» con le seguenti: «fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore,».

2.8

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 8, lettera e), premettere le seguenti parole: «possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una».

2.1ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 8, lettera e), sostituire le parole: «che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione» con le seguenti: «che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione».

2.9ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 8, lettera f), dopo le parole: «formazione tecnica superiore» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

2.10ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 8, lettera g), dopo le parole: «facoltà di convenzionamento» inserire le seguenti: «, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione,».

2.2ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 8, lettera h), dopo le parole: «facoltà di convenzionamento» inserire le seguenti: «, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione,».

2.3ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 8, lettera i), sostituire le parole: «nonché le università» con le seguenti: «nonché strutture delle università».

2.11ASCIUTTI, *relatore*

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.2ASCIUTTI, *relatore*

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.»

3.1

ASCIUTTI, *relatore*

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8 – 1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il perseguimento delle finalità della presente legge è realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione».

8.1

ASCIUTTI, *relatore*

Art. 9.

Al comma 2, dopo le parole: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge» inserire le seguenti: «, comprensivo dei costi per la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d), nonché all'articolo 4, comma 3,».

9.1

ASCIUTTI, *relatore*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

306ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Fabris, per i trasporti e la navigazione Angelini e per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Rispondendo all'interrogazione n. 3-02930, il sottosegretario FABRIS osserva che sul disastro del traforo del Monte Bianco sono state insediate due Commissioni amministrative di inchiesta, una da parte francese e l'altra da parte italiana, le quali lavorano insieme dallo scorso mese di maggio, con il compito di predisporre un rapporto comune, che è stato stilato nel mese di giugno. Ad esso sono stati allegati due rapporti nazionali. Il documento in questione illustra le circostanze della tragedia, senza individuare responsabilità specifiche da parte degli operatori o negligenze nelle operazioni di soccorso, sulle quali si esprimerà la Magistratura. Nel rapporto si suggerisce il ricorso alla simulazione attraverso calcoli matematici come metodo per individuare i possibili regimi di ventilazione da applicare nel traforo all'atto della sua riapertura. Nella seconda parte, il rapporto indica, in ben 41 raccomandazioni, le condizioni da tener presente nella riapertura e nell'esercizio del traforo in condizioni di sicurezza. Tali raccomandazioni riguardano in particolare la creazione di un Comitato tecnico di sicurezza, nonché di una Direzione unica di esercizio e di una Direzione tecnica. Altre raccomandazioni riguardano le attrezzature e gli impianti, gli interventi di ingegneria civile, la regolamentazione della circolazione, la revisione delle consegne di sicurezza, l'organizzazione dei mezzi di soccorso, l'infor-

mazione degli utenti nonché una nuova politica per la costruzione e la circolazione dei veicoli.

Il rapporto comune non entra nel merito dei costi e dei tempi necessari per la riapertura. Un'analisi di massima predisposta dalle due società concessionarie indica in 244 miliardi i costi per le riparazioni e le migliorie.

Nel loro recente incontro a Courmayeur, comunque, i Ministri competenti dei due Paesi hanno espresso la convinzione che la riapertura non potrà avvenire se non in condizioni di elevati livelli di sicurezza e comunque la riapertura stessa dovrà essere messa in opera entro l'autunno del 2000 al fine di non penalizzare più a lungo i rapporti economici tra i due Paesi. A tal fine i Ministri hanno concordato misure comuni.

In merito ad altri quesiti contenuti nell'interrogazione, il sottosegretario Fabris precisa che è allo studio del Consiglio superiore dei lavori pubblici una normativa specifica per i tunnel stradali, mentre per le merci pericolose gli uffici del Ministero dei lavori pubblici e di quello dei trasporti stanno predisponendo una direttiva *ad hoc*. Infine, in tempi brevi si provvederà ad inserire un rappresentante della regione Valle d'Aosta nella Commissione intergovernativa che, in base al trattato italo-francese, dovrà approvare i progetti ed i regolamenti di circolazione all'interno del traforo.

Replica il senatore DONDEYNAZ, il quale si dichiara soddisfatto per la esauriente risposta del Sottosegretario limitandosi solo ad osservare che avrebbe preferito che essa si fosse svolta con maggiore rapidità.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» (n. 497)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, e 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C08ª, 0033ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Non essendovi ulteriori interventi in discussione generale, replica brevemente il relatore VEDOVATO, il quale osserva che la questione posta dal senatore Carpinelli è degna di rilievo, anche se non può trovare la soluzione idonea in questo provvedimento.

Il sottosegretario ANGELINI ringrazia la Commissione per la celebrità con la quale sta esaminando il provvedimento e precisa che il Mini-

stero si sta impegnando per definire la soluzione più idonea del problema dell'applicazione dell'IVA.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448» (n. 494)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0034ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel prosieguo della discussione generale, interviene il senatore VERALDI il quale ritiene che occorra un ripensamento dei criteri di riparto, che, così come indicati nel provvedimento, non tengono conto delle difficoltà orografiche del Mezzogiorno e soprattutto della Calabria ove, ad esempio, occorrono ben 30 ripetitori per coprire il 70 per cento di un bacino di utenza di 2 milioni di abitanti.

Il senatore BALDINI ritiene che il provvedimento meriti un più approfondito esame e a tale riguardo chiede che si svolga una audizione della Federazione delle radiotelevisioni (FRT).

Il senatore RAGNO chiede che i criteri di riparto tengano in maggior conto le problematiche del Mezzogiorno.

Il senatore BOSI ritiene che il provvedimento contenga degli aspetti tecnici che debbono essere meglio esaminati e a tale riguardo una audizione dell'associazione delle emittenti locali appare utile ed opportuna.

Conclusosi il dibattito, replica il relatore FALOMI, il quale ricorda che il merito principale del provvedimento in esame è quello di aver individuato criteri di facile applicazione evitando perciò di cadere nell'errore di precedenti provvedimenti che hanno riguardato questa materia, che si sono rivelati inattuabili. È chiaro che il criterio scelto privilegia la logica della razionalizzazione del sistema nazionale, che, come è noto, si caratterizza per l'eccessiva proliferazione di emittenti locali. Dichiara comunque di condividere l'esigenza di tener conto delle diverse orografie e capacità di segnale, salvo valutare tecnicamente come introdurre tali nuovi criteri. A suo giudizio, comunque, considerando le emittenti locali come imprese che contribuiscono allo sviluppo di determinate aree, si potrebbe tener conto, appunto, anche delle capacità di sviluppo che le emittenti stesse rivestono nelle varie regioni.

Il sottosegretario LAURIA ricorda la situazione abnorme del nostro Paese, che ha un numero di emittenti locali assolutamente atipico rispet-

to al resto del mondo. Il provvedimento cerca di razionalizzare il sistema senza peraltro penalizzare questa interessante realtà imprenditoriale. Ricorda che sono stati anche introdotti incentivi per agevolare eventuali fuoriuscite non traumatiche dal settore. Il Governo non si oppone certo, comunque, a valutare ulteriori criteri che la Commissione intendesse suggerire nel parere, quali quello delle condizioni orografiche.

La Commissione conviene infine sulla opportunità di effettuare brevi audizioni informali delle associazioni delle emittenti locali, da svolgersi nella mattina di martedì 20 luglio prossimo. A tal fine, il presidente Petruccioli provvederà a chiedere al Presidente del Senato una proroga di dieci giorni per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara (n. 110)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)
(C014 078, C08ª, 0021ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, dottor Franco Andrei, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori BALDINI, CARPINELLI ed ERROI e di astensione del senatore BOSI, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, BOSI, CARPINELLI, DONDEYNAZ (in sostituzione del senatore Rigo), ERROI, FALOMI, LO CURZIO, PETRUCCIOLI, RAGNO, SARTO, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta di parere risulta approvata con 14 voti favorevoli ed una astensione.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

275ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CORTIANA

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3246-570-2084-B) *Disciplina delle «strade del vino»*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri, Poli Bortone ed altri, Simeone, Peretti, Malagnino ed altri, modificato dal Senato in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Uccielli, Ferrante ed altri, e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 6 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 6 luglio si è conclusa la discussione generale, con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e che non sono stati presentati emendamenti al testo. Ricorda inoltre che le Commissioni 1ª e 5ª hanno espresso parere rispettivamente non ostativo e favorevole.

Precisa quindi che, in base a quanto previsto dall'articolo 104 del Regolamento, porrà in votazione esclusivamente gli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il presidente Cortiana, accertata la presenza del numero legale per deliberare ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, avverte che porrà in votazione l'articolo 1 con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

La Commissione, con separate votazioni, all'unanimità, approva l'articolo 1 con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, l'arti-

colo 3 con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati e l'articolo 4 con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte che porrà in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore CUSIMANO, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, preannuncia un voto favorevole sul provvedimento in discussione, che costituisce uno strumento importante e necessario per promuovere, attraverso l'istituzione e il riconoscimento delle strade del vino, le produzioni agroalimentari tipiche.

Il senatore PREDA preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo su un provvedimento che costituisce, a suo avviso, la prima delle iniziative legislative da approvare per valorizzare le produzioni agroalimentari tipiche «di nicchia». Nel richiamare la positiva esperienza sviluppata in tale campo dalla Francia, fa osservare che anche un recente studio del CNEL, di prossima distribuzione, ha identificato una serie di strumenti per valorizzare le produzioni tipiche e di qualità; rivolge infine un ringraziamento al relatore che ha saputo portare positivamente in porto un provvedimento, che ha conosciuto un *iter* assai complesso.

Il senatore LAURIA dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ribadendo la valutazione positiva già effettuata in sede di seconda lettura, nella consapevolezza che l'istituzione e la diffusione delle strade del vino sarà sicuramente utile per diffondere la conoscenza dei prodotti nazionali.

Il senatore BETTAMIO, a nome di Forza Italia, preannuncia una valutazione positiva sul provvedimento che costituisce uno strumento importante sul piano economico non solo per il settore vitivinicolo ma anche per gli altri settori in cui vengono realizzate produzioni tipiche.

Il presidente CORTIANA, nell'associarsi alle valutazioni positive, richiama l'attenzione sulla opportunità di valorizzare le produzioni tipiche e «di nicchia» che, come per il settore dell'olio, assumono non solo valenza culturale e sociale, ma acquistano rilevanza anche sul piano economico, tenuto conto che l'istituzione delle strade del vino potrà incentivare anche il turismo ed altre attività collegate. Si associa infine ai ringraziamenti al relatore che si è personalmente impegnato per agevolare l'*iter* assai complesso del provvedimento.

La Commissione all'unanimità approva quindi il disegno di legge nel suo complesso.

SULLA SITUAZIONE DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO
(A007 000, C09ª, 0126ª)

Il senatore RECCIA richiama l'attenzione della Commissione sulla grave crisi che ha colpito il settore dei frutticoltori del casertano, per la mancanza di adeguati sbocchi di commercializzazione, con conseguenti

gravi danni economici per le aziende coltivatrici, per i redditi degli agricoltori e sul versante dell'occupazione. Richiama in particolare l'attenzione del rappresentante del Governo sull'esigenza di assumere le opportune iniziative, anche con gli altri livelli di governo competenti, per adottare interventi immediati ed urgenti per la soluzione di tale grave situazione.

Il senatore PREDÀ, nell'associarsi alla valutazione del senatore Reccia sulla gravità della crisi in atto non solo nel comparto frutticolo, ma anche nel comparto orticolo, informa di aver presentato in data odierna una interrogazione in Commissione per conoscere le misure che il MIPA intende adottare al fine di prevedere un tempestivo utilizzo del finanziamento di 150 miliardi (previsto dal regolamento comunitario 3816/92, da utilizzare entro il 31 dicembre 2000), per incrementare l'insufficiente dotazione finanziaria del settore. Nel precisare l'urgenza di provvedere a tutti i necessari adempimenti, segnala che lo stato di crisi del settore ortofrutticolo interessa, oltre che l'Italia, anche la Francia e la Spagna, auspicando iniziative unitarie di tali paesi a difesa dei produttori. Chiede che il Governo fornisca una risposta urgente a tale interrogazione.

Il senatore MINARDO, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Reccia, sollecita ugualmente una risposta urgente ad alcune interrogazioni (con svolgimento in Commissione) vertenti anche sulla crisi del comparto ortofrutticolo.

Il presidente CORTIANA, nel ringraziare i senatori intervenuti per aver sollevato questioni di grande rilievo, precisa che esse potranno essere affrontate nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta di domani.

Il sottosegretario FUSILLO prende atto delle richieste avanzate impegnandosi ad approfondire le problematiche sollevate.

IN SEDE REFERENTE

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 luglio scorso.

Il presidente CORTIANA ricorda che nella seduta pomeridiana dell'8 luglio erano stati illustrati tutti gli emendamenti presentati fino all'articolo 5. Propone pertanto di proseguire nell'illustrazione degli emendamenti. Peraltro, per consentire ad alcuni dei presentatori

degli emendamenti successivi all'articolo 5 di intervenire ai lavori, propone di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 16.

Il presidente CORTIANA, tenuto conto di quanto testé convenuto informalmente dai rappresentanti dei Gruppi e che alla seduta di domani è prevista la partecipazione dello stesso ministro De Castro in relazione ai chiarimenti richiesti in ordine al provvedimento in esame e tenuto altresì conto della esigenza di procedere alla riunione della Sottocommissione pareri per l'espressione del parere sull'A.S. 4128 (già calendarizzato dall'Assemblea per la seduta odierna), propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione conviene.

*SULLA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLA COMPENSAZIONE SUL
REGIME DELLE QUOTE LATTE*

(A007 000, C09ª, 0126ª)

Il senatore BIANCO informa la Commissione di aver richiesto, con lettera al ministro per le politiche agricole De Castro, che i dati complessivi relativi alle compensazioni del regime delle quote latte 1995-1996 e 1996-1997 (di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 118 del 1999, di conversione del decreto-legge n. 43 del 1999) siano messi a disposizione, su base informatica direttamente fruibile, anche dei componenti della Commissione agricoltura del Senato, e ciò al fine di consentire al Parlamento di avere una visione d'insieme dello stato di attuazione delle disposizioni approvate in via legislativa.

Il presidente CORTIANA informa che anche tale questione potrà essere ulteriormente affrontata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 14 LUGLIO 1999

255ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
PALUMBO

Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BERSANI e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero MORGANDO.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10ª, 0028ª)

Il presidente PALUMBO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulle tariffe RC auto
(R046 003, C10ª, 0009ª)

Il presidente PALUMBO ricorda che la Commissione ha già svolto, sull'argomento in titolo, specifici approfondimenti, ascoltando il parere dei rappresentanti degli organismi competenti e delle categorie interessate. Dà quindi la parola al Ministro dell'industria per lo svolgimento delle sue comunicazioni.

Il ministro BERSANI precisa che, a partire dal 1995, con la liberalizzazione del settore, si è aperta una fase di transizione che non può

considerarsi ancora conclusa. La situazione complessiva non può essere, infatti, giudicata soddisfacente.

Ricorda che una prima indagine affidata all'ISVAP, nel primo anno di liberalizzazione, aveva verificato il prodursi di incrementi delle tariffe RC auto fino ad un massimo del 18 per cento e che tali variazioni erano state giustificate dalla considerevole compressione delle stesse tariffe nel periodo precedente. Tuttavia, dagli incrementi non è scaturita una soluzione complessiva della situazione deficitaria del settore, anche se già in questa prima indagine furono rilevati, in chiave positiva, alcuni elementi di personalizzazione delle polizze. I risultati dell'indagine furono anche inviati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che non rilevò la presenza di accordi lesivi della concorrenza.

Una successiva indagine fu svolta nel 1996: da essa risultò un incremento medio delle tariffe pari al 9,6 per cento ed una tendenza alla ulteriore diversificazione delle polizze, anche con riferimento al sistema delle garanzie assicurative. L'indagine condotta nel 1997 ha poi verificato un incremento medio delle tariffe nell'ordine del 6,6 per cento. Nel corso di tali anni l'Autorità per la concorrenza e il mercato ha confermato l'assenza di accordi di cartello.

Fa presente che, in seguito alle preoccupazioni emerse negli scorsi mesi su possibili ulteriori aumenti delle tariffe, è stata attuata dall'ISVAP una nuova indagine da cui è risultata una lievitazione delle tariffe pari a circa il 10 per cento medio. L'ISVAP ha anche formulato alcune valutazioni condivise dal Ministero in ordine alla staticità delle imprese, soprattutto nel campo della innovazione dei prodotti assicurativi e alla esclusività del sistema della distribuzione.

Il Ministro precisa, quindi, che anche in presenza di tale situazione deve essere confermata la scelta, fatta propria dagli organismi dell'Unione europea, della liberalizzazione delle tariffe e delle condizioni di polizza. Occorre operare, tuttavia, per realizzare il pieno dispiegarsi del mercato e per garantire ai consumatori una completa conoscenza delle possibili opzioni, al fine di rendere consapevoli le scelte individuali.

Si sofferma, quindi, su taluni aspetti su cui appare opportuno realizzare interventi di razionalizzazione e di trasparenza. Per quanto riguarda il danno biologico, ritiene che esso rappresenti un problema reale del settore, come dimostra il divario esistente tra i dati relativi all'Italia e quelli degli altri Paesi europei, nonché le differenziazioni riscontrabili anche tra le diverse aree del Paese. Il Governo ha quindi ritenuto di presentare un disegno di legge delega volto a stabilire criteri predefiniti per la valutazione del danno, anche allo scopo di affrontare gli effetti negativi derivanti da abitudini consolidate e di eliminare possibili alibi per le aziende.

Con riferimento alla necessità di garantire un'adeguata informazione agli utenti, è stata avviata una specifica attività di analisi presso il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti con l'obiettivo di affermare principi di trasparenza e comunicazione. È stato calcolato che, in linea teorica, sono attivabili circa due milioni di profili tariffari diversi: da ciò deriva una obiettiva difficoltà di scelta per i consumatori, anche considerando il carattere esclusivo del rapporto di agenzia. È quindi

opportuno operare una semplificazione, verificando la praticabilità di una tariffa base su cui poi costruire un sistema di personalizzazione delle polizze.

Per ciò che concerne la conoscenza dell'andamento del settore, occorre poi estendere le analisi già condotte dai diversi organismi competenti, a cominciare dall'ISVAP e dall'ISTAT, puntando anche ad acquisire dati esaurienti sulla qualità dei servizi resi.

Ribadisce, quindi, che il Governo è impegnato su un complesso di azioni che dovranno in tempi brevi intervenire sul ruolo degli agenti, sul danno biologico, sulle possibili tariffe base (da pubblicizzare, eventualmente, anche attraverso obblighi di comunicazione) e su una adeguata campagna informativa che consenta agli utenti una piena conoscenza delle possibilità offerte dal mercato. È essenziale che a tali impegni dei pubblici poteri si affianchi anche un'autonoma iniziativa delle aziende di assicurazione, affinché possano rimuoversi le difficoltà oggi riscontrabili nel rapporto tra assicurazioni e pubblica opinione. Ritiene che ciò sia interesse delle stesse aziende, anche nella prospettiva di un crescente rilievo del settore, a cui dovranno essere affidati compiti ulteriori ed inediti.

Intervengono sulle comunicazioni del ministro Bersani, i senatori DEMASI, DE LUCA Athos, GAMBINI e MUNGARI.

Il senatore DEMASI, nel prendere atto di quanto affermato dal Ministro, si sofferma sulla qualità del servizio assicurativo, sottolineando il permanere di ritardi e disfunzioni soprattutto in talune aree del Mezzogiorno. Stigmatizza, in proposito, la decisione assunta da talune compagnie di ritirarsi da territori considerati a rischio, affermando che la obbligatorietà della assicurazione per la responsabilità civile auto non consente di creare vuoti territoriali.

Per quanto riguarda il danno biologico, ritiene che il problema, pur reale, sia stato oggetto di una eccessiva enfaticizzazione. Occorrerebbe, piuttosto, migliorare la gestione dei sinistri, operando con sollecitudine e diligenza, abbreviando i tempi di liquidazione dei danni, senza scaricare le responsabilità sulla distribuzione. Si chiede per quale ragione non siano stati utilizzati gli strumenti vigenti per controllare il settore, dato che le informazioni sull'incremento delle tariffe sono conosciute da tempo. Il vero problema, però, è la copertura della responsabilità civile in una situazione fortemente mutata rispetto ai tempi in cui fu approvata la legge sulla obbligatorietà. Chiede al Ministro di esprimere il proprio avviso sulla ipotesi di riformare la legge.

Il senatore DE LUCA Athos, nell'apprezzare le dichiarazioni del Ministro, sottolinea l'esigenza di intervenire urgentemente per realizzare condizioni di effettiva trasparenza del settore assicurativo. Diversamente da quanto è accaduto in altri campi, non sono rinvenibili, per le assicurazioni, segnali significativi di una inversione di tendenza che rimuova le chiusure e le difficoltà cui sono sottoposti gli utenti. Cita a titolo di esempio la gestione delle perizie.

Ritiene che la situazione non sia più sostenibile, come è dimostrato anche dai dinieghi opposti in talune circostanze alla richiesta di coperture assicurative considerate dalle aziende troppo rischiose. Occorre, quindi, sollecitare tutti gli organi competenti ad affrontare in modo efficace i problemi aperti.

Il senatore GAMBINI concorda con la valutazione non positiva che è stata formulata dal Ministro sui risultati raggiunti in seguito alla liberalizzazione del settore. Ritiene che un tassello importante della riforma debba essere quello relativo alla rete di distribuzione e ricorda che la Commissione ha approvato recentemente un disegno di legge finalizzato, sostanzialmente, a superare il carattere esclusivo del mandato degli agenti. Ciò appare in linea anche con quanto indicato dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Sottolinea, successivamente, che la liberalizzazione delle tariffe non è stata accompagnata da una idonea azione di tutela della concorrenza. Basti ricordare, in proposito, le complicazioni burocratiche cui è sottoposto l'utente che sia intenzionato a cambiare compagnia di assicurazione. Occorre, pertanto, rimuovere tali ostacoli incrementando anche i parametri su cui costruire le tariffe, con l'obiettivo di giungere ad una effettiva personalizzazione delle polizze. Condivide la proposta di puntare a una tariffa base di riferimento, ma è altrettanto essenziale migliorare il sistema di personalizzazione attraverso criteri innovativi, quali ad esempio la percorrenza chilometrica. Considera indispensabile una maggiore incisività dell'azione dell'ISVAP.

Il senatore MUNGARI ricorda che la gestione delle tariffe operata prima del 1995 dal Comitato interministeriale dei prezzi aveva determinato un livello molto contenuto delle stesse tariffe con la conseguenza di creare condizioni di grave difficoltà per molte compagnie. È probabilmente da ricondurre a ciò la crisi gestionale di circa 70 aziende, per le quali si è dovuto ricorrere alla liquidazione coatta amministrativa, con effetti estremamente negativi innanzitutto per gli assicurati.

È evidente, quindi, che nei primi anni successivi alla liberalizzazione siano stati registrati, in funzione di recupero, incrementi anche rilevanti delle tariffe. Va considerato, inoltre, che in Italia è riscontrabile uno dei più alti indici di incidenti stradali in rapporto alla intensità del traffico e un livello molto elevato dei risarcimenti dei danni. Ciò è dovuto anche alla considerevole presenza di frodi e alle conseguenze e anomalie del danno biologico, su cui ricorda di aver presentato da tempo un disegno di legge volto a regolamentare la materia.

Considera di fondamentale importanza sottoporre a monitoraggio l'utilizzazione delle riserve tecniche da parte delle aziende, allo scopo di verificare la loro entità in relazione al livello effettivo dei risarcimenti, mentre esprime un giudizio assolutamente negativo sul disegno di legge relativo agli agenti approvato recentemente dalla Commissione. Si tratta di un testo in cui prevalgono le istanze corporative e fortemente segnato da connotazioni statalistiche. Si augura che nel corso del successivo *iter* i Gruppi parlamentari che hanno sostenuto tale proposta assumano un

diverso orientamento, anche perché se l'obiettivo è quello di rendere plurimandatario il rapporto di agenzia, esso può essere raggiunto anche senza utilizzare lo strumento legislativo, che non dovrebbe intervenire nel rapporto tra imprenditori.

Replica, quindi, agli intervenuti il ministro BERSANI, il quale, dopo aver riconosciuto che nei primi anni successivi alla liberalizzazione delle tariffe era forse inevitabile un incremento delle stesse derivante dalla situazione che si era determinata precedentemente, osserva che la necessità di intervenire per affrontare i diversi problemi aperti nel settore è dimostrata dalla generale insoddisfazione che si riscontra sia negli utenti che nelle stesse compagnie di assicurazione. Se appaiono fondate le critiche provenienti dalle associazioni dei consumatori relativamente alle difficoltà di scelta, alla scarsa personalizzazione e agli incrementi tariffari cui non corrisponde un miglioramento dei servizi, è anche vero che sono riscontrabili esigenze obiettive di bilancio cui le compagnie di assicurazione devono far fronte.

Ritiene che la gran parte degli elementi di analisi e delle valutazioni emerse nel corso della discussione siano ampiamente condivisibili. Anche per tali considerazioni, è necessario non indulgere a decisioni affrettate o semplicistiche, ma considerare il quadro d'insieme che si delinea, ampliando anzi gli elementi di conoscenza attraverso il coinvolgimento degli organismi competenti.

Considera utile il suggerimento di sottoporre a monitoraggio l'utilizzazione delle riserve tecniche, non escludendo, peraltro, l'ipotesi di riformare la legge sulla obbligatorietà della responsabilità civile per il settore auto: occorre al riguardo, tuttavia, valutare con attenzione in quale direzione si debba intervenire. L'obiettivo di fondo è, a suo giudizio, quello di determinare le condizioni di un circuito virtuoso basato sulla responsabilizzazione degli utenti e sulla trasparenza del settore. Si impegna, infine, a riferire alla Commissione sugli sviluppi attuativi delle linee di intervento che ha delineato.

Quindi il Presidente dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(4128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio 1999.

Il presidente PALUMBO, prendendo atto che non vi sono richieste di interventi in discussione generale, invita i presentatori degli emendamenti ad illustrarli.

Il senatore CAZZARO illustra l'emendamento 1.1, finalizzato a prorogare di ulteriori sei mesi la Cassa integrazione guadagni per i lavoratori di aziende interessate da procedure concorsuali, in attesa di un loro reimpiego in altre attività. Preannuncia la propria disponibilità a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, qualora il Governo si impegni a introdurre la proroga in altro provvedimento legislativo.

Il senatore MUNGARI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il senatore WILDE ritiene che attraverso uno specifico ordine del giorno dovrebbe essere chiarito che i commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 1 sono riferiti alle imprese e non esclusivamente alle industrie alimentari.

Il sottosegretario MORGANDO invita al ritiro degli emendamenti presentati, dichiarando che il Governo è disponibile a inserire il contenuto dell'emendamento 1.1 in altro provvedimento legislativo.

Il senatore CAZZARO ritira quindi l'emendamento 1.1, trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148,

impegna il Governo

ad emanare in via d'urgenza una disposizione di proroga dei trattamenti di CIGS dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato l'attività ovvero siano state interessate da procedure concorsuali, in attesa di un loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio.

(0/4128/1/10)

CAZZARO

Il senatore MUNGARI, dopo aver ritirato gli emendamenti 1.2 e 1.3, osserva che sarebbe opportuno chiarire il valore giuridico della formulazione, cui si è riferito anche il senatore Wilde, contenuta ai commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 1. A suo avviso, potrebbe essere introdotta una correzione di carattere formale volta ad evitare dubbi interpretativi.

Il sottosegretario MORGANDO ritiene che, se l'obiettivo è quello di chiarire che tra le industrie alimentari devono considerarsi ricomprese anche quelle artigiane, esso può essere perseguito attraverso l'approvazione di un ordine del giorno interpretativo.

Il senatore WILDE illustra quindi il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148 ritiene che all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter la formulazione «industrie alimentari» debba intendersi comprensiva delle imprese artigiane.

(0/4128/2/10)

WILDE

Con l'avviso favorevole del relatore Maconi e del Governo, e previa verifica della sussistenza del numero legale, gli ordini del giorno 0/4128/1/10 e 0/4128/2/10 sono accolti.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C10ª, 0051ª)

Il senatore DEMASI chiede che la Commissione proceda ad una audizione del rappresentante del Governo competente, in relazione alle preoccupazioni, fortemente avvertite dal Gruppo di Alleanza nazionale, derivanti dalle conseguenze del processo di decentramento avviato dalla legge n. 59 del 1997. Appare indispensabile, infatti, con riferimento alle materie di competenza della Commissione, compiere una valutazione della capacità delle regioni di far fronte alle rilevanti competenze trasferite ed individuare gli strumenti di potenziamento delle strutture regionali che appare necessario utilizzare.

Il presidente PALUMBO prende atto di tale richiesta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALUMBO avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani 15 luglio alle ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4128**Articolo 1.**

Al comma 2-bis, dopo le parole: «con un numero massimo di dipendenti» inserire le seguenti: «addetti alle attività successive alla raccolta del prodotto».

1.2

BETTAMIO

Al comma 2-ter, dopo le parole: «con un numero massimo di dipendenti» inserire le seguenti: «addetti alle attività successive alla raccolta del prodotto».

1.3

BETTAMIO

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

«2-quater. »Possono essere prorogati fino a sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

1.1

CAZZARO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 14 LUGLIO 1999

365^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale CARON.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3512) *Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore*

(3739) *CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 luglio 1999.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3512, già assunto dalla Commissione come testo base, sui quali è stato espresso, nelle precedenti sedute, il parere del relatore e del rappresentante del Governo. Ricorda altresì che i predetti pareri devono essere ancora espressi sui subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dal relatore nella seduta del 20 maggio.

Si passa all'articolo 1.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione accoglie l'emendamento 1.20 e, con successive e distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8.

Aderendo ad invito rivoltagli dal PRESIDENTE, il senatore TAPPARO ritira il subemendamento 1.21/6.

Il PRESIDENTE dichiara quindi inammissibili i subemendamenti 1.21/4 e 1.21/5, – i cui proponenti sono temporaneamente assenti – poiché si tratta di proposte emendative volte a modificare non l'emendamento 1.21, bensì il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3512 e, come tali, sono, di fatto, emendamenti presentati successivamente alla scadenza del termine a suo tempo stabilito.

Il relatore GRUOSSO esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 1.21/1, 1.21/2 e 1.21/3 – che sono fatti propri dal senatore BATTAFARANO, stante l'assenza dei proponenti, al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza – e riformula l'emendamento 1.21 nel senso di sopprimere l'ultimo periodo.

Il sottosegretario CARON concorda con i pareri espressi dal relatore, nonché con la riformulazione dell'emendamento 1.21, ribadendo su di esso il parere favorevole già espresso.

Posti separatamente ai voti risultano quindi respinti i subemendamenti 1.21/1, 1.21/2 e 1.21/3, mentre risulta accolto l'emendamento 1.21, come riformulato.

Il PRESIDENTE avverte che per effetto dell'accoglimento dell'emendamento 1.21 risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.14, 1.18, 1.19, 1.2, 1.10, 1.17, 1.11, 1.9, 1.12 e 1.13.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.16, 1.15 e 1.1, ed è approvato l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 2.

Aderendo all'invito loro rivolto dal RELATORE, la senatrice PILONI e il senatore TAPPARO ritirano, rispettivamente, i subemendamenti 2.7/3 e 2.7/5.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti 2.7/1 e 2.7/2, dopo che su di essi il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO hanno espresso parere contrario.

Il RELATORE modifica quindi l'emendamento 2.7, antepo-
nendo all'inizio dell'ultimo periodo, alle parole: «Forme specifiche», le seguenti: «In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo,». Aderendo quindi ad una osservazione del senatore Michele DE LUCA – secondo il quale, alla luce della nuova redazione dell'emendamento 2.7, si rende necessario rivedere anche la rubrica con un riferimento alla libertà sindacale ed alla dignità del socio-lavoratore – riformula nel senso suggerito anche la rubrica.

Su tale riformulazione esprime parere favorevole il sottosegretario CARON.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 2.7 nel testo riformulato.

Il PRESIDENTE avverte che a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 2.7, interamente sostitutivo dell'articolo 2, risultano preclusi o assorbiti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'articolo 3.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, il quale sottolinea l'esigenza di pervenire ad una normativa che elimini, anche sotto il profilo del trattamento retributivo e previdenziale del socio-lavoratore, tutti gli elementi che determinano un vantaggio competitivo improprio a favore delle società cooperative ed a detrimento delle altre imprese, sono posti ai voti congiuntamente, in quanto di identico contenuto e respinti, gli emendamenti 3.1, 3.16 e 3.19.

Il senatore BATTAFARANO, stante la temporanea assenza del senatore Montagnino, fa proprio e ritira l'emendamento 3.12, aderendo all'invito rivolto in tal senso dal RELATORE.

Dopo che il senatore PELELLA, aderendo ad analogo invito, ha ritirato gli emendamenti 3.27 e 3.21, viene respinto l'emendamento 3.24, mentre vengono accolti gli emendamenti 3.8, 3.11 e 3.9, posti congiuntamente ai voti perché di identico contenuto.

Stante l'assenza dei proponenti, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 3.15 e 3.7.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.4 e accoglie l'emendamento 3.31.

Il PRESIDENTE avverte che risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.3 e 3.18. Dichiara quindi decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 3.13 e 3.17.

Aderendo ad un invito del RELATORE, la senatrice PILONI ritira l'emendamento 3.28.

Sono quindi respinti l'emendamento 3.25 nonché, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, gli emendamenti 3.2 e 3.20, posti congiuntamente ai voti in quanto identici.

La Commissione accoglie quindi gli emendamenti 3.14, 3.26 e 3.30, posti congiuntamente ai voti in quanto identici e respinge l'emendamento 3.5.

Il sottosegretario CARON si esprime quindi in senso contrario agli emendamenti 3.6 e 3.22, sui quali il relatore, in sede di espressione del parere, aveva dichiarato di rimettersi al Governo.

Gli stessi emendamenti, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Aderendo all'invito rivoltogli dal RELATORE, il senatore BATTAFARANO ritira l'emendamento 3.23.

Viene quindi approvato l'articolo 3, nel testo emendato.

Posti congiuntamente ai voti, perché di identico contenuto, sono quindi approvati gli emendamenti 3.0.1, fatto proprio dal senatore BATTAFARANO, 3.0.2 e 3.0.4, volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, e risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 3.0.3.

Si passa all'articolo 4.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.5, fatto proprio dal senatore BATTAFARANO al solo fine di consentirne la votazione, stante l'assenza del proponente, sono accolti gli emendamenti 4.6, 4.19 e 4.11, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto. Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 4.4.

Dopo la reiezione dell'emendamento 4.2, il PRESIDENTE, avvalendosi della facoltà concessagli dal Regolamento, di modificare l'ordine di votazione degli emendamenti ai fini della chiarezza delle votazioni stesse, pone ai voti l'emendamento 4.15, a suo tempo riformulato dai proponenti in modo da accogliere la condizione posta dalla Commissione bilancio in sede di espressione del parere.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 4.15. Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 4.1, 4.10, 4.17 e 4.12.

Viene quindi respinto l'emendamento 4.13 e, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, vengono respinti, dopo prova e controprova, richiesta, quest'ultima, dallo stesso senatore LAURO, gli emendamenti 4.3, 4.8, 4.9, 4.14, 4.16 e 4.18, posti congiuntamente ai voti in quanto identici.

Viene infine respinto l'emendamento 4.7, mentre viene approvato l'articolo 4, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 5.

Conseguentemente all'accoglimento dell'emendamento 5.15 risulta precluso l'emendamento 5.10.

Aderendo ad un invito del PRESIDENTE, il quale osserva che l'emendamento 5.11 risulta privo di effettivo contenuto normativo, e quindi suscettibile di essere dichiarato inammissibile, il senatore LAURO ritira l'emendamento medesimo.

Aderendo quindi all'invito del relatore, la senatrice PILONI ritira l'emendamento 5.4 ed il senatore LAURO ritira l'emendamento 5.12.

Sono quindi posti ai voti separatamente, e respinti gli emendamenti 5.6 e 5.3, quest'ultimo fatto proprio dal senatore BATTAFARANO, al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per l'assenza dei proponenti.

Aderendo all'invito del RELATORE, la senatrice PILONI e il senatore LAURO ritirano, rispettivamente gli emendamenti 5.13 e 5.14. Posto ai voti, risulta quindi respinto l'emendamento 5.7, come pure sono respinti, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, gli emendamenti 5.1 e 5.8, posti congiuntamente ai voti in quanto soppressivi entrambi del comma 4.

La senatrice PILONI e il senatore MONTAGNINO, aderendo all'invito rivolto loro dal RELATORE, ritirano, rispettivamente i subemendamenti 5.16/2 e 5.16/1.

Viene quindi accolto l'emendamento 5.16, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.2, 5.9 e 5.5.

Viene quindi approvato l'articolo 5 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore BATTAFARANO dichiara preliminarmente di fare propri tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 6.101, al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per l'assenza dei proponenti.

Il PRESIDENTE avverte che si intendono non procedibili i subemendamenti 6.101/8 e 6.101/9, riferiti al comma 2 dell'emendamento 6.101, considerato che il relatore, nel riformulare, nella precedente seduta, il predetto emendamento, ha soppresso i commi 2 e 2-bis del medesimo.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti i subemendamenti 6.101/1, 6.101/2, 6.101/3, 6.101/4, 6.101/5, 6.101/7 e 6.101/6. Viene quindi accolto l'emendamento 6.101.

Il PRESIDENTE avverte che risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 6.10, 6.21, 6.35, 6.50, 6.32, 6.9, 6.40, 6.5, 6.36, 6.4, 6.27, 6.13, 6.23, 6.1, 6.100, 6.16, 6.26, 6.41, 6.34, 6.14, 6.25, 6.37, 6.15, 6.24, 6.38, 6.17, 6.2, 6.20, 6.8, 6.190, 6.18, 6.3, 6.21, 6.11, 6.42, 6.7, Rub. 6.20 e Rub. 6.100. Dichiara decaduto, per l'assenza dei proponenti, l'emendamento 6.33.

Aderendo al suggerimento rivolto loro dal RELATORE nella precedente seduta, i senatori PILONI e PELELLA riformulano l'emenda-

mento 6.12, nel senso di intenderlo riferito alla lettera b) dell'emendamento 6.101.

Così riformulato, l'emendamento 6.12 è posto ai voti e accolto, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 6.22.

Il senatore MULAS, lamentando il poco tempo che è stato concesso ai componenti della Commissione per predisporre subemendamenti agli emendamenti del relatore, riformula l'emendamento 6.6, che deve intendersi come aggiuntivo di un comma all'emendamento 6.101.

Il senatore ZANOLETTI dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 6.6, così riformulato.

Il senatore LAURO riformula l'emendamento 6.19, nel senso indicato dal senatore MULAS. Intervenendo quindi per dichiarazione di voto, osserva che i due emendamenti, di identico contenuto, nel vincolare le società cooperative all'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro in materia di trattamenti economici complessivi, pongono l'accento su un principio fondamentale, al quale a suo avviso dovrebbe essere ispirata l'intera normativa sulle società cooperative, riguardante la necessità di rimuovere i fattori di distorsione della concorrenza che determinano condizioni di ingiustificato favore nei confronti delle società cooperative medesime rispetto alle altre imprese.

Il sottosegretario CARON si esprime in senso contrario sugli emendamenti 6.6 e 6.19, come riformulati, rilevando che essi ripropongono, senza nulla aggiungere, un principio già chiaramente stabilito all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge n. 3512, laddove si afferma che le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio-lavoratore un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di settore o della categoria affine.

Il PRESIDENTE osserva che il principio affermato nei due emendamenti in discussione, proprio in quanto chiaramente enunciato all'articolo 3, apparirebbe comunque incongruamente collocato nel nuovo testo dell'articolo 6, che si limita a definire i contenuti obbligatori del Regolamento che deve essere deliberato dalle assemblee delle società cooperative.

Il senatore LAURO, nel dichiararsi non soddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e dal PRESIDENTE, si riserva di trasformare l'emendamento 6.19 in un ordine del giorno, osservando che sarebbe paradossale un parere contrario del Governo su di esso, atteso che il sottosegretario ha testè dichiarato che il principio di inderogabilità dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale è inequivocabilmente contenuto nel testo del provvedimento all'esame.

Il senatore DUVA osserva che le dichiarazioni del rappresentante del Governo sono tali da fugare ogni dubbio circa l'intento del disegno di legge n. 3512 di creare un quadro di certezza normativa che stabilisca pari condizioni per la competizione sul mercato tra imprese e società cooperative. Pertanto, il preannunciato ordine del giorno apparirebbe inutilmente ripetitivo di un principio generale già enunciato al comma 1 dell'articolo 3. La questione, eventualmente, potrebbe essere riproposta nel corso dell'esame in Assemblea, qualora i proponenti degli emendamenti 6.6 e 6.19 ritenessero comunque necessario riprendere ed approfondire ulteriormente problematiche già affrontate in Commissione; è quanto egli si accinge a fare per quel che riguarda le questioni connesse al regime delle società cooperative nel settore dell'artigianato. Richiamando infine l'attenzione sulla formulazione dell'emendamento 6.101, fa presente che quest'ultimo, alla lettera d), prevede solo la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi nei periodi di crisi, in ciò non discostandosi da quanto, in linea generale, viene previsto dalla legislazione vigente per le crisi industriali.

Dopo che il senatore MULAS, nell'insistere per la votazione dell'emendamento 6.6, ha ribadito la necessità di sancire comunque, anche all'articolo 6, il principio della parità del trattamento economico e del regime contributivo tra soci-lavoratori e dipendenti delle imprese, il sottosegretario CARON ribadisce che il disegno di legge n. 3512 si propone di stabilire condizioni di sostanziale parità competitiva per le società cooperative e per le altre imprese, e, pertanto, non ritiene necessario accogliere un ordine del giorno che impegnerebbe il Governo stesso proprio sui punti qualificanti del provvedimento all'esame.

Il senatore Michele DE LUCA ritiene che il principio sostenuto con gli emendamenti 6.6 e 6.9, entrambi intesi a stabilire che i contratti collettivi di lavoro sono vincolanti per legge, è sostanzialmente lesivo del principio dell'autonomia collettiva, dato che i contratti collettivi di lavoro hanno, di regola, efficacia per sé stessi e la legge può soltanto limitarsi a prevedere che l'osservanza di essi sia condizione per l'accesso a determinati benefici.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito delle votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 6, anche al fine di disporre del tempo necessario per i necessari approfondimenti sulle questioni da ultimo dibattute.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0123ª)

Il senatore MULAS osserva che sarebbe opportuno ascoltare quanto prima in Commissione il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recentemente nominato, in ordine ai programmi ed agli indirizzi che egli intende adottare per il suo Dicastero.

Il PRESIDENTE informa il senatore Mulas che il Ministro Salvi, già interpellato, ha dato la piena disponibilità ad intervenire quanto prima in Commissione. Poiché lo stesso problema si è posto anche alla Camera dei deputati, egli, insieme al Presidente Innocenti, sta valutando la possibilità di svolgere l'eventuale audizione congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3512**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «certificato ai sensi dell'articolo 6,».

1.20

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono titolari di elettorato attivo e passivo».

1.3

FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «partecipano alla elaborazione» aggiungere la seguente: «assembleare».

1.4

FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «ai risultati economici» aggiungere le seguenti: «, alle rendite, anche di capitale,».

1.5

FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «capacità professionali» aggiungere le seguenti: «e/o lavorative».

1.6

FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «nonché alla quantità» aggiungere le seguenti: «e qualità».

1.7

FLORINO, MULAS

Sopprimere il comma 3.

1.8

FLORINO, MULAS

Sostituire l'emendamento 1.21 con il seguente:

«Al termine del comma 3 dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: "nonché tutti gli effetti giuridici derivanti dalla presente legge"».

1.21/4

MONTAGNINO

Sostituire l'emendamento 1.21 con il seguente:

«Al termine del comma 3 dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: "nonché tutti gli effetti giuridici derivanti dalla presente legge"».

1.21/5

PILONI

Sostituire l'emendamento 1.21 con il seguente:

«Al comma 3 dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché tutti gli effetti giuridici derivanti dalla presente legge"».

1.21/6

TAPPARO

All'emendamento 1.21, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il socio lavoratore di cooperative stabilisce con la propria adesione un unico e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, con riferimento alla presenza di quegli elementi oggettivi che secondo la dottrina e la giurisprudenza caratterizzano e differenziano le due tipologie di rapporto di lavoro, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali».

1.21/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.21, primo periodo, sopprimere le parole: «o in qualsiasi altra forma».

1.21/2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.21, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«L'accordo sulla forma di lavoro prescelta risulta da atto scritto e deve prevedere la tipologia di lavoro, la qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo, la mansioni corrispondenti alla qualifica, la data di inizio del rapporto, secondo le norme definite nei Contratti nazionali applicabili al settore».

1.21/3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, nonché tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. L'accordo sulla forma di lavoro prescelta risulta da atto scritto, sottoposto alla certificazione di cui all'articolo 6».

1.21

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, nonché tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte».

1.21 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, i soci lavoratori stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, ulteriori e distinti rapporti di lavoro nei limiti e secondo le diverse modalità e tipologie previste nel regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6. Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

1.14

PILONI, PELELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, i soci lavoratori stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, ulteriori rapporti di lavoro, sia di tipo subordinato, sia di tipo autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, nei limiti e secondo le diverse modalità e tipologie previste nel regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6. Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

1.18

FILOGRANA, LAURO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, i soci lavoratori stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, rapporti di lavoro, sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, nei limiti e secondo le diverse modalità e tipologie previste nel regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6. Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

1.19

MONTAGNINO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «I soci lavoratori di cooperativa stabiliscono con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, ulteriore distinto rapporto di lavoro subordinato o, eventualmente, laddove le caratteristiche delle prestazioni lo richiedano, di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e secondo le modalità e tipologie previste dal regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6».

1.2

MANZI

Al comma 3, sostituire le parole: «ulteriori e distinti rapporti», *con la seguente:* «modalità».

1.10

LAGO

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole da: «ulteriori e distinti» *a:* «autonomo» *con le seguenti:* «ulteriore distinto rapporto di lavoro subordinato o eventualmente di lavoro autonomo».

1.17

PELELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa,» con le seguenti: «in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma».

1.11

DE LUCA Michele

Al comma 3, sostituire le parole: «modalità e tipologie», con la seguente: «procedure».

1.9

LAGO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

«Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativo e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale nonché gli altri effetti rispettivamente previsti dalla presente legge. Ne derivano altresì, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, gli effetti giuridici previsti da altre leggi o da qualsiasi altra fonte per ciascuno di detti rapporti».

1.12

DE LUCA Michele

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativo e di lavoro in qualsiasi forma derivano tutti gli effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte».

1.13

DE LUCA Michele

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I trattamenti economici adottati devono essere equivalenti a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore o della categoria affine, fatti salvi i casi in cui particolari norme stabiliscano disposizioni diverse. Per trattamenti equivalenti si intende l'applicazione di una condizione complessiva delle diverse voci contrattuali che, dal punto di vista economico, non risulti dissimile da quella desumibile dal contratto di lavoro».

1.16

NOVI, LAURO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore della cooperazione è demandata l'individuazione delle figure professionali rispetto alle quali sono attivabili le relative tipologie di lavoro».

1.15

MONTAGNINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... In caso di rapporto di lavoro autonomo, qualora venga accertato dagli organi competenti che le caratteristiche delle prestazioni configurano un rapporto di lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con tutti gli effetti conseguenti».

1.1

MANZI

Art. 2.

Sostituire l'emendamento 2.7 con il seguente:

«Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

“Art. 2.. - (*Libertà sindacale del socio lavoratore di cooperative*). –
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione del titolo terzo, nonché dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare il rapporto associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. Forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le Associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. L'esercizio dei diritti previsti dal titolo terzo della legge 20 maggio 1970, n. 300, è disciplinato, secondo forme e modalità specifiche e compatibili con lo stato di socio lavoratore, tramite gli accordi collettivi di cui al comma precedente”».

2.7/3

PILONI

Sostituire l'emendamento 2.7 con il seguente:

«Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

“Art. 2. - (*Libertà sindacale del socio lavoratore di cooperative*). –
Ai soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato si

applica la legge n. 300 del 1970, con esclusione del Titolo terzo di tale legge, nonché dell'articolo 18, ogni volta che venga a cessare il rapporto associativo. Si applicano inoltre tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. Forme specifiche d'esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate e disciplinate nell'ambito degli accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativistico e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. In particolare l'esercizio dei diritti previsti dal Titolo terzo della legge n. 300 del 1970 è disciplinato secondo forme e modalità specifiche e coerenti con lo stato di socio lavoratore.

2.7/5

TAPPARO

All'emendamento 2.7, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare – col rapporto di lavoro – anche quello associativo».

2.7/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 2.7, comma 1, sostituire le parole «Forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative» con le seguenti: «Nell'applicazione dei vari istituti contrattualmente definiti saranno prese in considerazione le posizioni di maggior favore previste sia dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia dagli statuti o regolamenti delle cooperative».

2.7/2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Libertà sindacale del socio lavoratore di cooperative*). –
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare – col rapporto di lavoro – anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. Forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative».

2.7

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Libertà sindacale e dignità del socio lavoratore di cooperativa*). - 1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare - col rapporto di lavoro - anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative».

2.7 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, agli altri soci-lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della predetta legge. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti saranno individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative».

2.5

PELELLA

Sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano le norme della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni».

2.3

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Sostituire il primo periodo del comma con il seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, mentre ai soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della stessa legge».

2.4

NOVI, LAURO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge».

2.1

MANZI

Al comma 1, alle parole: «Ai soci lavoratori di cooperative» aggiungere le seguenti: «in rapporto di lavoro di tipo subordinato».

2.6

FILOGRANA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1. ... Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro dipendente subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300».

2.2

FLORINO, MULAS

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento».

3.1

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento».

3.16

PALUMBO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento».

3.19

NOVI, LAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore cooperativo o, in mancanza, della categoria affine. Per i rapporti di lavoro autonomo il trattamento economico va riferito ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività lavorativa, che in ogni caso non possono essere inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per le equivalenti figure professionali».

3.12

MONTAGNINO

Al comma 1, dopo la parola: «economico» inserire l'altra: «complessivo»; allo stesso comma, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine» con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavori comparativamente più rappresentative o, in mancanza, della categoria affine».

3.27

PILONI, PELELLA

Al comma 1, dopo la parola: «economico» aggiungere la seguente: «complessivo»; allo stesso comma, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine» con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavori comparativamente più rappresentative o, in mancanza, della categoria affine, nell'ambito di un rapporto di tipo subordinato»; dopo le parole: «attività lavorative» aggiungere le seguenti: «nell'ambito di un rapporto di tipo autonomo, anche in forma continuativa e coordinata».

3.24

FILAGRANA, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «trattamento economico» aggiungere la seguente: «complessivo».

3.8

LAGO

Al comma 1, dopo la parola: «economico» inserire l'altra: «complessivo».

3.11

MONTAGNINO

Al comma 1, dopo le parole: «trattamento economico» aggiungere la seguente: «complessivo».

3.9

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «per prestazioni analoghe»; dopo le parole: «settore» aggiungere la seguente: «cooperativo»; dopo la parola: «ovvero,» inserire le seguenti: «, per i soci con rapporto di lavoro autonomo».

3.21

PELELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine»; con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative o, in mancanza, della categoria affine».

3.15

BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine»; con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori o, in mancanza, delle categorie affini».

3.7

LAGO

Al comma 1, sopprimere, in fine, le parole da: «ovvero ai compensi», fino alla fine del comma.

3.4

FLORINO, MULAS, SILIQUINI

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività lavorativa», con le seguenti: «ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese nello stesso ramo di attività lavorativa.».

3.31

IL RELATORE

Al comma 1 dopo le parole: «categoria affine, ovvero», inserire le seguenti: «per i soci con rapporto di lavoro autonomo.».

3.3

MANZI

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai compensi medi», fino alla fine del comma con le seguenti: «a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro o della categoria affine, fatti salvi i casi in cui particolari norme stabiliscano disposizioni diverse.».

3.18

NOVI, LAURO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a titolo di voci retributive a corresponsione o ad ammontare incerti ovvero correlate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Le modalità di erogazione possono essere stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

3.13

BEDIN

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a titolo di voci retributive a corresponsione o ad ammontare incerti ovvero correlate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Le modalità di erogazione possono essere stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

3.28

PILONI, PELELLA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a titolo di voci retributive a corresponsione o ad ammontare incerti ovvero correlate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Le modalità di erogazione sono stabilite in accordi contrattuali a livello d'impresa».

3.25

FILOGRANA, LAURO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattuali a livello d'impresa».

3.2

NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattati a livello d'impresa».

3.20

NOVI, LAURO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattati a livello d'impresa».

3.17

PALUMBO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trattamenti retributivi», aggiungere la seguente: «complessivi».

3.14

MONTAGNINO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trattamenti retributivi», aggiungere la seguente: «complessivi».

3.26

PILONI, PELELLA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trattamenti retributivi», aggiungere la seguente: «complessivi».

3.30

FILOGRANA, LAURO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «in deroga ai limiti», fino alla fine del comma.

3.5

FLORINO, MULAS

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-...) per coperture assicurative sostitutive e/o integrative di trattamenti previdenziali».

3.6

FLORINO, MULAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2. I trattamenti economici previsti dai precedenti commi 1 e 2 si applicano ai soci lavoratori di tutte le forme di cooperative, indipendentemente dalle loro modalità di costituzione».

3.22 PIZZINATO, BESOSTRI, BATTAFARANO, DE MARTINO Guido,
MACONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... Il socio lavoratore della società cooperativa può, nella fase di avvio della stessa e durante i primi due anni di attività, o nel corso di eventuali periodi di crisi, decidere, singolarmente o in accordo con gli altri soci, di volontariamente trasformare una quota non superiore al 20 per cento della sua retribuzione, al netto del prelievo fiscale, in capitale sociale della stessa».

3.23 PIZZINATO, BESOSTRI, BATTAFARANO, DE MARTINO Guido,
MACONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3...

(Criteri gare di appalto)

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a calcolare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Il Ministro definirà con apposite tabelle il costo del lavoro, tenuto conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, provvedendo altresì al loro aggiornamento in caso di variazioni delle diverse voci del costo del lavoro medesimo.

3.0.1

LAGO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3...

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a calcolare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Il Ministro definirà con apposite tabelle il costo del lavoro, tenuto conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, provvedendo altresì al loro aggiornamento in caso di variazioni delle diverse voci del costo del lavoro medesimo.

3.0.2

PILONI, PELELLA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3...

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a computare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Il Ministro definirà con apposite tabelle il costo del lavoro, tenuto conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, provvedendo altresì al loro aggiornamento in caso di variazioni delle diverse voci del costo del lavoro medesimo.

3.0.4

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3...»

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a computare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale.

3.0.3

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «tipologie di rapporti» con la seguente: «modalità».

4.5

LAGO

Al comma 2, sostituire le parole: «soci lavoratori dipendenti» con le seguenti: «soci con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato».

4.6

PILONI, PELELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «soci lavoratori dipendenti» con le seguenti: «soci con i quali si è instaurato un rapporti di tipo subordinato».

4.19

FILOGRANA, LAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «soci lavoratori dipendenti» con le seguenti: «soci con i quali si è instaurato un rapporti di lavoro subordinato».

4.11

MONTAGNINO

Al comma 2, sostituire la parola: «dipendenti» con le seguenti: «con i quali sono state instaurate modalità di lavoro assimilate ai fini fiscali e previdenziali al lavoro subordinato».

4.4

LAGO

Sopprimere il comma 3.

4.2

FLORINO, MULAS

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.1

NAPOLI Roberto

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.10

PALUMBO

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.15

NOVI, ZANOLETTI, MULAS, LAURO

Al comma 3, dopo la parola: «integrazioni» aggiungere le seguenti: «per il graduale superamento dei salari convenzionali nonché in via transitoria per la ridefinizione delle attività comprese».

4.17

PELELLA

Al comma 3, dopo le parole: «nonché ad emanare provvedimenti in materia previdenziale per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «per il graduale superamento dei salari convenzionali nei settori di riferimento».

4.12

MONTAGNINO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nello stesso provvedimento dovrà essere previsto, in coerenza con la previsione di cui al comma 1, l'esonero dall'obbligo contributivo relativo ai pregressi rapporti intercorsi tra le cooperative ed i soci lavoratori, in adempimento del contratto sociale. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi ancora pendenti dovranno essere dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese».

4.13

MONTAGNINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.3

ZANOLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.8

DUVA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.9

MUNDI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.14

NAPOLI Roberto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.16

NOVI, LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli nn. 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.18

PELELLA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3- ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3- ... I soci delle società cooperative di cui al comma, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993. I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.7

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 5.

Sopprimere il comma 1.

5.15

IL RELATORE

Al comma 1, prima delle parole: «Ai trattamenti economici» inserire le seguenti: «Per i soci lavoratori che hanno instaurato un rapporto di tipo subordinato»

5.10

FILOGRANA, LAURO

Al comma 2, dopo le parole: «prestatori di lavoro» aggiungere le seguenti: «in rapporto di tipo subordinato»

5.11

FILOGRANA, LAURO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo espresse e contrarie disposizioni di legge, le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario, la promozione dell'impiego e della formazione professionale, comprese le relative agevolazioni e riduzioni degli oneri sociali e in materia fiscale, si interpretano come applicabili nei confronti dei soci con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro di tipo subordinato, nonché delle loro imprese cooperative, nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per i lavoratori dipendenti».

5.4

PILONI, PELELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo espresse e contrarie disposizioni di legge, le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario, la promozione dell'impiego e della formazione professionale, comprese le relative agevolazioni e riduzioni degli oneri sociali e in materia fiscale, si interpretano come applicabili nei confronti dei soci con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato, nonché delle loro imprese cooperative, nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per i lavoratori dipendenti».

5.6

MONTAGNINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo espresse e contrarie disposizioni di legge, le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario, la promozione dell'impiego e della formazione professionale, comprese le relative agevolazioni e riduzioni degli oneri sociali e in materia fiscale, si interpretano come applicabili nei confronti dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, nonché delle loro cooperative, nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per i lavoratori dipendenti».

5.12

FILOGRANA, LAURO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo espresse e contrarie disposizioni di legge, le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario, la promozione dell'impiego e la formazione professionale, comprese le relative agevolazioni e riduzioni degli oneri sociali e in materia fiscale, si intendono applicabili nei confronti delle cooperative per i soci con i quali sono state instaurate le modalità di lavoro di cui all'articolo 4, comma 2».

5.3

LAGO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro autonomo o coordinato e continuativo si intendono estesi i benefici previsti per tali tipologie di rapporti.

3-ter. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 codice civile. Le relative controversie sono di competenza del Tribunale».

5.7

MONTAGNINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3... Ai soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro autonomo o coordinato e continuativo si intendono estesi i benefici previsti per tali tipologie di rapporti.

3... Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 codice civile. Le relative controversie sono di competenza del Tribunale».

5.13

PILONI, PELELLA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3... Ai soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro autonomo anche in forma coordinata e continuativa si intendono estesi i benefici previsti per tali tipologie di rapporti.

3... Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le relative controversie sono di competenza del Tribunale civile».

5.14

FILOGRANA, LAURO

Sopprimere il comma 4.

5.1

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 4.

5.8

NOVI, LAURO

Sostituire l'emendamento 5.16 con il seguente:

«Sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma, di cui al comma 3 dell'articolo 1, rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. Lo statuto può prevedere l'adozione di una procedura arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. La composizione del collegio arbitrale deve comunque contemplare una rappresentanza paritetica delle parti. In caso di controversia sulla corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto concordato alla luce del regolamento certificato, ovvero sulla qualificazione del rapporto, le parti devono rivolgersi all'organismo competente per la certificazione per un tentativo obbligatorio di conciliazione, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 410 e seguenti e 806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo restando il diritto di adire successivamente l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, che si esprime anche tenendo conto del comportamento tenuto dalle parti in sede di tentativo di conciliazione. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile e le relative controversie sono di competenza del tribunale”».

Di conseguenza sopprimere la lettera g) dell'articolo 6 del disegno di legge n. 3512.

5.16/1

MONTAGNINO

Sostituire l'emendamento 5.16 con il seguente:

«Sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma, di cui al comma 3 dell'articolo 1, rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento si applicano le disposizioni

di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. Lo statuto può prevedere l'adozione di una procedura arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. La composizione del collegio arbitrale deve comunque contemplare una rappresentanza paritetica delle parti. In caso di controversia sulla corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto concordato alla luce del regolamento certificato, ovvero sulla qualificazione del rapporto, le parti devono rivolgersi all'organismo competente per la certificazione per un tentativo obbligatorio di conciliazione, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 410 e seguenti e 806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo restando il diritto di adire successivamente l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, che si esprime anche tenendo conto del comportamento tenuto dalle parti in sede di tentativo di conciliazione. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile e le relative controversie sono di competenza del tribunale».

Di conseguenza sopprimere la lettera g) dell'articolo 6 del disegno di legge n. 3512.

5.16/2

PILONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1, rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 419 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387».

5.16

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le controversie inerenti le prestazioni di lavoro del socio lavoratore nella cooperativa rientrano tra quelle previste dall'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, limitatamente all'accertamento della natura delle modalità di lavoro instaurato. Le controversie relative al rapporto associativo sono di competenza del Tribunale».

5.2

LAGO

Al comma 4, sopprimere le parole: «dall'articolo 409, n. 3».

5.9

PELELLA

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «procedura arbitrale», aggiungere la parola: «facoltativa».

5.5

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 6.

All'emendamento 6.101, al comma 1, sostituire le parole: «Entro nove mesi» con le seguenti: «Entro sei mesi».

6.101/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, al comma 1, sostituire la lettera a), sostituire le parole: «il richiamo ai» con le seguenti: «il recepimento della normativa prevista dai».

6.101/2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.101/3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, comma 1, sopprimere la lettera d).

6.101/4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «per quanto possibile».

6.101/5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della presente legge».

6.101/7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, comma 1, lettera d) dopo le parole: «di distribuzione di eventuali utili», aggiungere le seguenti: «premi incentivanti e retribuzioni variabili».

6.101/6

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, sopprimere il comma 2.

6.101/8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, comma 2, lettera a) sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», con le seguenti: «sufficientemente rappresentative, cioè tutte quelle organizzazioni sindacali che raccolgono il 5 per cento del totale delle deleghe dei lavoratori espresse per la riscossione del contributi sindacale».

6.101/9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6. – 1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'Assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro 30 giorni dall'approvazione presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i lavori «atipici»;

d) attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare – all'occorrenza – un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali; siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 3 della presente legge, il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili, l'alternatività – nei periodi di crisi – tra la riduzione dei trattamenti economici integrativi e l'utilizzo dei benefici derivanti dalle leggi per il mantenimento dell'occupazione e la garanzia del salario».

6.101

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonchè dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative con i soci lavoratori».

6.10

LAGO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonché dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i soci lavoratori».

6.21

BEDIN

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonché dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i soci lavoratori».

6.35

FILOGRANA, LAURO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonché dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i soci lavoratori».

6.50

PILONI, PELELLA

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «relativo allo svolgimento».

6.32

PELELLA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da parte dei soci» aggiungere le seguenti: «in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi».

6.12

PILONI, PELELLA

All'emendamento 6.101, comma 1, lettera b), dopo le parole: «da parte dei soci» aggiungere le seguenti: «in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi».

6.12 (Nuovo testo)

PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da parte dei soci» aggiungere le seguenti: «in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi».

6.22

BEDIN

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «in caso di rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile» con le seguenti: «in caso di lavoro subordinato, secondo quanto stabilito dalla contrattazione applicabile di cui all'articolo 3, comma 1».

6.9

LAGO

Al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, sopprimere, ove ricorrente, la parola: «applicabile».

6.40

PELELLA

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere la parola: «applicabile».

6.5

MANZI

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole da: «in caso di altri tipi» a: «l'oggetto» con le seguenti: «in caso di rapporto di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, tenuto conto degli usi per lo stesso ramo di attività lavorativa, le modalità di svolgimento».

6.36

FILOGRANA, LAURO

Al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere la parola «applicabile».

6.4

MANZI

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole «contrattazione collettiva» sostituire la parola: «applicabile» con le seguenti: «secondo i criteri di cui all'articolo 1 e 2».

6.27

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire la parola «l'oggetto» con le seguenti: «le modalità di svolgimento».

6.13

PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire la parola «l'oggetto» con le seguenti: «le modalità di svolgimento».

6.23

BEDIN

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso, i trattamenti economici complessivi non possono essere inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro».

6.6

FLORINO, MULAS

All'emendamento 6.101, aggiungere il seguente comma:

«1. In ogni caso, i trattamenti economici complessivi non possono essere inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro».

6.6 (Nuovo testo)

FLORINO, MULAS

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i trattamenti economici complessivi non possono essere inferiori in ogni caso a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;».

6.19

NOVI, LAURO

All'emendamento 6.101, aggiungere il seguente comma:

«1. I trattamenti economici complessivi non possono essere inferiori in ogni caso a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;».

6.19 (Nuovo testo)

NOVI, LAURO

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Sono in ogni caso nulle le disposizioni che, per prestazioni aventi ad oggetto attività lavorative disciplinate dai contratti collettivi nazionali, prevedano deroghe alle condizioni di lavoro ed ai trattamenti minimi negli stessi stabilite».

6.33

PIZZINATO, BESOSTRI, DE MARTINO, MACONI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

6.1

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

6.100

NOVI, LAURO

Al comma 1, sostituire il primo periodo della lettera c) con il seguente: «sottoposizione del piano di cui alla lettera b) alle procedure previste dalla legge n. 223 del 1991 e successive modificazioni».

6.16

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di cui alla» aggiungere «precedente» e dopo le parole: «dall'articolo 3» aggiungere le parole: «della presente legge».

6.26

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

6.41

PELELLA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione temporanea del trattamento economico non può comunque essere superiore ad un quinto di quella risultante dall'applicazione dei minimi previsti dai contratti collettivi nazionali. Si applica quanto previsto alla lettera c), numero 2».

6.34

PIZZINATO, BESOSTRI, BATTAFARANO, DE MARTINO Guido,
MACONI

Al comma 1, lettera e), sopprimere il periodo: «ovvero nell'ente bilaterale istituito da accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

6.14

PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ovvero nell'ente bilaterale istituito da accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

6.25

BEDIN

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ovvero nell'ente bilaterale istituito da accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

6.37

FILOGRANA, LAURO

Al comma 1, lettera f), aggiungere il seguente periodo: «nonché dei princìpi e dei criteri volti ad assicurare comportamenti e valutazioni omogenei sull'intero territorio nazionale».

6.15

PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché dei princìpi e dei criteri volti ad assicurare comportamenti e valutazioni omogenei sull'intero territorio nazionale».

6.24

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché dei princìpi e dei criteri volti ad assicurare comportamenti e atteggiamenti omogenei sull'intero territorio nazionale».

6.38

FILOGRANA, LAURO

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) in caso di controversia sulla qualificazione dei rapporti previsti dall'articolo 1, comma 3, prima dell'introduzione del giudizio, le parti sono tenute ad esperire le procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381».

6.17

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) in caso di controversia sulla qualificazione dei rapporti previsti dall'articolo 1, comma 3, prima dell'introduzione del giudizio, le parti sono tenute ad esperire le procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381».

6.2

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) in caso di controversia sulla qualificazione dei rapporti previsti dall'articolo 1, comma 3, prima dell'introduzione del giudizio, le parti sono tenute ad esperire le procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381».

6.20

NOVI, LAURO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «oggetto della certificazione».

6.8

LAGO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «oggetto della certificazione».

6.190

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «anche in deroga a» con le seguenti: «secondo le procedure previste da».

6.18

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) valenza piena sul piano probatorio della certificazione del rapporto di lavoro, sino a querela di falso. La certificazione costituisce altresì presunzione per quanto attiene alla regolare esecuzione del contratto».

6.3

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) valenza piena sul piano probatorio della certificazione del rapporto di lavoro, sino a querela di falso. La certificazione costituisce altresì presunzione per quanto attiene alla regolare esecuzione del contratto».

6.21

NOVI, LAURO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) valenza piena sul piano probatorio della certificazione del regolamento stesso, anche verso terzi, solo in caso di corrispondenza tra quanto previsto dal regolamento stesso e la qualificazione del rapporto di lavoro in relazione al reale svolgimento della prestazione lavorativa».

6.11

PILONI, PELELLA

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) valenza piena sul piano probatorio della certificazione del regolamento, anche verso terzi, solo in caso di corrispondenza tra quanto previsto dal regolamento stesso e la qualificazione del rapporto di lavoro in relazione al reale svolgimento della prestazione lavorativa».

6.42

BEDIN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «del rapporto di lavoro».

6.7

LAGO

Nella Rubrica, sopprimere le parole: «e dei rapporti di lavoro in cooperativa».

Rub. 6.20

BEDIN

Nella Rubrica, sopprimere le parole: «e dei rapporti di lavoro in cooperativa».

Rub. 6.100

PILONI, PELELLA

Sostituire la rubrica, con la seguente: «(Regolamento interno)».

Rub. 6.1000

IL RELATORE

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 14 LUGLIO 1999

263^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Approvazione del progetto obiettivo AIDS 1998-2000» (n. 483)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: favorevole)
(R139 b00, C12^a, 0015^o)

Riferisce alla Commissione il senatore MIGNONE.

Il progetto obiettivo AIDS 1998-2000 è stato elaborato dal Ministero della sanità, in ottemperanza ad una indicazione del Piano sanitario nazionale, sulla base di proposte elaborate dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e del parere della Consulta del volontariato per i problemi dell'AIDS.

Il Piano in questione rappresenta un aggiornamento di quello relativo agli anni 1994-96, reso necessario dalle variazioni nell'andamento epidemiologico della malattia e dalle nuove conoscenze sulla terapia.

Il progetto descrive in primo luogo la situazione epidemiologica, rilevando in particolare che il miglioramento dell'efficacia dei trattamenti anti-HIV, determinando una maggiore sopravvivenza ed una migliore qualità della vita degli ammalati di AIDS aumenta le potenzialità diffusive della malattia. Ciò comporta l'importanza degli interventi preventivi, segnalati come prioritari, quali la riduzione del danno tra le persone a rischio, i progetti di educazione alla salute, l'istituzione di centri di accoglienza per chi si trova in condizione di maggiori difficoltà e le campagne informative volte a stimolare lo spirito solidaristico nei confronti dei sieropositivi.

Nel sottolineare l'importanza di una adeguata qualificazione del personale coinvolto nella prevenzione, si segnala come, grazie ai finanziamenti previsti dalla legge n. 135 del 1990, è stato possibile formare 1.000 medici, 3.500 infermiere e 1.200 unità di altro personale.

Per quanto riguarda il settore dell'assistenza, il progetto obiettivo individua quali strumenti di intervento la degenza ordinaria, la degenza in terapia subintensiva, il ricovero in *day hospital*, il ricovero in *hospice*, l'ospedalizzazione a domicilio e l'ospedalizzazione in case alloggio.

Vengono poi individuati, quali destinatari di progetti particolari a forte valenza socio-assistenziale, le donne gravide ed i bambini con infezione da HIV – con particolare riguardo alla situazione di abbandono di buona parte di questi bambini – e i detenuti sieropositivi.

Particolare rilievo, infine, viene riconosciuto al ruolo del volontariato, con le cui associazioni la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS ha mantenuto costanti rapporti con la Consulta, e a tale proposito viene auspicata anche l'istituzione di analoghi organismi di collegamento a livello regionale e delle aree metropolitane.

In conclusione il relatore invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Si apre la discussione.

Il senatore CAMPUS esprime una valutazione radicalmente negativa sul testo in esame osservando come in esso manchi qualsiasi elemento valutativo dell'attività fino ad oggi svolta per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS. Il documento in esame cioè si limita a ricalcare più o meno pedissequamente i contenuti del precedente progetto obiettivo senza entrare nel merito delle conseguenze derivanti dalle pur riconosciute e denunciate modificazioni subite nell'ultimo decennio dalla malattia sia sotto il punto di vista delle dinamiche epidemiologiche che sotto il profilo delle possibilità terapeutiche. In particolare è grave che manchi una valutazione dell'utilizzazione dei risultati delle risorse impegnate in questi anni sulla base della legge n. 135 del 1990.

È inoltre da rilevare il carattere ampiamente approssimativo di molte valutazioni, si pensi a quelle relative alla dinamica delle infezioni di cui al paragrafo 1.2, che appare inspiegabile se non con un grave difetto di informazione, laddove si consideri che l'Istituto superiore di sanità ha invece pubblicato di recente stime puntuali e con articolate disaggregazioni.

In queste condizioni appaiono velleitarie ed inutili le proposte di istituzione di nuove organismi, come le Consulte regionali, che sarebbero destinati ad operare nel più totale vuoto di analisi e di progetti.

Egli ritiene pertanto che Alleanza Nazionale non possa che esprimere un parere radicalmente contrario.

Il senatore TOMASSINI deplora in primo luogo il fatto che la Commissione venga molte chiamata ad esprimersi su atti del Governo nella scadenza dei termini entro i quali deve formulare

il proprio parere, così rendendo impossibile un'analisi approfondita dei documenti da parte dei senatori.

Nel condividere le osservazioni già svolte dal senatore Campus, egli ricorda come il Gruppo Forza Italia abbia già numerose volte chiesto di poter conoscere e discutere i risultati fino ad oggi prodotti nell'applicazione della legge n. 135 del 1990.

In attesa di poter finalmente conoscere e valutare questi dati, egli rileva come molte delle affermazioni contenute nel documento in esame appaiono poco rispondenti alla realtà, così da giustificare le gravi critiche mosse da più parti in questi anni al funzionamento della Commissione nazionale per la lotta all'AIDS, più volte rinnovata ma sempre senza risultati apprezzabili.

Valga ad esempio il fatto che il documento parla di cinque campagne informative sull'AIDS, trascurando il fatto che la quarta campagna è fallita a seguito delle vicende imprenditoriali della società cui era stata affidata, che la quinta non è mai partita, che la campagna televisiva attualmente in corso è stata adottata senza la partecipazione della Commissione, ed appare poco proficua in quanto impegnata essenzialmente sugli aspetti concernenti le relazioni con i soggetti sieropositivi.

Del resto egli ha avuto modo recentemente di riscontrare che vi è in circolazione materiale informativo sulla malattia ampiamente superato dalle ultime acquisizioni scientifiche. Ciò peraltro non appare certamente in contrasto con uno schema di progetto obiettivo che trascura completamente, ad esempio, le ultime ipotesi sul carattere multifattoriale dell'AIDS, mentre tanto per quanto riguarda le parti relative agli interventi di prevenzione, quanto quelle concernenti la terapia, sembrano ignorate le stime che prevedono che per il 2000 non vi siano ulteriori casi di sieropositività. In conclusione, mancando il tempo e la possibilità per un'analisi più approfondita del documento, tale da consentire un parere propositivo, egli preannuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore Tomassini che, anche se lo svolgimento dei lavori della Commissione non ha consentito di affrontare prima l'esame del provvedimento in titolo, questo era iscritto all'ordine del giorno già dal 22 giugno, e che pertanto tutti i componenti della Commissione hanno avuto tempo sufficiente per prenderne cognizione.

Il senatore DI ORIO esprime in primo luogo vivo apprezzamento per la relazione del senatore Mignone e valuta in maniera complessivamente ampiamente positiva il testo in esame.

Egli ritiene che le critiche espresse dai senatori Campus e Tomassini tradiscano un atteggiamento nella valutazione delle questioni sanitarie tutto interno alla logica della contrapposizione di partito e dello scontro politico che impedisce di valutare obiettivamente elementi quali il notevole apprezzamento espresso a livello internazionale per i risultati conseguiti dall'Italia nell'ultimo decennio nell'attività di contenimento delle infezioni e di lotta alla sindrome da immunodeficienza acquisita.

Anche quanto affermato dal senatore Campus circa il fatto che le stime sulla dinamica dell'infezione sono espresse nel documento in termini problematici, laddove l'Istituto superiore di sanità ha pubblicato dati puntuali, mentre trascurano il fatto che l'Istituto superiore di sanità è organo consultivo del Ministero e che quindi non si può certo immaginare una sua contrapposizione al Ministero stesso, non tengono conto della natura sostanzialmente differente delle due valutazioni, essendo quella dell'Istituto superiore di sanità basate sulle rilevazioni effettuate e sui dati ufficialmente valutabili, mentre quella recata dal documento sconta la necessità di dover presumere anche la presenza di un «numero oscuro» dato dalle situazioni patologiche non conosciute o non correttamente diagnosticate. Nel concordare quindi con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, egli ritiene peraltro che vi siano spazi, in particolare quelli individuati dalla Conferenza unificata dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, per un ulteriore affinamento degli strumenti di intervento suggeriti dal progetto obiettivo.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore MIGNONE osserva come le critiche dell'opposizione, mentre da un lato ignorano gli elementi di novità presenti nel progetto obiettivo, in particolare per quanto riguarda gli specifici interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi previsti con riferimento ad ambienti marginali ma con un importante ruolo epidemiologico come le carceri, dall'altro muovono al documento in esame un rimprovero di insufficienza che sembra non tenere conto di quello che è il ruolo istituzionale del progetto obiettivo in un sistema fortemente regionalizzato e decentralizzato.

A questo proposito suscita perplessità il fatto che il senatore Campus, che pure è sempre stato in prima linea nel rivendicare l'autonomia regionale nel governo della sanità, esprima perplessità sulla proposta formulata dal progetto di istituire consulte regionali, il cui compito è quello di individuare un momento di raccordo fra l'azione delle istituzioni e quella del volontariato che sia radicato sul territorio.

Il presidente CARELLA previa verifica del numero legale, avverte che si passerà alla votazione finale.

Dopo dichiarazione di voto contrario del senatore Campus e di astensione del senatore MANARA, il quale sottolinea il carattere fortemente velleitario del documento in esame, la Commissione, a maggioranza, conferisce al senatore Mignone il mandato ad esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 14 LUGLIO 1999

334^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(4064) GIOVANELLI ed altri. – *Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4118) SPECCHIA ed altri. – *Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4126) MANFREDI ed altri. – *Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri. Si procede all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 1 del testo base.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 1.1, che riformula con i contenuti dell'emendamento 1.3, conseguentemente ritirato; illustra anche l'emendamento 1.10.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 1.2, 1.5 e 1.7.

Il presidente GIOVANELLI illustra gli emendamenti 1.15 ed 1.16 (rispondendo in proposito anche ad una richiesta di chiarimenti terminologici avanzata dal senatore VELTRI); fa poi propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.9, 1.12, 1.13 ed 1.14.

Il senatore POLIDORO illustra gli emendamenti 1.4 ed 1.11.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 1.6 ed 1.8.

Il presidente GIOVANELLI si pronuncia sull'emendamento 1.1 (nuovo testo): espresso apprezzamento per il riferimento in esso contenuto al rispetto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, dissente dalla scelta di operare sulle definizioni, preferendo quella di compiere un'interpretazione autentica su una questione che ha ricevuto giudicati controversi anche in sede giurisprudenziale europea. Quanto all'emendamento 1.2, il giudizio non è favorevole in quanto non si accede al principio – sotteso a tutti i disegni di legge in titolo – secondo cui ciò che non è definito espressamente come recupero rientra nel riutilizzo.

Il ministro RONCHI interviene per ricordare che l'obbligo di disfarsi rappresenta una delle necessità definitorie contenute nell'emendamento 1.2, da cui non si può prescindere.

Dopo che il senatore MANFREDI ha suggerito una formulazione di tale emendamento che acceda all'esigenza enunciata dal proponente senza discostarsi dall'impianto dei disegni di legge in titolo, il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,45.

335^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Indi del Vice Presidente
CARCARINO

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 1° luglio scorso.

In apertura di seduta, il presidente GIOVANELLI avverte che le proposte emendative in materia di rifiuti e volte ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 del disegno di legge in titolo sono state presentate anche al disegno di legge n. 4064.

Il senatore FLORINO richiama l'attenzione della Commissione sulle delicatissime questioni poste dall'articolo 2, comma 9, del provvedimento in titolo, recante il rifinanziamento del piano di recupero dell'area di Bagnoli. I senatori di AN, infatti, rispetto agli orientamenti prevalenti al momento in cui fu effettuato il sopralluogo sul posto, avvertono il dovere morale di modificare il loro atteggiamento, chiedendo lo stralcio o la soppressione di quella disposizione. Negli ultimi mesi sono infatti emersi nodi assai gravi, come si può evincere dai verbali del comitato degli esperti – che consegnerà agli uffici – ed in particolare è apparso evidente come la Bagnoli S.p.A. abbia agito in modo illegale. Anche le ditte appaltatrici dei lavori connessi alla bonifica non sembrano aver operato sempre in piena legalità. Oltretutto, com'è noto, un componente del Comitato di alta vigilanza, ed in particolare il delegato del Ministro del tesoro, è stato coinvolto in una seria inchiesta giudiziaria; è bene ricordare che si tratta dello stesso componente che a Bagnoli sembrava poter fare il bello e il cattivo tempo, promuovendo la nomina di ben sette commissioni di collaudo, con modalità a dir poco discutibili. Può in conclusione affermarsi che si è agito fino ad ora in un contesto di illegalità diffusa.

Il presidente GIOVANELLI fa presente al senatore Florino che al comma 9 dell'articolo 2 sono state presentate una proposta di stralcio, nonché due emendamenti soppressivi del comma stesso. In sede di votazione di tali proposte, pertanto, la Commissione sarà chiamata ad assumere un orientamento preciso.

Il senatore BORTOLOTTO concorda con quanto testè osservato dal Presidente e ricorda di aver presentato due emendamenti sostitutivi del comma 9 dell'articolo 2.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore BORTOLOTTO illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3833,

premesse:

che il consiglio dei direttori esecutivi della Banca mondiale si appresta ad approvare il documento «Fuel for thought», ultima versione della Energy and environmental strategy paper, un documento strategico di importanza fondamentale per le attività di uno dei principali settori di iniziativa della Banca mondiale e per la definizione di strategie di sviluppo che mettano al centro la lotta alla povertà e la tutela dell'ambien-

te e dei diritti delle comunità locali e che pertanto sarà necessaria l'adozione di un piano d'azione dettagliato che permetta il raggiungimento di precisi obiettivi e la loro verifica nel tempo da parte della Banca in maniera trasparente;

che il gruppo della Banca Mondiale riveste un ruolo chiave nel fissare *standard* internazionalmente riconosciuti per la protezione dell'ambiente globale ed in particolare è stata tra i primi organismi intergovernativi a riconoscere la necessità di piani di azione per la lotta ai mutamenti climatici;

che ciononostante, come anche ricordato nell'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica il 23 luglio 1997, tale istituzione continua a privilegiare il finanziamento di combustibili fossili, con grave pregiudizio al clima ed all'ambiente globale;

ricordando che tale ordine del giorno impegnava il Governo «a sollecitare una revisione delle attività della Banca mondiale nel campo energetico, con l'adozione di una politica vincolante che preveda la riduzione progressiva dei finanziamenti a fonti rinnovabili... nonché con l'istituzione di un dipartimento per l'efficienza energetica, la Banca mondiale dovrà sostenere i paesi in via di sviluppo nell'attuazione di politiche energetiche sostenibili, ed adottare linee-guida e procedure vincolanti e trasparenti volte a valutare l'impatto dei suoi progetti sul clima globale»; tale raccomandazione è stata ribadita in un ordine del giorno approvato nel giugno 1998 dalla Commissione affari esteri del Senato;

notando con preoccupazione:

che dalla data dell'approvazione di detto ordine del giorno la Banca mondiale, nonostante le dichiarazioni di principio, non ha effettuato alcun cambiamento di strategia, continuando a concedere centinaia di milioni di dollari per lo sfruttamento e l'uso di carbone, petrolio e gas naturale, piuttosto che privilegiare tecnologie sostenibili e su piccola scala;

che attualmente la Banca mondiale adotta una procedura operativa che vincola lo *staff* della Banca ad utilizzare la metodologia dell'IPCC soltanto per il calcolo delle emissioni di gas serra associate con progetti di centrali termoelettriche da essa finanziati, e quindi calcola le emissioni prodotte soltanto per il 10 per cento dei progetti nel settore energetico che vedono la sua partecipazione;

che, secondo una revisione interna dell'Operation evaluation department della Banca mondiale del 1997, la Banca ha effettuato il calcolo delle emissioni di gas serra che produrranno nel loro tempo stimato di vita soltanto per il 46 per cento dei progetti in sostegno a centrali termoelettriche convenzionali;

che nella prima bozza della Energy and environmental strategy paper del luglio 1997 compariva il *target* del 20 per cento dell'intero pacchetto dei prestiti del settore energetico della Banca da destinarsi per progetti di sostegno alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica e nelle successive bozze tale riferimento concreto non è più comparso;

prendendo atto:

che nel corso dell'Earth Summit II di New York del 1997 il presidente della Banca mondiale James Wolfensohn aveva rilanciato l'impegno della Banca nella lotta ai mutamenti climatici impegnandosi affinché la Banca calcolasse le emissioni di gas serra associate con tutti i progetti finanziati dalla Banca mondiale e, «lì dove vi fosse causa di preoccupazione, ad esplorare altre alternative a minor impatto sul clima»;

che la Banca mondiale ha promosso negli ultimi anni il programma regionale Asian alternative energy program (ASTEPA) con brillanti risultati, che però ha ottenuto finanziamenti ridottissimi rispetto al totale stanziato nel settore energetico;

che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo si è dotata dal 1994 di un'unità specifica per l'efficienza energetica che ha conseguito una riduzione annua di 2,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica;

che il Governo italiano, tramite i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, ha già sostenuto la necessità di considerare il *target* del 20 per cento nell'ambito degli incontri preparatori dell'Unione europea in vista dei negoziati per la COP V, di fine novembre 1999, in particolare nei gruppi di lavoro sugli strumenti economici internazionali;

ricordando:

che la Banca mondiale è un'agenzia specializzata del sistema delle Nazioni Unite ed è sempre stata parte attiva del processo decisionale delle Conferenze delle parti alla Convenzione-quadro sui mutamenti climatici ed inoltre ospita il segretariato della Global environmental facility, fondo per la protezione dell'ambiente globale di cui è anche agenzia attuatrice insieme all'UNEP e all'UNDP;

che la IV Conferenza delle parti tenutasi a Buenos Aires nel novembre 1998 ha rinviato alle prossime COP V e VI rispettivamente nel 1999 e nel 2000 la definizione dei regolamenti di funzionamento dei meccanismi di flessibilità, ossia la Joint implementation, il Clean development mechanism e la Emission trading, così come definiti dal Protocollo di Kyoto, ed in particolare per quel che concerne il calcolo e l'attribuzione dei crediti di emissione ai paesi che saranno parte di progetti per la riduzione di emissioni di gas serra in altri paesi del pianeta;

che il consiglio dei direttori esecutivi della Banca mondiale dovrebbe discutere entro il mese di luglio la creazione del nuovo Prototype carbon fund che la Banca intende istituire con il fine di finanziare progetti di riduzione di emissioni di gas serra nei paesi in via di sviluppo con conseguente calcolo ed assegnazione dei crediti di emissione ai paesi donatori del fondo secondo i principi dei meccanismi di flessibilità creati dal Protocollo di Kyoto attuativo della Convenzione quadro sui mutamenti climatici delle Nazioni Unite;

che la creazione del Prototype carbon fund secondo le modalità prefigurate dal *management* della Banca mondiale non avrebbe alcun mandato dal processo decisionale delle COP ed inoltre la Banca mon-

diale vivrebbe, in assenza di chiare regole ed un mandato definito, un conflitto di interessi tra il ruolo di finanziatore e quello di intermediario dei permessi di emissione;

considerato altresì che nella comunicazione finale dell'incontro di Schwerin dello scorso mese di marzo i Ministri dell'ambiente del G8 hanno sottolineato come «le banche multilaterali per lo sviluppo dovrebbero allargare la loro fruttuosa cooperazione con le Nazioni Unite, aumentare la trasparenza del loro processo decisionale, valutare l'impatto ambientale delle loro strategie ed attività, sviluppare *standard* coerenti, raddoppiare gli sforzi per promuovere l'efficienza energetica come le fonti di energia rinnovabile ed alternativa ed aumentare significativamente la quota di tali fonti di energia nel loro *mix* energetico complessivo,

impegna il Governo:

a dar seguito all'impegno preso nel vertice dei Ministri dell'ambiente del G8, sostenendo un deciso riorientamento delle politiche energetiche della Banca mondiale tramite:

l'inserimento del *target* del 20 per cento del pacchetto di prestiti della Banca per il settore energetico da destinarsi a progetti esclusivamente in sostegno alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica a partire dal nuovo anno fiscale con inizio il 1° luglio 1999, con un aumento progressivo del 10 per cento annuo;

la creazione di una unità per l'efficienza energetica al fine di valutare l'incidenza dei progetti attualmente finanziati dalla Banca mondiale sul clima del pianeta;

l'adozione di una nuova metodologia vincolante per lo *staff* della Banca per il calcolo delle emissioni di gas serra associate a tutti i progetti finanziati dalla Banca mondiale nel settore energetico;

a bloccare ogni tentativo della Banca mondiale di creare un fondo autonomo per la gestione del mercato globale dei permessi di emissione, chiedendo un rinvio della creazione del nuovo Prototype carbon fund in attesa di un chiaro mandato da parte della Conferenza delle parti;

ad esercitare un potere di indirizzo e controllo sulle attività dei nostri rappresentanti presso la Banca mondiale, fissando a tal fine linee guida vincolanti per il finanziamento di progetti o programmi che possono avere un effetto diretto o indiretto sul clima globale, garantendo così coerenza con gli impegni presi dal nostro paese in sostegno a strategie energetiche sostenibili e per la prevenzione dell'effetto serra.

0/3833/1/13 BORTOLOTTI, VELTRI, CAPALDI, CARCARINO, MANFREDI,
RIZZI, LASAGNA, POLIDORO

Il relatore CAPALDI esprime parere favorevole su tale ordine del giorno, del quale, oltretutto, è firmatario.

Il ministro RONCHI fa presente ai presentatori che l'ordine del giorno in questione dovrebbe essere riformulato modificando, al secondo

capoverso della parte dispositiva, il riferimento all'inserimento del *target*, eventualmente sostituendo, alla fine del capoverso precedente, la parola «tramite» con le altre «finalizzato a». Inoltre, al penultimo capoverso del dispositivo, il primo rigo dovrebbe essere sostituito con il seguente: «a non favorire la creazione di un fondo autonomo della Banca mondiale». Infine, per quanto concerne l'ultimo capoverso, occorrerebbe acquisire i punti di vista dei Ministri del tesoro e degli affari esteri.

Su proposta del Relatore, il senatore BORTOLOTTO ritira l'ordine del giorno n. 1 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, in un nuovo testo che tenga conto dei suggerimenti del ministro Ronchi e dell'avviso dei Ministri del tesoro e degli affari esteri.

Il senatore VELTRI illustra il seguente ordine del giorno, al quale il senatore BORTOLOTTO aggiunge la propria firma:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3833,

premessi:

che l'Italia, insieme agli Stati membri dell'Unione europea, ha firmato il 10 dicembre 1997 il protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, impegnandosi a ridurre le emissioni di gas serra;

che la decisione del Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 17 giugno 1998 ha impegnato l'Italia a ridurre le proprie emissioni nella misura del 6,5 per cento, rispetto ai livelli del 1990, entro il periodo compreso tra il 2008 e il 2012;

che la seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici, deliberata dal CIPE il 3 dicembre 1997, ha indicato i programmi per il contenimento delle emissioni dei gas serra che devono essere predisposti dalle amministrazioni competenti in modo coordinato e secondo il criterio della massima efficienza ambientale ed economica;

che il Presidente del Consiglio, presentando al Parlamento il programma del nuovo Governo, ha ribadito che «il Governo intende ottemperare agli impegni assunti a Kyoto per la diminuzione delle emissioni, perseguendo politiche industriali e dei trasporti che tendano progressivamente, anche attraverso l'uso dello strumento fiscale, alla diminuzione dell'inquinamento»;

che il nostro paese ha già assunto una serie di rilevanti e positivi impegni in questa direzione: in particolare, con la delibera Cipe per l'attuazione del protocollo di Kyoto, il patto per l'energia e l'ambiente, la «carbon-tax», la conferenza nazionale dei trasporti, alcuni accordi volontari con gruppi industriali e associazioni di imprese;

che l'attuazione del protocollo di Kyoto non può essere affidata solo ad una logica di «comando e controllo», ma deve svilupparsi orientando le dinamiche di mercato ed indirizzando i modelli produttivi, i consumi, i comportamenti delle imprese e dei cittadini verso la

sostenibilità ambientale, attraverso l'uso della fiscalità ecologica, di incentivi, di accordi volontari ed altri meccanismi concertativi;

che l'attuazione del protocollo di Kyoto va considerata come un'opportunità per rendere il nostro paese più moderno e civile: tanto più che molti degli interventi previsti (dalla riorganizzazione del sistema dei trasporti e della mobilità urbana al miglioramento delle tecnologie nel settore energetico) sarebbero comunque necessari per la modernizzazione del paese così come l'innovazione tecnologica finalizzata alla tutela ambientale può costituire un elemento di maggiore competitività delle imprese e di qualificazione del sistema produttivo,

impegna il Governo:

a promuovere politiche industriali, fiscali ed ambientali coerenti con gli obiettivi connessi all'attuazione del protocollo di Kyoto, assumendo pienamente tale orientamento nel documento di programmazione economico-finanziaria;

ad istituire il «Fondo per il clima» previsto dalla delibera CIPE del 18 novembre 1998, prevedendolo già nel prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, insieme ad uno specifico capitolo per il coordinamento e la finalizzazione delle risorse disponibili sulla base dell'inventario predisposto dalla Commissione sviluppo sostenibile del CIPE;

a procedere, rispettando i tempi previsti, alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla delibera CIPE del 18 novembre 1998, sulla base del piano di lavoro predisposto dalla Commissione sviluppo sostenibile del CIPE;

ad approvare rapidamente il Piano generale dei trasporti, considerato che il settore dei trasporti ha il maggior impatto ambientale in termini di consumo energetico ed inquinamento, al fine di ottenere una riduzione dei consumi energetici ed uno sviluppo del trasporto su ferro e del trasporto comune e a lavorare alla definizione di un «patto sociale per la mobilità sostenibile» per dar vita ad un programma di azione finalizzato al raggiungimento di più avanzati obiettivi di sostenibilità ambientale del sistema di mobilità;

ad adottare provvedimenti coerenti con l'obiettivo di raddoppiare la produzione energetica da fonti rinnovabili entro il 2010, nell'ambito della nuova politica energetica indicata nella Conferenza nazionale;

a favorire lo spostamento del prelievo fiscale dal lavoro all'inquinamento, nel più ampio contesto europeo dell'evoluzione della fiscalità ecologica, finalizzando una quota dei proventi della carbon tax a sgravi fiscali ed incentivi per le imprese che investono in tecnologie pulite ed in efficienza energetica e ad altri interventi connessi all'attuazione del protocollo di Kyoto quali la riforestazione e la coibentazione degli edifici;

a favorire la riqualificazione ambientale delle abitazioni, finalizzando in particolar modo gli incentivi – nell'ambito della auspicabile proroga delle detrazioni fiscali del 41 per cento e della riduzione dell'IVA al 10 per cento – ad interventi per la coibentazione degli edifici e per il risparmio energetico;

ad adottare provvedimenti specifici per le piccole e medie imprese, anche attraverso un riordino del sistema degli incentivi ambientali, oggi eccessivamente frammentato, aiutando le imprese nell'accesso a programmi di ricerca e processi di innovazione, e per l'adozione di sistemi volontari di certificazione ambientale;

a provvedere all'istituzione, come previsto nel patto per l'energia, di un fondo generale di garanzia per il credito a favore di interventi per il risparmio energetico nelle piccole e medie imprese;

a riqualificare il ruolo dell'ENEA nella ricerca finalizzata all'energia e all'ambiente, potenziando il trasferimento della ricerca e dell'innovazione alle imprese sul territorio nazionale, con una particolare attenzione al Meridione;

a sviluppare la politica degli accordi volontari finalizzati alla tutela ambientale, individuando le priorità per ogni settore produttivo.

0/3833/2/13 VELTRI, GIOVANELLI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, STANIS-
SCIA, IULIANO, PAROLA, LARIZZA, GRUOSSO, MICELE,
PAPPALARDO, DE MARTINO Guido, FERRANTE, BONATI-
VA, VEDOVATO, CARPINELLI, BORTOLOTTO

I senatori SPECCHIA, MAGGI, FLORINO e POLIDORO aggiungono le proprie firme a tale ordine del giorno sul quale il relatore CAPALDI esprime parere favorevole.

Il ministro RONCHI dichiara che accoglierebbe tale ordine del giorno, laddove ripresentato in Assemblea, ad esclusione del terzultimo capoverso del dispositivo che può essere accolto soltanto come raccomandazione.

Dopo che il senatore VELTRI ha insistito per la sua votazione ed il presidente GIOVANELLI ha accertato la presenza del numero legale, l'ordine del giorno n. 2, posto ai voti, viene approvato dalla Commissione.

Il senatore VELTRI aggiunge la propria firma e rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3833,

considerato:

che la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, aperta alla firma a Londra, Città del Messico, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972 e ratificata con la legge 2 maggio 1983, n. 305, all'articolo IV vieta lo scarico di qualunque rifiuto o altro materiale elencato nell'Allegato I, subordina al rilascio di un'autorizzazione specifica lo scarico dei materiali elencati nell'Allegato II, esige il rilascio di un'autorizzazione generale per lo scarico di qualsiasi altro materiale;

che l'Allegato I a tale Convenzione non ricomprende le navi;
che l'Allegato II a tale Convenzione esige un'autorizzazione specifica per i contenitori, i rifiuti metallici e gli altri rifiuti voluminosi soltanto se suscettibili di costituire un serio pericolo per la pesca o la navigazione;

considerato inoltre:

che al fine di migliorare il sistema convenzionale per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento e di armonizzarlo con la recente evoluzione del diritto internazionale, il 10 giugno 1995 sono stati adottati a Barcellona, ad opera di un'apposita Conferenza intergovernativa, alcuni emendamenti al Protocollo di Barcellona del 1976 sulla prevenzione dell'inquinamento del Mediterraneo da immersione da navi ed aeromobili;

che il Protocollo di Barcellona, così come emendato dall'Atto finale di tale Conferenza (la cui ratifica è autorizzata con il disegno di legge n. 3219, approvato dal Senato nella seduta dell'8 ottobre 1998), si basa sul principio del divieto di immersione di rifiuti o altre materie, con l'eccezione di cinque categorie di materie espressamente indicate dall'articolo 4, paragrafo 2, l'immersione delle quali è consentita previo permesso speciale delle competenti autorità nazionali;

che tra le materie la cui immersione è consentita, previo permesso, la lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 2, del Protocollo di Barcellona ricomprende sino al 31 dicembre 2000 le navi;

considerato altresì:

che il 7 novembre 1996 le parti contraenti della Convenzione di Londra del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari derivante dall'immersione di rifiuti hanno adottato un Protocollo alla Convenzione;

che l'articolo 4 di tale Protocollo vieta l'immersione di ogni rifiuto o altra materia ad eccezione delle materie elencate all'Allegato 1, la cui immersione è subordinata al rilascio di un permesso nel rispetto delle condizioni fissate all'Allegato 2;

che l'Allegato 1 al Protocollo, paragrafo 1.4, consente l'immersione in mare di navi a condizione che il materiali tendente a produrre resti galleggianti o comunque fonte di inquinamento dell'ambiente marino venga rimosso il più possibile e che il materiale scaricato non costituisca alcun ostacolo alla pesca e alla navigazione;

che l'Allegato 2 al Protocollo reca una serie di indicazioni e prescrizioni finalizzate alla realizzazione di un controllo sulle sostanze e i materiali da immettere in mare sulla base del loro potenziale effetto sulla salute umana e sull'ambiente marino;

impegna il Governo

ad affidare all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare il compito di studiare le condizioni tecniche di realizzabilità di percorsi turistici di visita a relitti immersi in mare.

I senatori SPECCHIA, MAGGI e FLORINO aggiungono la propria firma a tale ordine del giorno.

Con il parere favorevole del Relatore e il preannuncio di accoglimento (laddove ripresentato in Assemblea) del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 4 viene quindi approvato dalla Commissione.

Il senatore RIZZI aggiunge la propria firma e rinuncia ad illustrare i seguenti ordini del giorno:

Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 3833,

premessi che:

un terzo dell'intera fascia costiera dell'isola d'Ischia, lunga 35 km è a rischio frane;

l'ufficio circondariale della Capitaneria di porto ripropone annualmente per mezzo di ordinanza, il divieto di balneazione;

l'associazione Cittadino non suddito ha più volte denunciato alle autorità competenti tale situazione;

impegna il Governo

a prevedere un piano di consolidamento dei tratti pericolosi dell'isola d'Ischia.

0/3833/5/13

LAURO

Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 3833,

premessi che:

gli articoli 2 e 3 della legge 16 giugno 1997, n. 179 fissano al 31 dicembre 2008, la data oltre la quale non è possibile continuare l'utilizzo dell'Halon come agente estinguente degli impianti a.i.;

il 10 marzo 1999 è stato emanato un decreto del Ministero dell'ambiente che regola i termini per la dismissione dell'Halon, coinvolgendo gli impianti fissi di estinzione incendio a bordo delle navi che usano tale gas come agente estinguente, anticipando al 31 dicembre 2000 la data già prevista nella legge n. 179 del 1997;

nella bozza di regolamento comunitario, recante disposizioni relative a sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico il termine per la dismissione dell'Halon è prevista per il 31 dicembre 2003

impegna il Governo

a rivedere la data prevista nel decreto ministeriale in considerazione di una legge già vigente e del regolamento comunitario.

0/3833/6/13

LAURO

I senatori MANFREDI, SPECCHIA, MAGGI e FLORINO aggiungono la propria firma all'ordine del giorno n. 5.

Il relatore CAPALDI si rimette al Governo sull'ordine del giorno n. 5.

Il ministro RONCHI propone ai presentatori di riformulare l'ordine del giorno n. 5, sostituendo, nel dispositivo, le parole: «un piano», con la seguente: «interventi».

Ad avviso del senatore VELTRI il dispositivo di tale ordine del giorno andrebbe riformulato aggiungendovi anche il riferimento agli interventi nelle aree a più elevato rischio di frane, di intesa con la regione.

Dopo che il senatore CARCARINO ha richiamato l'attenzione della Commissione sull'esigenza di far presente che l'intervento relativo ai Maronti deve essere effettuato il più rapidamente possibile, il senatore RIZZI ritira l'ordine del giorno n. 5, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, in un nuovo testo, che recepisca le indicazioni emerse nel dibattito.

Il relatore CAPALDI esprime parere contrario sull'ordine del giorno n. 6.

Su suggerimento del ministro RONCHI, il senatore RIZZI riformula l'ordine del giorno n. 6, sostituendone il dispositivo con il seguente:

«impegna il Governo

ad adeguarsi immediatamente al citato nuovo regolamento comunitario non appena sarà adottato».

Dopo che il relatore CAPALDI ha espresso parere favorevole su tale nuova formulazione dell'ordine del giorno n. 6 (che, laddove ripresentato in Assemblea, sarebbe accolto dal ministro Ronchi), lo stesso viene posto in votazione ed approvato dalla Commissione.

Il senatore VELTRI fa proprio e rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3833,

premesso che:

la Versilia e, in particolare, il territorio di Viareggio, sono colpiti da una grave crisi idrogeologica che è peggiorata nel corso degli ultimi anni;

l'oggetto principale di questa situazione è la salinizzazione delle acque: l'abbassamento delle falde d'acqua dolce e la secca dei corsi

d'acqua provocano l'ingresso dell'acqua di mare nell'entroterra, per diversi chilometri,

ciò provoca gravi danni economici alle attività produttive e, soprattutto, alle aziende floricole di Viareggio che hanno subito, negli ultimi dieci anni, una riduzione del prodotto pari al 20-30 per cento;

se non si provvede a risolvere questo problema, il settore floricolo del territorio sarà destinato ad un drastico ridimensionamento, con pesanti conseguenze sul piano dell'occupazione;

per far fronte a questa situazione è stato stipulato un accordo di programma tra il Governo e la regione Toscana avente ad oggetto la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche, da realizzare con il progetto PANGEA che, tra gli obiettivi prioritari, prevede la soluzione dei problemi di infiltrazione delle acque marine nella pianura versiliese;

a tal fine l'accordo di programma assegna al comune di Viareggio la somma di 25 miliardi di lire per realizzare i suddetti interventi di risanamento idrico e di tutela delle acque sotterranee, attraverso due tipi di interventi:

adeguare la funzionalità del depuratore esistente in Versilia dotandolo di un trattamento di depurazione in grado di produrre acqua usabile dalle colture floro-vivaistiche;

realizzare un nuovo acquedotto agricolo-industriale che consenta la chiusura dei pozzi agricoli e la realizzazione di una rete acquedottistica che, in una prospettiva di medio termine, raggiunge tutte le aziende agricole ed industriali di Viareggio;

impegna il Governo,

a dare seguito agli impegni presi in sede di accordo di programma con la regione Toscana, assicurando le risorse finanziarie occorrenti per dare inizio alla realizzazione delle opere previste.

0/3833/7/13

PETRUCCI

Con il parere favorevole del Relatore ed il preannuncio di accoglimento (laddove ripresentato in Assemblea) del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno viene infine approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del disegno di legge.

Si passa all'emendamento proposto all'articolo 1.

Il senatore RIZZI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.1, che non facendosi osservazioni viene accantonato in attesa dell'espressione del parere della 5^a Commissione permanente, cui avevano rinviato anche Relatore e Governo.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 2.

Il relatore CAPALDI illustra gli emendamenti 2.1, 2.14 e 2.19.

Il senatore RIZZI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, 2.22 e 2.25. Fa anche proprio il seguente ordine del giorno, che dà per illustrato:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dei commi 7 ed 8 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3833,

premesso che:

i citati commi prevedono il potenziamento delle risorse umane

impegna il Governo

a preferire, nella selezione del personale, coloro i quali abbiano conseguito il massimo dei voti».

03833/9/13

LAURO

Il senatore VELTRI ritira gli emendamenti 2.4 e 2.6, confidando che il relatore ne recepisca il contenuto nel proprio emendamento 2.1. Illustra poi l'emendamento 2.17, nonché il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dei commi 7 ed 8 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3833,

considerato:

che presso il Ministero dell'ambiente operano numerose strutture, composte in massima parte da soggetti esterni alla amministrazione e che negli ultimi anni queste hanno subito un significativo incremento;

che tali strutture hanno compiti e funzioni diversificate che comprendono sia l'espressione di pareri formalmente incardinati in procedimenti amministrativi, sia lo svolgimento di più generiche funzioni di consulenza e supporto;

che le norme regolano le strutture citate sono a loro volta diversificate e non prevedono omogeneità di criteri e di obblighi dal punto di vista delle prestazioni e della deontologia professionale;

che la selezione dei soggetti avviene sostanzialmente su base discrezionale;

che il *turn over* dei soggetti esterni all'amministrazione che per un periodo svolgono anche delicate funzioni istituzionali o che svolgono la loro attività per l'amministrazione a tempo parziale può determinare casi di vera e propria incompatibilità o di inopportunità a svolgere funzioni di rilievo istituzionale per i quali è molto difficile esercitare un efficace controllo e che peraltro non sono regolamentati;

che è obiettivo prioritario addivenire ad una amministrazione efficiente, qualificata professionalmente e motivata nello svolgimento delle funzioni di istituto, rendendola stabilmente adeguata ai complessivi compiti che il Ministero deve svolgere;

che la presenza di tali strutture a volte rende più difficoltosa l'assunzione di indirizzi e direttive omogenee anche rispetto alla attività dei servizi del Ministero;

che le norme vigenti finalizzate alla riorganizzazione e alla qualificazione professionale del Ministero sono ancora parzialmente attuate;

che le organizzazioni sindacali hanno più volte criticato il ricorso ad esperti esterni per lo svolgimento di compiti istituzionali e rilevato che i profili professionali dei soggetti utilizzati non sempre è adeguato, rivendicando una valorizzazione dei compiti e delle funzioni del personale di ruolo che ha dato prova di abnegazione e professionalità;

che le esigenze di contrazione della spesa corrente che spesso penalizzano il personale di ruolo, vengono di fatto sottovalutate nel momento in cui si assume la decisione di creare nuove ed ulteriori strutture di supporto;

che la acquisizione di supporti tecnico-scientifici di carattere specialistico viene garantita da specifiche convenzioni, peraltro in atto, con enti ed istituti di ricerca attraverso il rapporto con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e che tali convenzioni comportano oneri anche rilevanti;

impegna il Governo

a non assumere altri esperti e comandati se non alla avvenuta effettuazione dei corsi di riqualificazione per il personale già inquadrato, previsti dall'articolo 6, comma 4, lettera a) e b) della legge 8 ottobre 1997, n. 344;

a riorganizzare tali strutture, entro il 31 dicembre 1999, anche nell'ambito del riassetto del Ministero dell'ambiente secondo lo schema di regolamento esaminato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 25 giugno 1999;

a rilanciare il ruolo delle strutture ordinarie della amministrazione, riqualificare il personale, razionalizzare la struttura organizzativa, evitare duplicazioni di studi ed attività, operare un efficace controllo sulla spesa corrente, eccetera operando una significativa riduzione e avviando a breve termine la completa eliminazione di strutture parallele ed esterne alla amministrazione;

a ricondurre tutte le attività svolte da organismi esterni al Ministero dell'ambiente in un quadro istituzionale omogeneo agli indirizzi dello schema di decreto legislativo di riforma dell'organizzazione del governo che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

0/3833/3/13

VELTRI

Il senatore VELTRI aggiunge che nell'ordine del giorno testè illustrato sono ricomprese anche le tematiche di un altro ordine del giorno a sua firma, che ritira; il suo testo era il seguente:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dei commi 7 ed 8 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3833,

premessi che:

il Ministero dell'ambiente prevede al suo interno, strutture, commissioni, agenzie, comitati, organicamente incardinati alle strutture ministeriali, o sottoposte a vigilanza, tutti comunque destinatari di finanziamento e risorse con personale interno ed esterno all'amministrazione statale, sovente con compiti e funzioni in parte sorveglianti e non organicamente ricondotti a unitarietà di azione e responsabilità con conseguenze significativamente negative in termini di ricadute operative e di incidenza nei processi decisionali;

che tali strutture, secondo quanto formalmente comunicato dal Ministero dell'ambiente, sono quelle appresso riportate insieme alle fonti normative e alla consistenza del personale secondo questo elenco:

1) Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale (36 componenti); articolo 14, comma 7, della legge n. 41 del 1986, decreto del Presidente della Repubblica n. 438 del 1991;

2) Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale (21 componenti, di cui 1 *ratione officii*) – il direttore del servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'ambiente): art. 18 della legge n. 41 del 1986;

3) Segreteria tecnica delle aree naturali protette (40 componenti); articolo 9 della legge n. 394 del 1991; articolo 4, comma 12, della legge n. 344 del 1997; in via di prima applicazione, 5 dei componenti vengono trasferiti alla Segreteria tecnica delle riserve marine in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge n. 426 del 1998;

4) Segreteria tecnica delle riserve marine (10 componenti); articolo 2, comma 14, legge n. 426 del 1998;

5) Gruppo tecnico acque (20 componenti); articolo 6 della legge n. 135 del 1997; articolo 1, comma 26 della legge n. 426 del 1998;

6) Segreteria tecnica della difesa del suolo (20 componenti); articolo 2, comma 5, della legge 267 del 1998;

7) Comitato Ecolabel/Ecoaudit (14 componenti, di cui il Presidente ed il vicepresidente designati dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'industria; 4 componenti ciascuno designati dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dell'industria; 2 componenti ciascuno dai Ministeri della sanità e del tesoro); Regolamenti CEE 880/92 e 183/93; D.M. n. 413 del 1995;

8) Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997; D.M. n. 406 del 1998;

a) Comitato nazionale (15 componenti, di cui 2 – tra cui il presidente – designati dal Ministero dell'ambiente, 1 ciascuno dai Ministeri dell'industria, della sanità e dei trasporti, 3 designati dalla Conferenza Stato-regioni, 1 dall'Unioncamere e 6 dalle categorie economiche interessate);

b) Sezioni regionali (4 componenti ciascuna, di cui 1 *ratione officii* – presidente della CCIAA – 1 designato dal Ministero dell'ambiente, 1 dalla regione ed 1 dall'UPI);

9) Osservatorio nazionale rifiuti (7 componenti, di cui 2 – tra cui il presidente – designati dal Ministero dell'ambiente, 2 – tra cui il vicepresidente – dal Ministero dell'industria, ed 1 ciascuno dai Ministeri della sanità, per le politiche agricole e del tesoro); articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

che alla luce delle esigenze e delle proposte emerse nello schema di decreto legislativo sulla riforma dell'organizzazione del Governo si evidenzia non eludibile una razionalizzazione delle strutture ministeriali;

impegna il Governo

a procedere con la necessaria sollecitudine all'accorpamento funzionale ed operativo delle strutture attualmente afferenti al Ministero, prevedendo organizzazione e strutturazione idonee a rispondere ai requisiti di unicità di responsabilità, trasparenza, rapidità di decisione».

0/3833/8/13

VELTRI

Il senatore CARCARINO dà per illustrati gli emendamenti 2.5 e 2.7, dissentendo dall'indicazione cronologica contenuta nel capoverso 1-bis dell'emendamento 2.1; illustra altresì l'emendamento 2.21, che riformula in un nuovo testo dichiarandosi peraltro preoccupato dall'insoddisfacente formulazione dell'emendamento 2.19 del relatore.

Il senatore BORTOLOTTO riformula l'emendamento 2.8 in un subemendamento all'emendamento 2.1; indi illustra gli emendamenti 2.20, 2.24 e 2.27.

Il presidente GIOVANELLI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.10, 2.36 e 2.37.

Il senatore MAGGI dà per illustrati gli emendamenti 2.23, 2.26 e 2.28.

Il senatore POLIDORO dà per illustrato l'emendamento 2.29.

Stante l'assenza del senatore Lauro, il presidente CARCARINO richiede chi faccia propria la sua proposta di stralcio del comma 9 dell'articolo 2.

Il senatore RIZZI fa propria la proposta di stralcio n. 1, alla quale aggiunge firma anche il senatore FLORINO.

Il senatore RIZZI – ricordata la pessima impressione ricevuta nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, circa l'efficacia dei piani di bonifica della «Bagnoli S.p.A.» – illustra la proposta di

stralcio n. 1, nonché l'emendamento 2.30 e l'emendamento 2.35 (che, nel contemplare finanziamenti per la bonifica di Sesto San Giovanni, non altera la copertura complessiva del provvedimento in quanto opera un riparto compensativo). Fa propri e dà per illustrati, infine, i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 2, comma 9 del disegno di legge n. 3833,

considerato che:

dopo una lunga serie di decreti-legge reiterati, e nonostante la dura opposizione della Lega Nord, veniva approvata in Parlamento la legge n. 582 del 1996 che stanziava oltre 370 miliardi per la bonifica dei siti industriali dell'area di Bagnoli con l'impegno del Governo, in sede di dibattito parlamentare, che non ci sarebbero stati ulteriori stanziamenti;

tale promessa da parte del Governo si è rivelata ancora una volta una presa in giro del Parlamento e dei contribuenti, infatti, il provvedimento in esame contiene un ulteriore stanziamento di 250 miliardi a favore di Bagnoli, alcuni dei quali destinati addirittura a «imprevisti»;

fino ad oggi, la bonifica dell'ex sito industriale di Bagnoli si è rivelata solo uno sperpero di centinaia di miliardi, che invece di produrre gli effetti di risanamento ambientale desiderati sono finiti non si sa bene dove;

dopo oltre due anni di presunti lavori è stato effettuato soltanto lo smontaggio di una parte degli impianti, la spettacolare demolizione di qualche ciminiera e meno di un terzo della prevista bonifica dei suoli inquinati,

impegna il Governo:

a produrre la documentazione dettagliata dei soldi spesi fino ad oggi e contemporaneamente spiegare per quali motivi ne vengono stanziati altri nel provvedimento succitato;

ad adottare, in ordine a quanto sopra segnalato per la tutela dell'ambiente, della finanza pubblica e per evidenziare eventuali reati perseguibili penalmente».

0/3833/10/13

COLLA

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 2, comma 9 del disegno di legge n. 3833,

impegna il Governo:

a non rimuovere le persone residenti nelle zone demaniali dell'area di Bagnoli, o comunque assicurare la permanenza nelle suddette zone».

0/3833/11/13

LAURO

Il senatore FLORINO illustra l'emendamento 2.31, lamentando la violazione sistematica delle norme di tutela poste per legge in merito alla bonifica del sito industriale di Bagnoli: i verbali della commissione di esperti preposta alla vigilanza contengono valutazioni negative sull'incremento di valore registrato nei lavori affidati con contratti aggiuntivi, per cui la «Bagnoli S.p.A.» si è dimostrata non all'altezza del compito conferitole; la stessa nomina di molteplici commissioni di collaudo – avvenuta con decisioni assunte da un soggetto attualmente sottoposto a restrizione della libertà personale in ragione di un'inchiesta giudiziaria – non ha riguardato affatto progetti esecutivi, nonostante l'ammontare ingente delle risorse impiegate.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 2.32, che tende a ricondurre alle procedure ordinarie l'intera gestione della bonifica di Bagnoli. Illustra altresì l'emendamento 2.33.

Il relatore CAPALDI illustra l'emendamento 2.34, che nel prevedere il mantenimento dei finanziamenti per l'area di Bagnoli ne estende l'operatività anche ai lavori sulla colmata a mare, collegando gli interventi alla stima del valore del suolo; anche il ruolo del comune di Napoli è ripensato, con le conseguenti determinazioni sul destino della «Bagnoli S.p.A.».

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4064**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera *a*) sono aggiunte le seguenti:

«a)-bis. Disfarsi: l'atto con il quale il detentore di sostanze o oggetti, se ne libera:

1) conferendoli ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente;

2) conferendoli ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente, con le operazioni di cui all'allegato C;

3) abbandonandoli in un luogo pubblico o privato non autorizzato.

a)-ter: Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione e consumo se gli stessi sono trasferiti nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, anche se non preventivo trattamento, purché nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2, comma 2».

1.1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-bis. – 2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera *a*) sono aggiunte le seguenti:

«a)-bis. Disfarsi: l'atto con il quale il detentore di sostanze o oggetti, se ne libera:

4) conferendoli ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per lo smaltimento;

5) conferendoli ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per il recupero, con le operazioni di cui all'allegato C;

6) abbandonandoli in un luogo pubblico o privato non autorizzato.

a)-*ter*: Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione e consumo se gli stessi sono trasferiti nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, anche se non preventivo trattamento, purché nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2, comma 2».

1.1 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I termini “si disfi”, “abbia deciso di disfarsi” o “abbia l'obbligo di disfarsi”, di cui all'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, designano il fatto o la volontà o l'obbligo di destinare una sostanza o un materiale o un bene allo smaltimento o al recupero, cioè alla sua eliminazione definitiva o ad attività di trattamento necessarie per ottenere dallo stesso una materia prima, una materia prima seconda o un prodotto.

1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per:

a) “si disfa”: la destinazione in atto o l'avvenuta sottoposizione di un materiale, di una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento;

b) «abbia l'obbligo di disfarsi»: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, previsto da una espressa disposizione di legge o di regolamento stabilito da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale della sostanza o del bene, il quale o non è suscettibile di impiego in un ciclo produttivo o può essere impiegato in un ciclo produttivo solo se sottoposto a preventiva attività di recupero oppure non è più idoneo a soddisfare la sua funzione originaria;

c) “abbia intenzione di disfarsi»: la volontà di destinare ad operazioni di recupero o di smaltimento sostanze, materiali o beni che potrebbero, invece, essere impiegati direttamente in un ciclo produttivo senza previo trattamento o potrebbero essere utilizzati per la loro funzione originaria”».

1.2

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il termine “disfarsi”, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che:

a) in caso di abbandono si intende per disfarsi l'atto o il comportamento che esprima la volontà di privarsi del dominio sulla cosa con cessazione di ogni altra destinazione;

b) in caso di avvio allo smaltimento, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del bene se ne libera consegnandolo ad un im-

pianto di smaltimento, direttamente o tramite soggetti a ciò autorizzati, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

c) in caso di avvio al recupero, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del bene se ne libera consegnandola ad un impianto di recupero, direttamente o tramite soggetti a ciò autorizzati, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

1.15

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «in caso di smaltimento»; sostituire quindi le parole: «ad un impianto di smaltimento. Direttamente o indirettamente e», con le seguenti: «ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per lo smaltimento,»; alla lettera b), sopprimere le parole: «in caso di recupero»; sostituire quindi le parole: «ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente» con le seguenti: «ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per il recupero,».

1.3

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e» con le seguenti: «ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per lo smaltimento»; alla lettera b), sostituire le parole: «ad un impianto di recupero direttamente o indirettamente e», con le seguenti: «ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per il recupero».

1.4

POLIDORO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) in caso di smaltimento illegale, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore si libera del rifiuto abbandonandolo o lo riutilizza in modo improprio, pregiudicando la qualità del lavoro o del prodotto finale, comportando danni alla salute pubblica e all'ambiente».

1.5

BORTOLOTTO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) si intende per disfarsi anche l'abbandono da parte del detentore di sostanze o oggetti in luogo pubblico o privato».

1.6

MAGGI, SPECCHIA, MANTICA, COZZOLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il detentore non “si disfa” e non ha “l’intenzione di disfarsi” di un materiale, di una sostanza o di un bene:

a) qualora i materiali, le sostanze o i beni che residuano dai cicli produttivi o di pre-consumo abbiano le caratteristiche delle materie prime o delle materie prime secondarie individuate dalla normativa vigente e siano impiegati direttamente ed in modo effettivo ed oggettivo in un ciclo produttivo;

b) qualora i beni di consumo possono essere utilizzati per la loro funzione originaria e siano destinati a tale funzione in modo effettivo ed oggettivo».

1.7

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non si configura l’atto del “disfarsi” per quei materiali che residuando da attività di produzione o di consumo possono essere concretamente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) il materiale è riutilizzato tal qual è, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento;

b) il materiale è riutilizzato dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate dall’allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

1.8

SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, COZZOLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non ricorre l’atto del disfarsi nei confronti dei materiali residuali di produzione e consumo, purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi sono trasferiti nel medesimo od in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento;

b) se il materiale è riutilizzato in analogo o diverso ciclo produttivo dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni».

1.16

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «di quei», con le seguenti: «di qualsiasi sostanza od oggetto ancorché».

1.9

GAMBINI

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «possono essere utilmente riutilizzati», con le altre: «, anche se figurano nell'allegato A del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, oggettivamente, per loro natura, sono riutilizzabili»; alla lettera a), sostituire la parola: «intervento», con la parola: «trattamento»; alla lettera b), sostituire le parole: «analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero», con le seguenti: «diverso dalle operazioni».

1.10

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «possono essere», con le altre: «sono»; alla lettera a), sostituire la parola: «intervento», con la seguente: «trattamento»; alla lettera b), sostituire le parole: «analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero», con le seguenti: «diverso dalle operazioni».

1.11

POLIDORO

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «trasferiti», con l'altra: «immessi».

1.12

GAMBINI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «senza necessità», fino alla fine.

1.13

GAMBINI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) qualora i materiali stessi vengano usati senza alcun ulteriore trattamento per la produzione di energia da biomassa».

1.14

PINGGERA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3833**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 91/271/CEE). - 1. Per i piani di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane ai fini dell'adeguamento alla direttiva comunitaria 91/271/CEE, è autorizzata la spesa, a favore degli enti locali, di lire 20.000 milioni per l'anno 1999, di lire 60.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 86.800 milioni per l'anno 2001».

1.1

COLLA

Art. 2.

All'emendamento 2.1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: «lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001» con le seguenti: «lire 37.500 milioni per l'anno 1999 e lire 35.000 milioni per gli anni 2000 e 2001».

2.1/1

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per l'attuazione dell'articolo 03 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, relativamente al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, dispone i provvedimenti conseguenti al fine di assicurare livelli prestazionali minimi su tutto il territorio nazionale in materia di controlli ambientali. In particolare, nell'ambito del decreto previsto dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1999, n. 133, alle regioni è riconosciuta una compartecipazione al gettito fiscale determinata secondo i criteri fissati dal citato articolo 03 della legge n. 61 del 1994, destinata interamente al finanziamento delle agenzie regionali

per la protezione dell'ambiente e distinta da quella prevista per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.

1-bis. A partire dall'anno 2001 alle regioni che non avranno provveduto con legge apposita all'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sarà detratta la quota-parte di compartecipazione al gettito fiscale destinata al finanziamento delle agenzie regionali; le eventuali risorse così determinatesi saranno annualmente ripartite tra le regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e saranno destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.

1-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente sono finanziati, entro il limite massimo di lire 8.000 milioni annui nel triennio 1999-2001, progetti presentati dalle agenzie regionali secondo i seguenti criteri di priorità:

a) proposte di qualificazione e sviluppo di controlli ambientali avanzate da agenzie ricadenti in aree depresse;

b) progetti che consolidano ed estendono esperienze di nuova occupazione.

1-quater. Per le finalità dei commi 1, 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annui nel triennio 1999-2001».

2.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle Agenzie regionali per l'ambiente istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è assegnato dal Ministero dell'ambiente un contributo per la realizzazione di progetti di qualificazione e sviluppo dei controlli ambientali, da determinare con decreto del Ministero dell'ambiente in proporzione alla superficie di aree protette di ciascuna regione. Per la finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001».

2.2

COLLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle Agenzie regionali per l'ambiente istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è assegnato dal Ministero dell'ambiente un contributo per la realizzazione di progetti di qualificazione e sviluppo dei controlli ambientali, da determinare con decreto del Ministero dell'ambiente in proporzione al pil di ciascuna regione. Per la finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001».

2.3

COLLA

Al comma 1, sostituire dall'inizio fino alle parole: «con legge regionale» con le altre: «Alle regioni che alla data del 31 luglio 1999 hanno istituito le agenzie regionali per l'ambiente, avendo proceduto».

2.4

VELTRI

Al comma 1, dopo le parole: «le Agenzie regionali per l'ambiente» inserire le seguenti: «, o che si trovano nella fase di avviamento».

2.5

CARCARINO

Al comma 1, dopo le parole: «per ciascuna Agenzia.» inserire le seguenti: «Detto decreto è emanato sentita la Conferenza permanente Stato-regioni e determina il contributo, dopo essere stato sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari».

2.6

VELTRI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Decorso tale termine, in caso di inadempienza delle Regioni, il contributo previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente è ridotto del 50 per cento».

2.7

CARCARINO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001» con le seguenti: «lire 37.500 milioni per l'anno 1999 e lire 35.000 milioni per gli anni 2000 e 2001».

2.8

BORTOLOTTO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al venti per cento del contributo per sostenere programmi di cooperazione bilaterale, e in casi particolari regionale, con i paesi in via di sviluppo».

2.9

COLLA

Al comma 2, dopo le parole: «utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al venti per cento del contributo per sostenere...», inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministero degli affari esteri,».

2.10

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

2.11

COLLA

Sopprimere il comma 4.

2.12

COLLA

Al comma 4, dopo le parole: «delle praterie», aggiungere le seguenti: «, ed in particolare per le Isole minori,».

2.13

LAURO

Alla fine del comma 4, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull'evolversi dei programmi di mappatura, informando altresì, nelle forme possibili, la comunità scientifica nazionale».

2.14

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «l'anno 2001», aggiungere le seguenti: «Il Ministro competente invia alle competenti commissioni parlamentari i risultati».

2.15

LAURO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell'ecosistema della riserva naturale dello Stato denominata "Salina di Cervia" e per il comune di Barano d'Ischia, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni annui a favore del comune di Cervia e 500 milioni annui a favore del comune di Barano, per il triennio 1999-2001».

2.16

LAURO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'elenco e l'istituzione delle aree protette marine, di cui alla legge n. 394 del 1991, articolo 5, comma 2, e articolo

18, comma 1, possono essere sottoposti ad accordi fra le regioni e il Ministero dell'ambiente.

5-ter. Le aree marine protette sono inserite fra le aree naturali protette classificate in base alla delibera del Comitato per le aree naturali protette del 21 dicembre 1993 e successive integrazioni e ricomprese nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette. Il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate procedono d'intesa all'aggiornamento degli elenchi delle aree di reperimento delle aree marine protette».

2.17

VELTRI

Sopprimere il comma 6.

2.18

COLLA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le lettere *b)* e *c)* del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:

“*b)* i posti resisi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dal comma 3 sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a)*, previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le stesse procedure previste dalla lettera *a)*;

c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, saranno coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato”

6-ter. La copertura dei posti di cui alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come sostituita dal comma 6-bis del presente articolo, deve avvenire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. La copertura dei posti di cui alla lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come sostituita dal comma 6-bis del presente articolo, deve avvenire entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quinquies. La procedura di cui alla lettera *c-bis*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come introdotta dal comma *6-bis* del presente articolo, deve essere conclusa entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente saranno attivate le procedure concorsuali. Il bando dei concorsi deve comunque essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; qualora non venissero rispettati i termini di cui al presente comma, i posti resi vacanti saranno automaticamente soppressi dalla dotazione organica del Ministero dell'ambiente».

2.19

IL RELATORE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«*6-bis* Le lettere *b*) e *c*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997 n. 344 sono sostituite dalle seguenti:

“*b*) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti.

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a*), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le stesse procedure previste dalla lettera *a*). Gli ulteriori posti residui sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato e successivamente attraverso procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX”».

2.20

BORTOLOTTO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«*6-bis* Le lettere *b*) e *c*) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997 n. 344 sono sostituite dalle seguenti:

“*b*) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti.

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le stesse procedure previste dalla lettera a). Gli ulteriori posti residui sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato e successivamente attraverso procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX”».

2.21

CARCARINO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis Le lettere b) e c) del comma 4 dell’articolo 6 della legge 8 ottobre 1997 n. 344 sono sostituite dalle seguenti:

“b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali, a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal comma 3, sono coperti con l’inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell’ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti.

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le procedure previste dall’articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli ulteriori posti residui sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato e successivamente attraverso procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX”».

2.21 (Nuovo testo)

CARCARINO

Sopprimere il comma 7.

2.22

COLLA

Sopprimere il comma 7.

2.23

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per esercizio delle funzioni derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministero dell'ambiente può attivare, a decorrere dall'anno 1999, fino a 50 contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a due anni. Per far fronte al relativo onere è autorizza la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

2.24

BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 8.

2.25

COLLA

Sopprimere il comma 8.

2.26

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per la migliore diffusione delle pratiche e conoscenze operative, tecniche e amministrativo-contabili in campo ambientale, finalizzate anche all'utilizzazione di cofinanziamenti dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente può attivare, a decorrere dall'anno 1999, fino a 50 contratti per giovani laureati di durata biennale ai fini della promozione della formazione di competenze professionali in campo ambientale. Per far fronte al relativo onere, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

2.27

BORTOLOTTO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano successivamente alla avvenuta effettuazione dei corsi di riqualificazione per il personale già inquadrato, previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) della legge 8 ottobre 1997, n. 344».

2.28

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano successivamente alla avvenuta effettuazione dei corsi di riqualificazione per il personale già inquadrato, previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) della legge 8 ottobre 1997, n. 344».

2.29

POLIDORO, RESCAGLIO

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare il comma 9 dell'articolo 2.

1.

LAURO

EMENDAMENTI

Sopprimere il comma 9.

2.30

COLLA

Sopprimere il comma 9.

2.31

FLORINO, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Il comma 9 è sostituito dai seguenti commi:

9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Ai soli fini dell'approvazione dei progetti di bonifica si applicano disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì considerati interventi di bonifica di interesse nazionale quelli relativi ai siti industriali di Bagnoli, ivi compresa la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e di Sesto San Giovanni e ai siti industriali e portuali di Genova di cui al decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582 e quelli prioritari di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 426».

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvati agli effetti finanziari, l'aggiornamento del programma di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, ivi compresi gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e il programma di bonifica di Sesto San Giovanni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 20 settembre 1996 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 9, nonché agli oneri derivanti dagli interventi individuati nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996, cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.32

BORTOLOTTO

Il comma 9 è sostituito dai seguenti commi:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 aggiungere il seguente comma:

“4-bis. Ai soli fini dell'approvazione dei progetti di bonifica si applicano disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì considerati interventi di bonifica di interesse nazionale quelli relativi ai siti industriali di Bagnoli, ivi compresa la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e di Sesto San Giovanni e ai siti industriali e portuali di Genova di cui al decreto legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582 e quelli prioritari di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 426”.

10. Il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al finanziamento del completamento delle operazioni di bonifica e di risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli, sulla base di un programma che il soggetto attuatore, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, presenta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, unitamente ad una relazione tecnico-economica sullo stato di attuazione degli interventi. Per far fronte agli oneri previsti dal programma è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipante e/o altra società direttamente o indirettamente contrallata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, subentra, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA, rilevando, eventualmente, anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1999, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, viene aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini della determinazione del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di riferimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti ante operazioni di bonifica e risanamento ambientale».

Il comma 9 è sostituito con i seguenti:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è aggiunto il seguente comma 4-*bis*. Ai soli fini della approvazione dei progetti di bonifica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Il CIPE sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al piano di completamento delle operazioni di bonifica dell'area industriale di Bagnoli sulla base di un progetto che il soggetto attuatore, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, presenta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il progetto sarà redatto tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti sull'area interessata e comprenderà anche gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud. Al progetto sarà allegata una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori di completamento.

9-*bis*. All'attuazione del progetto di completamento si procede mediante accordo di programma quadro, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-regione Campania, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 28 dicembre 1996, n. 662, al quale partecipano anche la provincia, il comune di Napoli e l'IRI.

9-*ter*. L'accordo di programma quadro definisce le modalità e le strutture tecniche e amministrative per il coordinamento e la vigilanza del piano, che sostituiscono le strutture attualmente operanti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.

9-*quater*. Per far fronte agli oneri previsti dal piano, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al mesesimo Ministero.

9-*quinquies*. Alla destinazione di eventuali economie, accertate al momento del completamento del piano di risanamento delle aree, provvederà il Comitato di gestione dell'intesa istituzionale di programma.

9-*sexies*. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipate e/o altra società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, subentra, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA rilevando, eventualmente anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA.

9-*septies*. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, viene aggiunto il seguente periodo:

«Ai fini della determinazione del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di rife-

rimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti ante operazioni di bonifica e risanamento ambientale».

2.34

IL RELATORE

Al comma 9, sostituire le parole da: «, di cui all'articolo 1», fino a: «30 marzo 1996», con le seguenti: «e di Sesto San Giovanni, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, favorendo, inoltre, l'insediamento di nuove attività produttive non inquinanti. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'aggiornamento unitariamente con il completamento del piano di risanamento in corso, è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'area di Bagnoli e 10.000 milioni per l'area di Sesto San Giovanni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996,».

2.35

TRAVAGLIA, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 9 sostituire le parole: «lire 50.000 milioni», con le seguenti: «lire 40.000 milioni».

2.36

PIZZINATO, PAROLA, MACONI, BERNASCONI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è approvato l'aggiornamento del piano di interventi per il recupero e il ripristino ambientale dell'area urbana di Sesto S. Giovanni, relativa ai dismessi stabilimenti siderurgici ed industriali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582. Tali interventi riguardano i previsti completamenti delle opere di bonifica, recupero e ripristino ambientale in definizione da parte dell'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni con il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la regione Lombardia. Il Piano degli interventi che verrà approvato con decreto del Ministro dell'ambiente è connesso ai dati e ai progetti elaborati dall'amministrazione comunale. Per far fronte agli oneri derivanti dall'aggiornamento unitamente con il completamento del Piano di risanamento è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 e relativi ai seguenti interventi:

a) salvaguardia degli edifici industriali di valore storico per la realizzazione del Museo dell'industria e del lavoro 10 miliardi;

- b) oneri relativi alla bonifica 20 miliardi;
- c) realizzazione del parco pubblico ex aree Falck ex stabilimenti
Unione concordia 20 miliardi».

2.37

PIZZINATO, PAROLA, MACONI, BERNASCONI

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

162ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie Letta.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera a) e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59: osservazioni favorevoli condizionate a proposte di modifica)

(R139 b00, B31ª, 0033ª)

Sul provvedimento in titolo riferisce il presidente relatore BEDIN che, dopo averne descritto l'articolazione, rileva come esso si accompagni, nel quadro della riforma dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, ad uno schema di decreto legislativo di riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri e ad un disegno di legge di revisione costituzionale dell'articolo 95 della Costituzione, con il quale vengono individuate due figure di ministro, con diverso rilievo politico, in analogia con quanto avviene in altri paesi europei.

Lo schema di decreto legislativo in esame, in particolare, è stato presentato dal Governo in attuazione della delega disposta dalla legge n. 59 del 1997 nella prospettiva, tra l'altro, di adeguare l'organizzazione del Governo al processo d'integrazione europea, allo sviluppo del decentramento di competenze a favore delle regioni e all'esigenza, infine, di svolgere una più efficace azione di raccordo e coordinamento nei rapporti con le regioni e la stessa Unione europea.

Come precisato nella relazione illustrativa la riforma tiene conto, tra l'altro, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unio-

ne europea. Considerando tuttavia che numerose disposizioni inerenti ai rapporti con l'Unione europea sono contenute anche nello schema di decreto legislativo sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 476, che invece non è stato assegnato alla Giunta, l'oratore rileva l'esigenza di esaminare lo schema di decreto n. 473 tenendo conto delle connessioni con il testo di riforma della Presidenza del Consiglio.

La riforma si caratterizza, in particolare, per la riduzione degli attuali Ministeri ad undici, specificando che i nuovi Ministeri, come risulteranno riordinati dalla riforma – salvo gli Affari esteri, la Difesa e i Beni culturali – saranno articolati in Dipartimenti. Il comma 4 dell'articolo 2 precisa che i Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri. Al riguardo, considerato che il citato schema n. 476, all'articolo 3, precisa che spetta alla Presidenza del Consiglio il coordinamento dell'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea, la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti in ambito comunitario e il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle Amministrazioni dello Stato competenti, delle regioni e delle parti sociali ai fini della definizione della posizione italiana, il Presidente relatore propone di aggiungere nel citato comma 4 dell'articolo 2, dopo le parole «Ministero degli affari esteri», le parole «e della Presidenza del Consiglio».

L'articolo 5 dello schema n. 473 precisa, al comma 5, lettera *d*), che spetta al Capo Dipartimento mantenere le relazioni con le istituzioni dell'Unione europea per le materie di rispettiva competenza. L'oratore raccomanda, pertanto, il mantenimento di tale disposizione, che potrebbe costituire un primo positivo passo nella direzione di un più forte coordinamento all'interno di ciascun Ministero in relazione ai rapporti con l'Unione europea – per di più garantito da una struttura di carattere permanente – anche al fine di facilitare l'azione di coordinamento svolta dalla Presidenza del Consiglio e l'individuazione degli interlocutori amministrativi responsabili dei *dossier* comunitari da parte delle Commissioni parlamentari interessate.

L'articolo 12 definisce le attribuzioni del Ministero degli affari esteri, precisando che esso è responsabile per la politica estera e di sicurezza comune (PESC), le relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea ed i negoziati riguardanti i Trattati, ferme restando, ai sensi del comma 3, le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale proposito, considerando che tale Ministero non si articolerà in Dipartimenti, il Presidente relatore rileva l'opportunità di inserire un esplicito riferimento all'esistenza ed alle funzioni della Direzione Generale per l'Unione europea, istituita con il recente regolamento di riforma del Ministero, nonché di aggiungere – nel provvedimento in titolo ovvero nello schema di decreto legislativo di riforma della Presidenza del Consiglio – delle disposizioni specifiche che affidino il coordinamento del contenzioso e del precontenzioso comunitario alla Presidenza del Consiglio.

L'articolo 14 disciplina le attribuzioni del Ministero dell'interno, con riferimento tra l'altro alla cittadinanza, all'immigrazione e al diritto d'asilo. Al riguardo, rilevato che analoghe disposizioni sui rapporti con l'Unione europea sono inserite negli articoli che riguardano gli altri Ministeri, l'oratore ritiene opportuno precisare che in tali ambiti spettano al Ministero i rapporti con le istituzioni comunitarie, ivi compresi quelli inerenti alla cooperazione di polizia e negli affari interni. L'articolo 16, sulle competenze del Ministero della giustizia, attribuisce a tale Ministero, al comma 3, lettera *a*), la «cooperazione internazionale in materia civile e penale». A tale proposito, il Presidente relatore afferma l'esigenza di distinguere la cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione europea, la cui importanza si va accrescendo dopo il Trattato di Amsterdam e la comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria civile, dalla cooperazione giudiziaria internazionale nell'ambito di altri organismi.

L'articolo 19, comma 2, lettera *a*), specifica che spetta all'area tecnico-operativa del Ministero della difesa la partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare. In relazione a tale articolo l'oratore ravvisa la necessità di precisare se la cooperazione europea nel settore degli armamenti, istituita fin dal Trattato di Maastricht e sviluppata con il Trattato di Amsterdam, spetti all'area tecnico-operativa, di cui al comma 2, lettera *a*), o all'area tecnico-amministrativa e industriale, di cui al comma 2, lettera *b*).

In relazione all'articolo 22, sulle aree funzionali in cui si articolerà il futuro Ministero dell'economia e delle finanze – che precisa che la programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari spetta all'area della programmazione economica e finanziaria e che per la politica fiscale comunitaria è responsabile l'area di cui alla lettera *d*) – l'oratore propone l'inserimento di una specifica indicazione sull'area cui spetta il mantenimento dei rapporti con l'Unione europea in relazione agli impegni assunti nel quadro del Patto di stabilità e dell'unione economica e monetaria.

Rilevato che l'articolo 26, comma 1, lettera *d*), precisa in modo piuttosto dettagliato le funzioni spettanti all'area «agricoltura e pesca», del futuro Ministero delle attività produttive, in relazione alla politica agricola comune e alla gestione del Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), l'oratore sottolinea le perplessità espresse dal ministro dell'agricoltura De Castro e dalla Commissione agricoltura del Senato in ordine alla perdita di prestigio per l'Italia nei negoziati agricoli comunitari derivante dalla riduzione del Ministero per le politiche agricole a mera area funzionale del Ministero delle attività produttive.

Considerando la crescente attenzione dell'Unione europea nei confronti dell'impatto delle norme tecniche sul mercato interno, si potrebbe valutare altresì la possibilità di inserire delle specifiche disposizioni sui rapporti con i competenti organismi comunitari nell'ambito dell'articolo 29, concernente l'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici, analogamente a quanto è stato previsto a proposito dell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture.

In riferimento all'articolo 42, che disciplina le aree funzionali che rientrano nell'ambito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, considerando che esso già include delle disposizioni sul coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari in materia di politiche sociali e sanitarie, il Presidente relatore ritiene necessario precisare a quale area spetti il coordinamento in relazione all'utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo e degli interventi di cui all'Obiettivo 3 dei nuovi Fondi strutturali. In assenza di tali precisazioni si potrebbero infatti verificare delle sovrapposizioni fra le funzioni svolte da tale Ministero, quelle riconosciute al Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla programmazione dei Fondi strutturali e le funzioni dell'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale, di cui all'articolo 83. Egli riscontra altresì, all'articolo 45, nell'ambito delle disposizioni sulle aree funzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una significativa attenzione per le varie politiche comunitarie in materia di riconoscimento dei titoli e delle certificazioni, di educazione, di istruzione universitaria e di cooperazione scientifica, ed all'articolo 58, sull'Agenzia delle dogane, la presenza di opportune disposizioni sul collegamento con gli organismi dell'Unione europea.

Rilevato, infine, che, né dal provvedimento di riforma dell'organizzazione del Governo, all'esame della Giunta, né dallo schema sul riordino della Presidenza del Consiglio, si desume la sopravvivenza del Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie e ricordato l'impegno profuso dalla Giunta per la designazione di un ministro specificamente responsabile per tale materia, l'oratore raccomanda l'introduzione di una specifica norma al riguardo.

Il Presidente relatore propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli con i rilievi esposti e condizionate all'introduzione di modifiche – nel testo in titolo o nel decreto legislativo di riforma della Presidenza del Consiglio – che prevedano espressamente la presenza di un ministro specificamente responsabile per le politiche comunitarie e di un ministro competente per le trattative inerenti alla politica agricola comune.

Il senatore BESOSTRI sottolinea la perdurante ambiguità nelle disposizioni sulla ripartizione delle competenze tra Ministero degli affari esteri e Presidenza del Consiglio in ordine alle relazioni con l'Unione europea.

La senatrice SQUARCIALUPI osserva l'esigenza di inserire, nelle disposizioni inerenti al personale, degli espliciti riferimenti al possesso di una fluida conoscenza delle lingue maggiormente utilizzate negli organismi europei ed internazionali, in considerazione del processo d'integrazione europea, che interessa in maniera crescente tutte le Amministrazioni, e del fatto che rilevanti documenti, anche di origine comunitaria, vengono ormai presentati solamente in lingua francese ed inglese.

Il senatore MUNGARI condivide le considerazioni espresse dal Presidente relatore ma, sottolineando l'esigenza di diffondere una più

ampia conoscenza delle procedure di tutela giurisdizionale comunitarie, chiede chiarimenti sulle proposte inerenti ad un maggiore coordinamento nel campo del contenzioso comunitario.

L'oratore ritiene, altresì, che le competenze concernenti la riforma dei Trattati andrebbero più opportunamente attribuite al Ministro per le politiche comunitarie. In ordine alla cooperazione giudiziaria, anziché parlare di cooperazione europea, come proposto dal Presidente relatore, sarebbe più appropriato inserire dei riferimenti alla cooperazione con le istituzioni comunitarie istituendo a tale scopo un apposito ufficio.

Rilevando l'esigenza di valutare l'opportunità di istituire un organismo preposto a svolgere studi e ricerche su istituzioni comunitarie, il senatore Mungari riscontra inoltre delle sovrapposizioni in materia di politiche per le aree depresse nelle funzioni rispettivamente attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, lettera c), e al Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 26, lettera a), e si rammarica infine per la mancata istituzione di una struttura *ad hoc* per il Mezzogiorno, eventualmente nell'ambito del Ministero del lavoro e degli affari sociali, che sarebbe stata coerente con il perseguimento dell'obiettivo della coesione economica e sociale.

Il senatore BIASCO manifesta le proprie perplessità sulla congruità dello schema di decreto legislativo in titolo e degli altri provvedimenti di riordino dell'organizzazione del Governo rispetto agli obiettivi preannunciati in materia di politica interna e nel campo dei rapporti con l'Unione europea. Rilevando come siano state eluse talune indicazioni già espresse dal Parlamento, l'oratore sottolinea la difformità che si verrebbe a configurare fra la nuova struttura del Governo e la struttura che caratterizza i Governi della maggior parte dei paesi dell'Unione europea. Oltre all'opinabilità di porre una distinzione fra Presidente del Consiglio e Ministri di serie «A», da un lato, cui verrebbero concentrate le responsabilità politiche, e Ministri di serie «B», dall'altro, la riforma in esame non tiene conto del ruolo crescente delle regioni e dell'esigenza di definire più attentamente le loro modalità di partecipazione al contesto europeo. Al riguardo l'oratore riscontra da parte del Governo una maggiore attenzione nei confronti della concertazione con le parti sociali rispetto alla concertazione con enti locali e regioni.

Il senatore Biasco esprime infine il proprio disappunto per lo svuotamento di attribuzioni operato nei confronti delle Forze armate e del Ministero della difesa riconoscendo una competenza generale per la politica estera e di difesa al Ministero degli affari esteri.

Il presidente relatore BEDIN, per quanto concerne le perplessità avanzate dai senatori Biasco e Besostri in ordine alle attribuzioni riconosciute al Ministero degli affari esteri, non riscontra elementi di sovrapposizione in quanto i provvedimenti di riordino dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio specificano con adeguata chiarezza che al Ministero degli affari esteri spetta la competenza in materia di PESC e relazioni esterne, alla Presidenza del Consiglio il

coordinamento in merito alla definizione della posizione italiana nella fase ascendente del diritto comunitario e al Ministero della difesa la partecipazione agli organismi europei ed internazionali competenti in materia di difesa e sicurezza.

L'oratore propone, pertanto, di concludere l'esame del provvedimento in titolo dichiarando la propria disponibilità a recepire le considerazioni espresse da tutti i senatori intervenuti nel dibattito, salvo le osservazioni del senatore Biasco sul ruolo delle regioni che, pur essendo per alcuni aspetti condivisibili, sembrano esulare dai profili di competenza della Giunta.

Il Ministro LETTA condivide le considerazioni espresse dal Presidente relatore ed aggiunge alcuni elementi di chiarimento sulla ripartizione di attribuzioni in merito ai rapporti con l'Unione europea che viene prefigurata con i provvedimenti di riordino dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio: al Ministero degli affari esteri resta, in particolare, la competenza per la politica estera dell'Unione europea e per le relazioni extracomunitarie, la responsabilità dei negoziati inerenti alla riforma dei Trattati, ivi comprese le Conferenze intergovernative, e per l'allargamento. Per quanto concerne invece il procedimento normativo comunitario si è precisato che spetterà alla Presidenza del Consiglio la definizione della posizione negoziale italiana, anche attraverso la concertazione con le parti sociali, le regioni e le autonomie territoriali, mentre il Ministero degli esteri sarà chiamato a svolgere i successivi negoziati sostenendo la posizione italiana sia in sede bilaterale che nelle trattative comunitarie, come avviene negli altri Stati membri. Alla Presidenza del Consiglio spetterà inoltre l'azione di coordinamento per verificare l'adeguamento dell'ordinamento interno alle deliberazioni dell'Unione europea. I riferimenti alla Presidenza del Consiglio possono essere inoltre interpretati come riferimenti al Ministro per le politiche comunitarie che, con il Ministro per gli affari regionali, dovrebbe essere il solo Ministro senza portafoglio presente dopo l'attuazione della riforma in esame.

Dopo aver espresso le proprie perplessità sulla possibilità di applicare una siffatta riforma il senatore BETTAMIO chiede se, nel definire il provvedimento in titolo, il Governo si sia avvalso di una verifica dell'organizzazione posta in atto negli altri Stati membri, con particolare riferimento alle funzioni attribuite ai dicasteri di carattere economico.

Il ministro LETTA conferma che il Governo ha tenuto conto dell'assetto degli esecutivi degli altri *partner* nonché dell'esigenza di adeguare la propria organizzazione alle modalità di funzionamento del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Per quanto concerne in particolare il Consiglio dei Ministri economici e finanziari (ECOFIN), che affronta questioni di carattere prevalentemente macroeconomico, per gli altri paesi partecipa generalmente un solo interlocutore, così come avverrà in futuro per l'Italia. L'altra tendenza più rilevante riguarda la progressiva concentrazione delle trattative su affari di carattere microecono-

mico in un'unica sede in cui, in futuro, per l'Italia dovrebbe partecipare il Ministro delle attività produttive. L'oratore conviene tuttavia sull'esigenza di un approfondimento per quanto attiene al futuro del Ministero delle politiche agricole.

Il presidente relatore BEDIN ringrazia il ministro Letta per i chiarimenti esposti e ribadisce i rilievi emersi con particolare riguardo all'esigenza di accentrare presso la Presidenza del Consiglio il coordinamento in merito al contenzioso e al precontenzioso comunitario e di inserire un espresso riferimento alla figura del Ministro per le politiche comunitarie.

Verificata la presenza del numero legale la Giunta conferisce pertanto mandato al Presidente relatore a redigere osservazioni favorevoli, con i rilievi emersi nel dibattito, condizionate all'accoglimento delle proposte di modifica esposte.

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 7 luglio.

Il relatore TAPPARO ricorda di aver illustrato il provvedimento in titolo nella seduta del 1° luglio ed evidenzia le osservazioni emerse, con particolare attenzione all'esigenza di chiarire le modalità di attuazione delle direttive, non ricomprese nel testo in esame, i cui termini di recepimento scadono nel 1999, e di circoscrivere l'autorizzazione al Governo ad emanare dei testi unici con riferimento alle sole materie oggetto del provvedimento in titolo, onde evitare sovrapposizioni con altre iniziative all'esame del Parlamento. L'oratore esprime inoltre le proprie perplessità sull'opportunità di limitare le misure concernenti l'igiene dei prodotti alimentari alle aziende con almeno cinque addetti e sottolinea l'esigenza di verificare più approfonditamente i criteri di garanzia cui devono rispondere gli organismi privati preposti ai controlli in materia di denominazione di origine protetta e di altre attestazioni geografiche e di specificità.

Il relatore esprime altresì l'avviso di procedere ad un maggiore coordinamento fra le norme in materia di domicilio professionale e le disposizioni che disciplinano in maniera organica il riordino delle professioni e chiede precisazioni sui principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva sull'esercizio della professione di avvocato.

Il ministro LETTA, sollecitando una tempestiva conclusione dell'*iter* del disegno di legge in titolo, rileva l'importanza di definire un provvedimento, per la prima volta da quando tale strumento è stato istituito, che rispetta la scadenza annuale cui è rivolta. In passato, infatti, i

ritardi nella definitiva approvazione della legge comunitaria annuale hanno palesato la scarsa attenzione nei confronti dell'attuazione del diritto comunitario laddove è stato invece riscontrato che al ritardo nell'adempimento degli obblighi comunitari è ascrivibile anche la genesi di taluni problemi economici e occupazionali. Il rispetto delle scadenze normali comporta, al contrario, il duplice beneficio di consentire al Parlamento una più adeguata valutazione del provvedimento, reso più snello dall'esigenza di dover recepire un minor numero di direttive, e di prevenire il contenzioso comunitario conseguente al mancato recepimento.

In ordine alle questioni sollevate nel corso del dibattito il Ministro si sofferma in primo luogo sullo stato del contenzioso, preannunciando la presentazione di specifica documentazione e rilevando i progressi compiuti. Negli ultimi mesi sono stati infatti sanate 25 procedure di infrazione e si è riusciti a ridurre il precontenzioso grazie alla formula delle cosiddette «riunioni pacchetto» con la Commissione europea. Inoltre, come dimostra la controversia con l'Unione europea sulla disciplina applicabile alle professioni, il problema principale non è costituito dai nuovi provvedimenti ma dall'adeguamento della legislazione adottata negli anni scorsi, che spesso è improntata più sulla difesa degli interessi corporativi che non sulla conformità con il diritto comunitario.

Dopo aver evidenziato l'utilità della redazione di testi unici per codificare gli atti di recepimento della normativa dell'Unione europea – che si caratterizza sempre più per la modifica delle direttive vigenti piuttosto che per l'introduzione di nuovi provvedimenti comunitari – l'oratore risponde alle considerazioni del senatore Bettamio sulle carni equine, rilevando come le misure introdotte dal disegno di legge in titolo comportino una liberalizzazione nel settore delle macellerie.

Il Ministro evidenzia il proficuo snellimento delle procedure di controllo applicabili ai prodotti tipici o garantiti e sottolinea altresì l'importanza delle disposizioni sull'igiene alimentare, ritenendo improrogabile una modifica del decreto legislativo n. 155 del 1997, che consentono all'Italia di adeguarsi alle prescrizioni comunitarie. Egli condivide tuttavia le perplessità del relatore sull'opportunità di circoscrivere tali disposizioni alle aziende con almeno cinque addetti, sulla base di norme approvate nonostante il suo parere contrario, le quali espongono l'Italia ai rilievi dell'Unione europea.

Su proposta del PRESIDENTE e verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PROROGA DELLE INDAGINI CONOSCITIVE IN CORSO
(A007 000, B40^a, 0061^o)

Il Presidente Mario PEPE avverte che, sulla base di quanto convenuto nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, essendo altresì pervenuto l'assenso del Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, sono stati prorogati al 30 settembre prossimo i termini per la conclusione delle indagini conoscitive sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse e sulle problematiche della transizione dal federalismo amministrativo allo Stato federale.

La Commissione prende atto.

SULLA VISITA A ISCHIA E PROCIDA
(A008 000, B40^a, 0019^o)

Il Presidente Mario PEPE rende noto che nelle giornate del 12 e 13 luglio una delegazione della Commissione ha incontrato – nell'ambito di un'iniziativa promossa congiuntamente al presidente dell'ANCIM, Costantino Federico – i rappresentanti dei comuni dell'isola di Ischia e dell'isola di Procida. Nel corso dei due incontri, oltre a problematiche specifiche, sono stati affrontati alcuni temi di carattere generale per l'insularità minore. Anzitutto è stata espressa viva soddisfazione per la nuova formula istituzionale della comunità isolana o dell'arcipelago, contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge S. 1388-B, pur sollevandosi da

taluni il problema di riconoscere uno status specifico di comune isolano per le isole o arcipelaghi nei quali sussista un singolo comune.

Altro risultato importante dell'associazionismo tra le isole minori è l'elaborazione di un primo documento di programmazione unitario per le isole stesse riferito al periodo 2000-2006, che formerà oggetto di un esame e di un confronto con le regioni nel cui territorio sono situate le isole minori.

Al centro dell'incontro con gli amministratori locali infatti è stato posto il tema dello sviluppo locale, che ha come questioni nodali la difesa della costa, il demanio marittimo e la portualità, i trasporti. Su tali questioni, se deve essere chiesta maggiore autonomia secondo la logica della sussidiarietà, deve però anche realizzarsi – come condizione indispensabile dello sviluppo – un forte coordinamento tra le nascenti comunità isolane e le istituzioni che maggiormente conteranno dopo l'attuazione del federalismo amministrativo, cioè provincia e regione. Questo aspetto è stato ripetutamente sottolineato dalla delegazione della Commissione: un più compatto e forte soggetto come la comunità isolana deve cercare tenacemente il confronto con province e regioni. Da un punto di vista operativo è stata, inoltre, ipotizzata la creazione di un gruppo di lavoro tra i parlamentari eletti nelle circoscrizioni in cui si collocano le isole minori al fine di approfondire in modo coordinato le tematiche rilevanti.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 118-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA E DELL'ARTICOLO 125-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (Doc. LVII, n. 4)

(Parere alle Commissioni V della Camera dei deputati e 5^a del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

(R125 b00, C05^a, 0005^o)

La Commissione prosegue l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta dell'8 luglio 1999.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003;

condivise le linee fondamentali e l'impianto del documento, che esprime indirizzi di transizione in attesa del completo recupero del rapporto tra deficit e PIL;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è necessario accentuare l'impegno del Governo nel sostenere con forza il ruolo delle regioni e delle autonomie locali nelle politiche di sviluppo, che devono fondarsi su processi autopropulsivi e sul promovimento di iniziative-pilota; deve essere inoltre rapidamente completata la rete delle intese istituzionali in tutte le regioni;

b) a corollario di quanto enunciato al punto A) diviene indispensabile accelerare e completare al più presto la riforma amministrativa, soprattutto sul lato del trasferimento delle risorse;

c) sempre nel quadro delle politiche di sviluppo devono essere affrontati con attenzione i temi concernenti le aree deboli, in particolare la montagna e l'insularità minore, in un quadro che tenga conto naturalmente della difesa dell'ambiente naturale;

d) deve infine essere affrontato il problema del riordino della programmazione negoziata secondo i seguenti indirizzi:

valorizzazione della stessa come mezzo per realizzare politiche anticicliche;

specializzazione degli strumenti specificamente previsti;

semplificazione delle procedure;

allineamento temporale della programmazione tra i vari livelli previsti (locale, regionale, nazionale e comunitario)».

Il senatore Giuseppe TURINI (AN) rileva che le previsioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo appaiono eccessivamente ottimistiche, mentre i dati reali dell'occupazione sono preoccupanti. Le politiche di incentivazione non tengono conto delle difficoltà che incontrano le regioni in presenza di un processo di decentramento ancora non realizzato. Gli organismi europei, ma anche gli istituti nazionali specialistici, richiedono un'efficace riforma del sistema previdenziale. In particolare, l'ISTAT, non più di una settimana fa, ha segnalato un grave arretramento nella quantità degli ordinativi alle industrie italiane, dato questo che, riferito ad un sistema produttivo che si colloca intorno al quinto posto in ambito mondiale, appare assai preoccupante. Poiché tali elementi fanno ritenere oggettivamente inaccettabile il DPEF, egli non concorda con la formulazione di un giudizio favorevole sul medesimo, pur riconoscendo che gli obiettivi contenuti nelle osservazioni proposte dal Presidente sono senz'altro auspicabili, per quanto di improbabile conseguimento nel contesto della politica economica dell'attuale Governo. Annuncia pertanto il voto contrario di alleanza nazionale.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, rispondendo al senatore Turini, afferma di condividere la sottolineatura del ruolo dell'industria nell'economia del paese, ma ritiene che dal documento di programmazione economico-finanziaria emerga comunque un impegno al rilancio delle piccole e medie imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, presentata dal Presidente.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Elezione diretta del presidente della giunta regionale (C. 5389-5473-5500-5567-5587-5623-B cost. Veltroni; Calderisi; Rebuffa; Paissan; Boato; Boato), approvato in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato dal Senato

Parere alla I Commissione della Camera dei deputati (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge costituzionale in titolo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione esamina per la terza volta il testo sull'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, si sofferma brevemente sulle più rilevanti modifiche apportate dal Senato. In particolare, giudica favorevolmente la modifica che prevede ora la responsabilità del presidente e dei componenti della giunta per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Anche all'articolo 4 le innovazioni apportate dal Senato sono apprezzabili, in quanto precisano meglio le fattispecie dello scioglimento del consiglio regionale, ripristinando l'ipotesi dei motivi di sicurezza nazionale ed elencando le condizioni politiche che danno luogo alle dimissioni della giunta e allo scioglimento del consiglio regionale, tra cui è previsto anche il caso delle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio medesimo. Per quanto invece concerne le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 5, che hanno formato oggetto di un serrato dibattito politico in ordine all'opportunità o meno di prevedere il turno di ballottaggio, il relatore sottolinea che l'interesse prioritario delle regioni è che sia garantita l'applicazione del sistema dell'elezione diretta nella tornata elettorale dell'anno prossimo. Pertanto, egli è dell'avviso che il testo debba essere confermato, con le modifiche apportate dal Senato, per quanto riguarda gli articoli da 1 a 4, mentre per quanto concerne l'articolo 5 il compito della Commissione, in questa fase, è essenzialmente quello di impegnare la commissione di merito a trovare una soluzione politica che garantisca l'obiettivo dell'elezione diretta dei presidenti delle regioni fin dall'anno prossimo.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN) esprime apprezzamento per la proposta del relatore, che appare condivisibile da tutte le forze politiche e che probabilmente consentirà di approvare in tempi brevi una riforma significativa dell'ordinamento regionale, che va in una direzione presidenzialista e federalista.

La Commissione, quindi, approva all'unanimità la proposta di parere favorevole, con osservazioni, nei termini enunciati dal relatore.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (S. 1388-B)

Parere alla 1^a Commissione del Senato (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Luigi NEGRI (Misto-FLDR), *relatore*, riferisce che il testo in esame si articola in tre capi.

Il capo primo riguarda la revisione dell'ordinamento delle autonomie locali. In particolare l'articolo 1 interviene sull'autonomia statutaria degli enti locali, ridefinendone l'ambito e affermando l'importante principio secondo cui deve essere assicurata alle opposizioni la presidenza delle eventuali commissioni consiliari di controllo o di garanzia esistenti nell'ambito delle assemblee elettive. L'articolo 2 enuncia un più significativo ambito di estensione dell'autonomia degli enti locali, che ora è riferita non solo allo statuto e all'ambito della spesa (autonomia statutaria e finanziaria) ma diviene anche autonomia «normativa, organizzativa, amministrativa e impositiva» con una formula peraltro già elaborata dal Senato in prima lettura. Particolare rilievo assume l'affermazione del principio di sussidiarietà, secondo cui «i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali». L'articolo 5 introduce l'istituto della comunità isolana, che più comuni di una stessa zona insulare possono creare spontaneamente – non più quindi con legge regionale, come era previsto nel testo approvato in prima lettura dal Senato – con funzioni equipollenti a quelle delle comunità montane. Altri due aspetti fondamentali sono le norme sulle unioni di comuni (articolo 6) e sulle comunità montane (articolo 7). Vi è una sostanziale modifica della legge n. 142 del 1990, nella quale si pensava che le unioni intercomunali fossero la condizione per procedere ad una fusione dei comuni, tanto è vero che si sosteneva che si poteva procedere ad unioni intercomunali, purché entro un decennio si desse vita alla fusione dei comuni. Questo spirito è stato però contraddetto dalla realtà: permangono, infatti, tendenze municipalistiche che non appaiono superabili. La nuova impostazione mira a incentivare l'unione dei comuni per gestire unitariamente i servizi e svolgere le funzioni, ma senza l'obbligo della fusione. L'unione intercomunale serve dunque a gestire in modo unitario i piani regolatori, la polizia municipale, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché tutta una serie di funzioni che sono sempre più rilevanti alla luce dei trasferimenti di compiti amministrativi previsti dalla legge Bassanini. Nell'articolo 6, pertanto, si prevede la possibilità per i comuni di associarsi e di dotare l'unione di

uno statuto. Si stabilisce inoltre che l'unione deve avere organi rappresentativi il cui presidente deve essere uno dei sindaci dei comuni che danno vita all'unione. Importante è qui il ruolo delle regioni nella elaborazione, previa concertazione, di programmi triennali per l'individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale e l'incentivazione, anche in termini finanziari, di tale forma di gestione.

Il principio che attribuisce ai singoli comuni la possibilità di dar vita ad un ente locale, che ne sia l'unione, che sia dotato di autonomia statutaria e che possa meglio realizzare ed attuare servizi, si riflette anche sulla normativa relativa alle comunità montane. Queste sono enti di secondo grado che svolgono funzioni nelle zone montane riguardanti l'agricoltura, il territorio, l'assetto idrogeologico, il sostegno e lo sviluppo dell'economia, particolarmente dopo la legge n. 97 del 1994, che riguarda lo sviluppo della montagna. Le comunità montane, anche interprovinciali, diventano ora unioni montane – nel senso cioè di unioni di comuni montani, quindi una fattispecie speciale dell'unione di comuni – che hanno il compito di svolgere le funzioni che già esercitano – quindi senza toccare nulla delle prerogative finanziarie ed istituzionali trasferite dalla legge alle comunità montane attuali – sulla base, però, del conferimento da parte dei comuni che sono i soggetti fondamentali dell'assetto istituzionale sul piano territoriale. Anche qui il ruolo delle regioni è rilevante sia nell'individuare delle aree omogenee, sia nella disciplina generale delle comunità medesime, sia infine nel riordino di quelle attuali entro un anno.

Un altro punto del primo capo, riguardante la revisione dell'ordinamento delle autonomie locali, che ha suscitato discussioni, concerne l'attribuzione agli statuti degli enti del compito di determinare il numero dei componenti la giunta; il provvedimento prevede, poi, che comunque tale numero non può essere superiore ad un terzo di quello dei componenti il consiglio comunale.

Il capo secondo del disegno di legge riguarda le aree e le città metropolitane. Nel testo vengono confermate le aree e le città metropolitane già definite dalla legge n. 142 del 1990. Si tende ad accentuare il principio di autodeterminazione del comune capoluogo di provincia e dei comuni interessati a dar vita alla città metropolitana; tale città verrà istituita per legge, ma i soggetti coinvolti saranno ovviamente i comuni capoluogo di provincia, la provincia stessa e i comuni interessati. Considerata la necessità di una legge istitutiva, vengono poi previsti un termine ed una funzione sostitutiva del Governo in caso di ritardo nell'approvazione, da parte della regione, della legge attuativa, in modo da consentire ai comuni, agli enti locali e alle province che vogliono l'istituzione della città metropolitana, e che rientrano nelle previsioni della legge n. 142, di poterlo fare. Naturalmente le città metropolitane assumono funzioni utili a governare meglio territori che presentano grandi problemi legati alla loro complessità.

Infine, il capo terzo riguarda lo *status* degli amministratori. Per quanto riguarda le indennità di carica, in particolare, attualmente il sindaco di un comune fino a tremila abitanti riceve una indennità di 1 milione e 171 mila lire lorde per dodici mensilità, con la responsabilità di

gestire patrimoni dai sei agli otto miliardi. Per rimediare a questa sproporzione evidente si è previsto che per qualsiasi comune che non abbia un bilancio in dissesto venga fissato un nuovo parametro per l'erogazione delle indennità. Tutto ciò viene realizzato con una delega al Governo, individuando alcuni criteri fondamentali, quali le fasce e il numero degli abitanti. Inoltre, l'indennità viene modificata, nel senso che sarà unica per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi e verrà dimezzata se chi ha il diritto di chiedere di essere messo in aspettativa non lo eserciterà. Con questa delega si introduce poi il principio in base al quale nei comuni della fascia superiore ai diecimila abitanti l'indennità del sindaco e naturalmente del presidente della provincia non può essere inferiore allo stipendio base del segretario comunale dell'ente. Nella fascia inferiore, cioè fino a diecimila abitanti, la determinazione dovrà essere comunque stabilita in riferimento allo stipendio fondamentale del segretario comunale. Viene poi introdotta una indennità di uscita dall'esperienza amministrativa, che si fonda sulla concreta situazione in cui si trova un cittadino che viene eletto ad una carica amministrativa.

Il testo all'esame – ormai alla terza lettura – presenta rispetto a quello iniziale approvato dal Senato una rilevante e condivisibile riformulazione della parte concernente le forme associative tra enti locali, mentre sono confermate sostanzialmente le disposizioni sulle aree metropolitane e lo *status* degli amministratori locali.

Il relatore, pertanto, propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN) preannuncia l'astensione di alleanza nazionale per motivi che sono essenzialmente riferiti alla prima parte del provvedimento, laddove non è stata colta l'occasione di finalizzare in modo pieno ed effettivo le unioni intercomunali alla razionale gestione dei servizi.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), nel condividere l'orientamento del relatore, rileva peraltro talune incongruenze nelle modifiche apportate dalla Camera con riferimento alle disposizioni sulle comunità montane, che sembrano costituire un nuovo tipo di ente locale. Inoltre, per dare maggiore forza ai processi aggregativi tra i comuni, sarebbe stata auspicabile la previsione dell'elezione diretta del presidente dell'unione dei comuni. Nonostante tali considerazioni, egli concorda sulla proposta di esprimere un parere favorevole su un testo, che è ormai maturo per una definitiva approvazione.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) concorda a sua volta con la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole. Solleva però il problema della sperequazione che potrebbe venirsi a creare tra lavoratori subordinati, per i quali è previsto il dimezzamento dell'indennità di funzione nel caso in cui non richiedano l'aspettativa, e i lavoratori autonomi, che al contrario possono cumulare il reddito professionale con la indennità di funzione in misura intera. Chiede che la Commissione si faccia carico di questa evidente ingiustizia.

Convenendo il relatore con la proposta del deputato Duca, la Commissione quindi approva la proposta di parere favorevole con una osservazione, nei termini sopra esposti, all'articolo 23 del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il rappresentante del SINGRAI, dr. Stefano Camozzini ed i rappresentanti dell'USIGRAI, dr. Roberto Natale e dr. Fabio Cappelli.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0105^o)

Il deputato Francesco STORACE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'esame della Relazione ministeriale sull'attuazione del Contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI (rel. Semenzato)

Audizione di rappresentanti del SINGRAI

Audizione di rappresentanti del USIGRAI

(R050 001, B60^a, 0031^o)

Il deputato Francesco STORACE, *presidente*, dichiara aperte le audizioni in titolo.

Il dr. Stefano CAMOZZINI svolge una relazione e risponde a quesiti posti dal senatore Stefano SEMENZATO (Verdi-U), *relatore*.

(Il dr. Stefano Camozzini si allontana. Sono introdotti il dr. Roberto Natale ed il dr. Fabio Cappelli).

Il dr. Roberto NATALE svolge una relazione introduttiva. Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *relatore*, i senatori Massimo BALDINI (FI) e Rosario Giorgio COSTA (FI), ed il deputato Francesco STORACE, *Presidente*. Replicano, con ripetuti interventi, il dr. Roberto NATALE ed il dr. Fabio CAPPELLI.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dichiara quindi concluse le audizioni.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

Presidenza del Vice Presidente
Andrea PAPINI

La seduta inizia alle ore 14.

RELAZIONE ALLE CAMERE

Esame della quinta relazione su attività svolte

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R050 001, B65^a, 0006°)

Il Comitato prosegue l'esame della quinta relazione conclusiva su attività svolte.

Dopo un ampio dibattito, il senatore Andrea PAPINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

(R033 004, B37^a, 0107^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione dell'onorevole Angelo Capodicasa, presidente della Giunta regionale siciliana e commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti solidi urbani dichiarata con D.p.c.m. 22 gennaio 1999.

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, introduce l'ospite e gli dà la parola.

Angelo CAPODICASA, *presidente della Giunta regionale siciliana e commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti solidi urbani*, nel ricordare che lo stato di emergenza per i rifiuti solidi urbani nella regione Sicilia è stato dichiarato nel gennaio del 1999 anche su sollecitazione delle stesse autorità regionali, osserva che l'intervallo tra il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza e l'ordinanza del Ministro dell'interno che lo ha nominato commissario delegato è stato di ben 4 mesi. In tale lasso di tempo purtroppo la situazione si è ulteriormente deteriorata.

Dopo aver brevemente ricordato, a grandi linee, il contenuto dell'ordinanza e, in particolare, i poteri che essa attribuisce al Presidente della regione e ai prefetti, espone che la regione Sicilia ha inoltrato al Ministero una richiesta di chiarimenti circa taluni profili dell'ordinanza medesima che hanno destato dubbi interpretativi. È stato altresì sollecitato al Ministero dell'ambiente il concerto per la nomina del *sub-commissario*.

In ordine ai rifiuti solidi urbani, espone che vige nella regione un piano risalente al 1989, il quale prevedeva la realizzazione di un certo numero di discariche. Di queste solo 10 sono state realizzate e sono attive e altre 10 circa saranno pronte per entrare in funzione in brevissimo tempo. Nel corso degli anni invece sono proliferate le discariche autorizzate in emergenza: ve ne sono circa 150.

Il piano del 1989 dovrà essere – per le parti compatibili con la legislazione statale successiva – adeguato ed attuato. Per la parte le cui disposizioni contrastano con il «decreto Ronchi» esso invece sarà abbandonato.

Sempre in ordine ai rifiuti solidi urbani, espone che un punto dolente è quello relativo alla raccolta differenziata, che è iniziata solo all'inizio del 1999. Nella regione la percentuale media di tale tipo di raccolta si aggira attorno al 3 per cento, ma confida che in tempi ragionevoli possa essere raggiunta la percentuale del 15 per cento, che è l'obiettivo prescritto dall'ordinanza di commissariamento. A tal proposito sottolinea che la maggior parte dei comuni siciliani si è dotata o si sta dotando delle strutture necessarie a dare impulso alla raccolta differenziata.

Ulteriori punti critici nella regione sono la mancanza di impianti di trattamento dei rifiuti e la carente sensibilità civica rispetto ai problemi della differenziazione nella raccolta e nel recupero dei materiali. Questo è particolarmente vero per i comuni più piccoli ed è un profilo su cui la regione intende concentrarsi anche con apposite campagne di educazione e sensibilizzazione.

Quanto al problema dell'infiltrazione mafiosa nel settore dei rifiuti, dichiara di aver avuto incontri, a fini informativi, con esponenti dell'autorità giudiziaria e accenna ai più recenti casi di cronaca relativi a un impianto in provincia di Palermo, a una vasta e articolata inchiesta relativa alla provincia di Trapani e alla situazione segnalata dal prefetto di Agrigento.

Non è in grado di affermare che la presenza mafiosa nel ramo dei rifiuti sia pervasiva. Tuttavia non può escludere che, poichè il flusso di spesa pubblica nel settore dei lavori pubblici si è notevolmente attenuato negli ultimi anni e poichè su quello le cosche mafiose puntavano il loro interesse, l'attenzione della criminalità organizzata si venga rivolgendo al ciclo dei rifiuti.

Al proposito, tuttavia, precisa che le modalità con cui la mafia si inserisce nelle relazioni produttive e di mercato sono divenute più sofisticate negli anni e contano molto su prestanome che possano celare l'effettiva titolarità degli interessi. Ciò rende i controlli amministrativi piuttosto difficoltosi.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia l'ospite dell'esposizione ed assicura che metterà a disposizione delle amministrazioni che le richiedessero le informazioni di cui la Commissione dispone circa le imprese private operanti nel settore dei rifiuti.

Il senatore Franco ASCIUTTI (FI) considera l'offerta del Presidente Scalia alle amministrazioni locali siciliane particolarmente opportuna, poichè ritiene che in Sicilia, come nelle altre regioni commissariate, vi siano operatori privati in grado di assicurare prestazioni oneste e professionalmente adeguate. È necessario che costoro – nel quadro della gestione commissariale – non siano accomunati ingiustificatamente a imprese collegate con i poteri criminali e dunque escluse da ogni opportunità.

Il senatore Giovanni IULIANO (DS) chiede quali siano le prospettive di aggiornamento del piano regionale sui rifiuti urbani, quale sia la capienza delle discariche menzionate, quali siano i volumi totali di rifiuti prodotti e smaltiti nella regione, quanti e dove siano ubicati gli impianti di termodistruzione.

Premesso altresì che la mafia trova terreno fertile soprattutto negli appalti, chiede se le amministrazioni locali si avvalgano più della gestione del ciclo dei rifiuti in proprio e in economia o se ricorrano più spesso allo strumento dell'appalto.

Il deputato Pierluigi COPERCINI (LNIP) osserva che, anche dalle visite che la Commissione ha svolto in Sicilia, è emerso che il profilo più preoccupante è quello della mancanza di controlli e di strutture amministrative professionalmente attrezzate. Queste ultime infatti talora dispongono di personale qualificato, ma esso rischia di essere disperso in seguito a operazioni di riorganizzazione amministrativa.

Tali carenze si rivelano particolarmente drammatiche nelle due aree a rischio ambientale di Siracusa e Gela. Queste realtà dovrebbero fruire di non solo dei presidi multizonali di cui alla legge n. 833 del 1978 – che pure mancano – ma anche di organi amministrativi che possano esercitare controlli efficaci. Oggi invece tutto l'onere del monitoraggio della situazione grava sui laboratori di igiene e profilassi.

Chiede se non sia opportuno emanare, nell'ambito della gestione commissariale, un provvedimento che, nel separare la gestione della spesa sanitaria da quella per lo smaltimento dei rifiuti speciali, destini specificamente e prioritariamente una percentuale della spesa sanitaria per le esigenze dei rifiuti industriali.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA (AN) chiede che tipo di rapporti corra tra la gestione commissariale e gli enti locali e se il commissario delegato sia a conoscenza di procedimenti penali in corso relativamente alla situazione dei rifiuti pericolosi nella provincia di Siracusa.

Angelo CAPODICASA, espone che il piano del 1989 non ha ricevuto attuazione anche per la contrarietà espressa da settori della popolazione e per difficoltà relative alla progettazione degli interventi.

Entrato in vigore il decreto legislativo n. 22 del 1997, in ambito regionale si è dubitato della sua diretta applicabilità al territorio siciliano. Per chiarire tale dubbio sono state inoltrate richieste di parere all'Avvocatura dello Stato e al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana. Solo alla fine del 1997 è stato definitivamente chiarito che il «decreto Ronchi» trova immediata applicazione in Sicilia.

Quanto alla modalità di gestione da parte dei comuni, espone che la quasi totalità di essi procede con il sistema degli appalti. La sola città di Messina si avvale di una società a capitale misto comune-privati.

Auspica che, nel superamento della situazione emergenziale creata, le autorità regionali possano avvalersi della collaborazione dell'Anpa.

Ribadisce che la regione si impegnerà in un'opera di sensibilizzazione culturale che possa innalzare il livello di consapevolezza circa l'importanza della raccolta differenziata.

Massimo SCALIA *presidente*, nel ricordare che la Commissione è in attesa di ricevere la richiesta documentazione in ordine alla situazione delle singole province siciliane, sottolinea che lo scopo del commissariamento è proprio quello di dotare il commissario di poteri di adozione immediata dei provvedimenti necessari, circostanza questa che dovrebbe consentire il superamento dei tempi morti e delle vischiosità burocratiche.

Osservando, a margine, che il «decreto Ronchi» dovrebbe essere modificato nella sua parte sanzionatoria per risultare più incisivo, si rammarica del fatto che in Sicilia non sia ancora stata istituita l'Arpa e che non si disponga di conoscenze complete sulla destinazione finale dei rifiuti speciali.

Pur in un contesto poco confortante come quello siciliano, tiene tuttavia a sottolineare che vi sono delle realtà da cui può muovere un'inversione di tendenza. Cita per esempio l'Amia di Palermo, che gestisce la discarica di Bellolampo. Al riguardo ricorda non solo che è stata superata una situazione assai critica del passato ma che attualmente sono state avanzate delle proposte assai sensate, l'una riguardante l'autosmaltimento del percolato riveniente dalla discarica medesima e l'altra inerente al collocamento a Bellolampo di un inceneritore di rifiuti ospedalieri che giace imballato e inutilizzato in una struttura pubblica palermitana. In ordine a tali proposte, anzi, sollecita le autorità regionali a dare un positivo riscontro.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
CAVERI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, on.
Teresio DELFINO.*

La seduta inizia alle ore 13,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B31^a, 0049^o)

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, comunico che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 1999, ha trasmesso quindici schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti il decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 13 luglio 1999 i predetti provvedimenti alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 agosto 1999.

Comunico inoltre che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 luglio 1999, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino S.p.A, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 13 luglio 1999 il predetto provvedimento alla Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Secondo quanto si legge nel preambolo, il decreto legislativo dovrà essere adottato «sentite le organizzazioni sindacali»; risulta tuttavia al contempo che mentre è già avvenuta la consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale dell'ente, le organizzazioni sindacali nazionali sono state invece convocate per il prossimo 15 luglio.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, pur avendo assegnato il provvedimento, ha fatto presente la necessità che la Commissione non si pronunci sul provvedimento assegnato prima che il Governo abbia dato conto dell'avvenuta consultazione delle organizzazioni sindacali nella data indicata.

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio).
(R139 b00, B31*, 0033°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 13 luglio.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, comunica che la Commissione Finanze e tesoro del Senato, in data 7 luglio 1999, nonché la Commissione Istruzione pubblica del Senato, in data 14 luglio 1999, hanno trasmesso osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'organizzazione del Governo, per le parti di propria competenza.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) sottolinea la presenza di taluni punti critici nel provvedimento in esame, chiarisce in particolare che in riferimento agli ambiti di materia devoluti alle regioni non dovrebbero essere istituiti apparati ministeriali. Lo schema di decreto legislativo contiene una disposizione di salvaguardia a favore degli enti territoriali, secondo cui le norme del provvedimento in esame non possono essere interpretate nel senso di attribuire allo Stato compiti e funzioni già conferiti al sistema delle regioni. La suddetta disciplina dovrebbe allora limitarsi a delineare le linee fondamentali della struttura organizzativa dello Stato senza incidere nè interferire sulle competenze degli enti territoriali. Condivide i principi ispiratori sottesi al complessivo disegno della riforma, in particolare la riduzione del numero dei ministeri e l'unificazione dei diversi centri di direzione politica. Aggiunge tuttavia che doveva essere maggiormente perseguito il principio di omogeneità nelle aggregazioni delle diverse strutture ministeriali. Avanza perplessità sull'assetto del ministero delle attività produttive comprensivo del settore dell'agricoltura. Ritiene opportuno articolare il suddetto ministero riconoscendo una forte autonomia al settore delle politiche agricole e della produzione agroalimentare. Analogo problema si pone per il Ministero del lavoro, sanità e politiche sociali in riferimento al quale sottolinea

la necessità di rendere più autonomo il settore della sanità. Relativamente alle perplessità manifestate in merito alla agenzia per la istruzione e formazione professionale, sottoposta alla vigilanza di due diversi ministeri, reputa opportuno attribuire la relativa competenza al solo ministero del lavoro in quanto i settori della istruzione e della formazione professionale sono chiaramente finalizzati a favorire l'accesso nel mondo del lavoro. Relativamente alla agenzia per la protezione civile, la cui vigilanza è demandata al ministero dell'interno, reputa opportuno trasferire tale funzione alla Presidenza del Consiglio in virtù del carattere plurisetoriale che riveste la predetta agenzia. Conclude soffermandosi sulla questione dell'assetto delle competenze rilevando che tale materia dovrebbe essere disciplinata da una fonte regolamentare e non più dalla legge; osserva che in tal caso la violazione di competenza non dovrebbe più configurarsi come carenza di potere, da cui deriva la nullità dei relativi atti, ma dovrebbe rilevare soltanto in riferimento ai rapporti tra diversi ministeri e non anche nell'ambito dello stesso apparato ministeriale. Concorda infine con l'ipotesi prevista nel decreto in esame di raccordare tutte le amministrazioni periferiche dello Stato in capo alle prefetture.

Il Sottosegretario di Stato Teresio DELFINO dichiara l'intenzione di fornire alla Commissione un contributo utile ai fini del dibattito per la parte concernente il nuovo Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Reputa infatti opportune ulteriori riflessioni anche con riferimento agli obiettivi di riorganizzazione, di decentramento in un quadro a Costituzione invariata. Fa presente la necessità di un percorso unitario che colleghi il processo di istruzione e formazione della persona dall'infanzia fino al periodo universitario. Il sistema scolastico e il sistema universitario non possono infatti essere considerati in modo autonomo. Il nuovo ministero della istruzione, della università e della ricerca risponde appunto all'esigenza di cogliere le interconnessioni del processo di istruzione e formazione. Si intende così rispondere alle richieste di miglioramento della scuola e della formazione professionale: occorre infatti - come già evidenziato da alcuni commissari - una formazione integrale che consenta all'individuo di affrontare problemi quale quello dell'inserimento nel mondo del lavoro. La proposta del Governo muove appunto dalla convinzione di un forte collegamento tra istruzione e formazione professionale. Tale impostazione si ritrova in diversi provvedimenti legislativi approvati dal Parlamento che evidenziano la necessità di coniugare l'aspetto teorico con l'aspetto pratico nonché l'opportunità di una gestione unitaria della scuola e della formazione professionale che possa influire sugli ordini scolastici e sulla ulteriore qualificazione della formazione medesima. A tal proposito richiama l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, che prevedendo l'autonomia scolastica, ha consentito un'apertura della scuola verso le realtà territoriali. Nella stessa direzione muove il decreto legislativo n. 112 del 1998 che ha portato ad una maggiore apertura della scuola verso il mondo regionale. Si tratta di provvedimenti che rispondono alla esigenza di collegare l'offerta scolastica e di formazione alle

esigenze delle comunità locali. Richiama poi la legge n. 196 del 1997 e il patto sociale per l'occupazione all'interno del quale si prevede la necessità di intervento nel campo della istruzione, della formazione professionale e della ricerca.

Ritiene che la soluzione dell'Agenzia prevista dall'articolo 83 del provvedimento in esame sia in linea con le impostazioni dei provvedimenti richiamati circa il forte collegamento tra istruzione e formazione professionale. La fase della istruzione deve in ogni caso inserirsi in un sistema integrato che fornisca agli studenti le competenze necessarie per il mondo del lavoro. Richiama a tal proposito anche il collegato ordinamentale che portando a diciotto anni l'obbligo formativo prevede che lo stesso possa essere adempiuto o nell'ambito dell'istruzione scolastica o nell'ambito della formazione professionale o nell'ambito dei percorsi formativi dell'apprendistato. Aggiunge che il mancato raccordo tra il settore della istruzione e il settore della formazione professionale potrebbe inoltre determinare un incremento del fenomeno della dispersione scolastica.

L'Agenzia prevista dall'articolo 83 con la corresponsabilità del Ministro del lavoro e del Ministro della pubblica istruzione appare dunque uno strumento positivo per la gestione unitaria dei problemi connessi all'istruzione e alla formazione professionale nella consapevolezza delle difficoltà che possono nascere in relazione al momento decisionale.

Il deputato Paolo PALMA (PD-U) richiamando le funzioni in materia di protezione civile della Agenzia per la protezione civile previste all'articolo 74 del provvedimento in esame, fa notare che l'emergenza presenta tre profili: il primo relativo al soccorso pubblico; il secondo relativo alla protezione civile; il terzo concernente la difesa. In tale contesto la dipendenza gerarchica del Corpo dei Vigili del fuoco dalla Agenzia rischierebbe di pregiudicare gli interventi di emergenza per la parte relativa al soccorso pubblico e alla difesa civile. La difesa civile concerne l'organizzazione generale della difesa non militare dinanzi a minacce diverse dalle calamità naturali. Il provvedimento in esame non sembra valutare attentamente nè il profilo del soccorso pubblico nè quello della difesa civile.

Fa notare che il fulcro della protezione civile è rappresentato dalla Prefettura per la capacità di mobilitazione, di direzione generale, per i poteri di ordinanza contingibili e urgenti, per la reperibilità dei funzionari addetti. Aggiunge che sempre più spesso le piccole realtà comunali si rivolgono alle Prefetture in quanto strumento della pubblica amministrazione che funge da struttura di supporto alle esigenze del territorio. Alla luce di tali premesse osserva che il Corpo dei vigili del fuoco non può non dipendere dal Ministero dell'Interno che rimane comunque l'autorità nazionale di riferimento nel settore della protezione civile e della difesa civile. Nel caso in cui si ritenesse opportuno accogliere la proposta di dipendenza non solo funzionale ma anche gerarchica del Corpo dei vigili del fuoco dall'Agenzia per la protezione civile, si determinerebbe una situazione paradossale in virtù della quale nei casi di emergenza - sia per l'aspetto relativo alla protezione civile, sia per

l'aspetto della difesa civile - i Prefetti sarebbero costretti a chiedere personale all'Agenzia. Tale situazione appare peraltro in contrasto con la legge delega n. 59 del 1997 che prevede unici centri di imputazione di responsabilità.

Il Corpo dei vigili del fuoco costituisce una organizzazione territoriale che deve avere come riferimento l'organo chiamato sul territorio a coordinare anche le forze dell'ordine, e, in caso di necessità, a chiedere il pronto intervento di uomini e mezzi ai vertici militari. Invita a valutare tali profili e a non sottovalutare l'esigenza di tutela dei cittadini rispetto alle esigenze dell'apparato amministrativo. Conclude dichiarando pertanto di condividere il testo del Governo nella parte relativa all'Agenzia per la protezione civile. Tuttavia fa notare che l'Agenzia dovrebbe restare struttura centrale priva di diramazioni territoriali e dovrebbe svolgere anche compiti di ricerca e di studio nel settore della protezione civile.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) si dichiara favorevole al trasferimento dell'ufficio del diritto di autore al Ministero dei beni e delle attività culturali. Non condivide infatti la proposta di mantenere l'ufficio in questione all'interno della Presidenza del Consiglio o, in alternativa, trasferire il medesimo ufficio al Ministero delle attività produttive nella parte che sussume l'attuale Ministero dell'industria, garante della proprietà intellettuale. Si dichiara contrario al trasferimento dell'ufficio del diritto d'autore al Ministero delle attività produttive in virtù del mancato riconoscimento da parte del Ministero dell'Industria del design industriale nell'ambito del diritto d'autore. Aggiunge che in sede europea l'ufficio del diritto d'autore è incorporato all'interno della direzione generale relativa al mercato interno: ciò si giustifica alla luce del fatto che in Europa, a differenza di quanto accade in Italia, esiste il pieno riconoscimento del design industriale all'interno del diritto d'autore.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

(Seguito dell'esame e rinvio).

(R139 b00, B31^a, 0035^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo l'8 luglio 1999.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) si dichiara soddisfatto in merito alla riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Osserva che in coerenza con il ruolo costituzionale di direzione, indirizzo e coordinamento proprio della Presidenza del Consiglio tale schema definisce più chiaramente il ruolo del Presidente del consiglio la cui attività

si estrinseca non tanto nell'esercizio di funzioni amministrative e operative quanto in un'attività di progettazione, elaborazione promozione e coordinamento. Rileva che la sottrazione alla Presidenza del Consiglio di talune funzioni di carattere amministrativo implica una diversa collocazione del personale di ruolo dei relativi uffici; essendo comunque tale personale della Presidenza del Consiglio titolare di un diritto di opzione riconosciuto dalla legge n. 59 del 1997 non sarà possibile disporre il trasferimento presso altre strutture ministeriali in caso di un difforme trattamento giuridico-economico del personale medesimo.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) soffermandosi sull'articolo 2 del capo I del decreto in oggetto, che elenca le funzioni proprie del Presidente del consiglio, evidenzia in particolare la funzione di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere discriminazioni. Reputa corretta la collocazione di tale materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio. Osserva tuttavia che alla luce del titolo del capo I, potrebbe apparire ridotto il ruolo della funzione in questione contemplata tra i compiti ordinari affidati alla stessa Presidenza. Suggerisce a tal proposito l'esigenza di riformulare la disposizione del testo in modo da valorizzare e rendere più evidente tale specifica competenza.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

(Seguito dell'esame e rinvio).

(R139 b00, B31^a, 0040^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo l'8 luglio.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) interviene esprimendo talune perplessità sui criteri che presiedono alla elencazione degli enti riportata nelle tabelle A e B allegate al decreto in esame. Nella tabella A sono contemplati, tra gli altri, una serie di enti che si occupano di studi storici; l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia risulta invece inserito nella tabella B. A tal proposito richiama l'attenzione della Commissione in merito all'inserimento di tale Istituto in quest'ultima tabella anzichè nella tabella A. La diversa collocazione non sembra rispondere ad alcuna giustificazione e andrebbe pertanto rivista. Osserva a tal proposito che mentre oggi l'Istituto nazionale del movimento di liberazione, che consta di una rete territoriale nazionale, dispone di una notevole autonomia scientifica e gestionale, a seguito della prevista privatizzazione perderebbe paradossalmente tale autonomia.

Aggiunge che la distinzione tra le elencazioni della tabella A e della tabella B attiene alla diversa destinazione degli enti in oggetto, fermo restando la prescritta privatizzazione per entrambe le categorie di enti. Fa notare in particolare che per gli istituti compresi nella tabella B si stabilisce un assorbimento nelle strutture universitarie mentre gli istituti elencati nella tabella A conservano la loro posizione. Sottolinea di non comprendere tuttavia la diversità di trattamento dal momento che per entrambe le categorie si prevede un processo di privatizzazione degli istituti ivi contemplati.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

Gruppo di lavoro «Servizi sociali e infanzia»
(coordinatore onorevole Alessandra Mussolini)

Il Gruppo di lavoro è rinviato.

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

*AUDIZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO (INFORMAZIONE ED EDITORIA) DOTTOR MARCO MINNITI*

La seduta inizia alle ore 21,05.
(R046 003, B27^a, 0003^o)

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, dottor Marco Minniti, svolge un'ampia relazione, rammentando la vicenda del Comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio in materia di Codice di autoregolamentazione delle televisioni e sottolineando che tra le opzioni possibili per la tutela degli utenti minori quella dell'autoregolamentazione delle televisioni è risultata e continua ad essere la più efficace. Conclude comunicando la prossima ricostituzione del Comitato sotto la presidenza di Sergio Zavoli.

Intervengono i deputati Piera CAPITELLI, Antonio GUIDI, Elisa POZZA TASCA, Dino SCANTAMBURLO e Tiziana VALPIANA, nonché i senatori Francesco BOSI e Athos DE LUCA.

Replica quindi il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, dottor Marco Minniti, che conferma l'impegno del Governo per il rilancio del Codice di autoregolamentazione, assicurando iniziative concrete per la realizzazione di forme di pubblicità istituzionale per il miglior uso del mezzo televisivo.

Il Presidente, Mariella CAVANNA SCIREA richiama le proposte emerse nel dibattito, invitando il Governo a conseguenti azioni concrete.

La seduta termina alle ore 22,35.

AVVERTENZA

Le riunioni dei gruppi di lavoro «Servizi sociali e infanzia» e «Lavoro minorile e sfruttamento minori», convocate per la giornata odierna, rispettivamente alle ore 15 e alle ore 19, non hanno avuto luogo.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

146^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,50.

(4128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti: favorevole)

Il relatore MUNDI considera gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito conformi alla finalità e al contenuto del decreto-legge: propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(4051) LA LOGGIA ed altri - Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

(Parere alla 3^a Commissione: nulla osta)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda ed esprime un parere di nulla osta.

(4129) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998*

(4130) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999*

(Parere alla 5ª Commissione: esame congiunto; parere di nulla osta)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sui disegni di legge in titolo, che corrispondono alla nuova impostazione del bilancio dello Stato dopo le recenti riforme e registrano l'andamento tendenzialmente positivo del processo di rientro dal disavanzo pubblico. Propone, quindi, di esprimere un parere di nulla osta dopo aver fornito chiarimenti alla senatrice Dentamaro sugli effetti pluriennali della legge finanziaria, derivanti dalla nuova configurazione di quello strumento legislativo.

La Sottocommissione consente.

(3832) *Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale*

(Parere su emendamenti alla 9ª Commissione: in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore BESOSTRI dà conto degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, dichiarandosi perplesso sulla indicazione dell'organismo pagatore competente, di cui agli emendamenti 1.2 e 1.3, che potrebbe comportare una lesione delle prerogative proprie degli enti territoriali in questione. Quanto agli altri emendamenti (1.6, 6.2/1 e 6.2), non ha rilievi da formulare.

Il senatore PINGGERA, proponente degli emendamenti 1.2 e 1.3, precisa che l'individuazione dell'organismo pagatore corrisponde ai requisiti stabiliti da norme comunitarie ed è necessario, pertanto, al fine di evitare una possibile difformità da quella normativa.

Il RELATORE conferma le proprie riserve e propone un parere favorevole con le osservazioni esposte sugli emendamenti 1.2 e 1.3 e un parere di nulla osta sugli altri emendamenti.

La Sottocommissione consente.

(1637) *CORTIANA ed altri - Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) *LAVAGNINI ed altri - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) *SERVELLO ed altri - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) *DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping.*

(4102) *Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping.*

(Parere alla 12ª Commissione, su emendamenti al testo unificato: in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore BESOSTRI rileva che gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito non tengono conto, compiutamente, del parere già reso sul testo unificato.

In particolare, all'emendamento 1.0.1 si applicano i medesimi rilievi già formulati in merito alla competenza degli organismi sportivi internazionali. Conferma, pertanto, le osservazioni contenute nel parere sul testo unificato in quanto riferibili anche agli emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,05.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 14 LUGLIO 1999

96^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per il documento ed i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» (488): osservazioni favorevoli con rilievi.

(R139 b00, C06^a, 0031^o)

alla 12^a Commissione:

(1637) CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(1660) LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

(1714) SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)

(1945) DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping

(4102) Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping:

parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 14 LUGLIO 1999

210^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.

La seduta inizia alle ore 14,45.

(4128) Emendamento al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolizzazione contributiva in agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un emendamento al decreto-legge recante differimento di termini in materia di interventi per il sostegno alle imprese, in relazione al quale, occorrerebbe acquisire dal Tesoro indicazioni in ordine alla quantificazione proposta e alla sussistenza di risorse nell'ambito Fondo per l'occupazione.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver precisato che la quantificazione dell'emendamento risulta corretta, conferma la sussistenza di idonee disponibilità nel Fondo indicato.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1388-B) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore RIPAMONTI, in sostituzione del relatore MORANDO, fa presente che sono stati trasmessi alcuni emendamenti al disegno di

legge in materia di enti locali, tra i quali, per quanto di competenza, si segnala l'emendamento 26.1 che sembra riproporre un trattamento tributario agevolato per alcune indennità di funzione e i gettoni di presenza erogati agli amministratori locali.

Dopo che il sottosegretario D'AMICO ha concordato con le osservazioni del relatore, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 26.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(3832) Subemendamento al disegno di legge: *Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale*

(Parere alla 9ª Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente COVIELLO, in sostituzione del relatore FERRANTE, evidenzia che si tratta di un subemendamento ad un emendamento già esaminato relativo al disegno di legge recante disposizioni sul settore agricolo e forestale, che pone a carico dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta gli oneri di funzionamento di alcune strutture trasferite al Ministero per le politiche agricole.

Il sottosegretario D'AMICO esprime avviso contrario sul subemendamento 6.2/1, in quanto pone nuovi oneri a carico della gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul subemendamento 6.2/1.

La seduta termina alle ore 14,55.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 14 LUGLIO 1999

39^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1388-B) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

27^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Vice Presidente Cortiana, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

(4128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 14 LUGLIO 1999

47^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

(1388-B) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Giancarlo ZILIO

*Intervengono il Vicedirettore delle Tribune e servizi parlamentari,
dr. Pierluigi Camilli, ed la dott.ssa Maria Luisa Larini, della direzione
del Televideo.*

La seduta inizia alle ore 15.

*(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta
precedente).*

Comunicazioni del Presidente

(A00 8000, B61^a, 0009^o)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, comunica che in data 12 luglio scorso è pervenuto alla Sottocommissione il Piano trimestrale delle trasmissioni per l'accesso della regione Toscana, e copia della deliberazione di ammissione. Ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, del vigente regolamento per l'esame delle richieste di accesso, il calendario diventa esecutivo se la Sottocommissione non formula osservazioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Pertanto, l'assenza di osservazioni proposte entro il termine del 27 luglio prossimo comporterà l'esecutività del calendario stesso.

Esame di domande di accesso al Televideo, individuazione di ulteriori soggetti accedenti (articolo 2 della delibera del 27 aprile 1999) e criteri per la redazione del prossimo calendario

(Esame e conclusione)

(A007 000, B61^a, 0009^o)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, dispone, consentendovi la Sottocommissione, l'inversione dell'ordine del giorno della seduta.

Ricorda quindi che nella seduta del 29 aprile scorso la Commissione plenaria approvò una delibera che dà seguito alla previsione, contenuta nel Contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero delle comunicazioni, di estendere i programmi dell'Accesso anche al mezzo del Televideo, relativamente ai temi dell'associazionismo e del volontariato. In sede di avvio delle trasmissioni, la Sottocommissione deve ora individuare le associazioni che, avendo presentato domande di Accesso televisivo o radiofonico di particolare interesse o di speciale significato, possono essere invitate a fruire anche degli spazi disponibili su Televideo. Questi spazi consistono in tre pagine *rolling* per ciascuna associazione, per complessive 48 righe di testo, da trasmettere sette giorni consecutivi all'anno, 24 ore su 24: per casi particolarmente meritevoli, gli spazi possono essere raddoppiati, sino a sei pagine.

Invita quindi i colleghi a formulare le loro indicazioni in proposito. Si dovrà inoltre definire la data di inizio delle trasmissioni. L'ordine di successione può essere demandato alla Rai, con i medesimi criteri di priorità stabiliti per le trasmissioni televisive: qualora il calendario si esaurisca prima che siano pervenute nuove richieste di partecipazione, è previsto che le medesime trasmissioni siano replicate nello stesso ordine della prima messa in onda.

Sono già pervenute alla Sottocommissione due domande d'Accesso specificamente riferite al Televideo (nn. 4178 e 4182, rispettivamente dei Testimoni di Geova e dell'Associazione di cooperazione cristiana internazionale): ritiene che queste possano essere senz'altro ammesse alla relativa programmazione.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) manifesta consenso con le proposte del Presidente, pur sottolineando la necessità che, per il futuro, gli organismi che operano nel campo dell'associazionismo e del volontariato siano individuati con criteri non troppo ampi.

La dott.ssa Maria Luisa LARINI rappresenta la necessità che l'avvio delle trasmissioni su Televideo avvenga con riferimento ad un numero non troppo esiguo di accedenti; quanto alla data, esse potrebbero iniziare nel prossimo settembre. Manifesta inoltre la disponibilità della testata a mandare in onda il calendario completo delle trasmissioni.

Dopo che il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) ha rappresentato l'opportunità che nelle stesse trasmissioni di Televideo si dia notizia della possibilità di fruirne per i programmi dell'Accesso, il senatore Giancarlo ZILIO, *presidente*, presenta una proposta di deliberazione riferita all'argomento in titolo, che la Sottocommissione approva, deliberando separatamente per ciascuna domanda.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

Esame di domande di Accesso televisivo e radiofonico (articolo 3 del regolamento per l'Accesso) e criteri per la redazione del prossimo calendario

(Esame e conclusione)
(A007 000, B61^a, 0009^o)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *presidente*, ricorda che i programmi televisivi e radiofonici dell'Accesso sono stati sospesi il 14 maggio scorso, con la previsione di riprenderli lunedì 4 ottobre 1999. Al momento della sospensione erano pendenti, approvate dalla Sottocommissione ma non ancora trasmesse, 37 domande televisive. Si sono aggiunte successivamente 80 domande televisive e 9 radiofoniche, oltre alle 2, relative al Televideo, di cui si è già detto.

Risultano inoltre presentate ulteriori 4 domande televisive e 6 radiofoniche, sulle quali la Sottocommissione deve preventivamente soffermarsi per ragioni formali. Una di esse, la n. 4206, relativa ad un convitto nazionale per la scuola secondaria, realizza in astratto una fattispecie di pubblicità, che è però riferita all'attività di un ente pubblico a carattere culturale, quale è questo convitto. Di un'altra domanda, riferita al n. 4207, non è ben chiaro se richieda l'Accesso nazionale, o quello regionale. Ritiene tuttavia che entrambe tali domande, rivestendo interesse prevalentemente in ambito locale, possano essere mandate in onda nelle trasmissioni regionali dell'Accesso: l'articolo 7, secondo comma, del regolamento per l'Accesso prevede del resto che l'accertamento positivo operato in sede nazionale della specificazione sociale o culturale o politica dei soggetti richiedenti valga anche in sede locale.

Le restanti 8 domande sono prive dell'autenticazione delle firme: propone che, come già fu deciso in analoghe circostanze, anche questa volta esse siano ammesse alla programmazione, purché si provveda a sanare il vizio prima della loro messa in onda.

Complessivamente, pertanto, se la Sottocommissione accoglierà tutte le altre domande, la programmazione dovrà prevedere la messa in onda di 120 domande televisive e 15 radiofoniche. Mantenendo gli attuali *standard* di palinsesto si rendono però disponibili, sino alla sospensione natalizia, non più di 54 spazi televisivi. È quindi necessario che la Sottocommissione, nel demandare alla Rai la predisposizione di dettaglio del calendario, stabilisca, come nelle precedenti occasioni, criteri generali relativi alle priorità delle domande. La bozza di delibera già predisposta fa in proposito riferimento alle esigenze di varietà della programmazione ed a quelle dell'attualità, in quanto prevedibili.

Dopo che il senatore Giorgio COSTA (FI) si è soffermato sulle caratteristiche di urgenza di una delle domande, il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) ritiene che la Sottocommissione debba ricercare forme stabili e più incisive di collegamento con l'attività dei CO.RE.RAT. per l'Accesso in sede locale.

Il Vicedirettore delle Tribune e Servizi parlamentari, Pierluigi CAMILLI, rappresenta l'opportunità che le trasmissioni dell'Accesso ri-

prendano all'inizio di ottobre (in conformità del resto con l'orientamento già manifestato dalla Sottocommissione), in coincidenza con l'inizio della edizione invernale di «Unomattina», al fine di poter beneficiare del «traino» determinato da questa rubrica, che nel passato ha dato esito positivo. Fa poi presente che, nella redazione dettagliata del calendario delle trasmissioni, per la quale la Sottocommissione si appresta ad indicare criteri di massima, la RAI potrebbe distribuire i richiedenti in un arco di tempo abbastanza lungo, che comprenda anche i primi mesi del prossimo anno. In tal modo, sarebbe possibile tener conto di eventuali esigenze sopravvenute legate all'attualità, e consentire alle associazioni che hanno presentato più domande di articolare adeguatamente la programmazione che esse propongono.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *presidente*, ritiene peraltro opportuno che almeno le domande già deliberate nella seduta del 2 marzo scorso, e tuttora in attesa di essere programmate, possano essere trasmesse prima della sospensione del 18 dicembre 1999, e propone di integrare in tal senso la bozza di delibera che contestualmente sottopone ai colleghi.

La Sottocommissione approva quindi la proposta di deliberazione, con la modificazione indicata.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo, e ricorda che il testo delle due delibere approvate oggi sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

ALLEGATO 1

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

- a) visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) visto il regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, nonché le domande pendenti;
- c) vista la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, in materia di accesso al Televideo, ed in particolare l'art. 2, comma 2, circa la prima applicazione della delibera stessa;
- d) sentito, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI;

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La programmazione delle trasmissioni dell'Accesso con il mezzo del Televideo avrà inizio entro il mese di settembre 1999, e proseguirà nei modi previsti dalla delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999. Ad essa saranno ammesse le domande indicate al successivo punto 3. Inoltre la Rai inviterà a prender parte alle trasmissioni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, di tale delibera, anche i presentatori delle domande di cui al successivo punto 4, i quali dovranno dar risposta nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione.

2. Il calendario dei programmi è tempestivamente comunicato alla Sottocommissione. Esso sarà redatto in modo da dare la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di diversa programmazione, e, per quanto possibile, a quelli di attualità.

3. Le domande ammesse alla programmazione con il mezzo del Televideo sono le seguenti: n. 4178 (Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova; operazioni di soccorso dei Testimoni di Geova in Africa) e n. 4182 (Associazione di cooperazione cristiana internazionale).

4. I soggetti da invitare alla programmazione con il mezzo del Televideo sono i seguenti:

- ANFFAS;
- Associazione Animalisti Italiani;
- Arcicaccia;
- Associazione Italiana Parkinsoniani;
- Associazione familiari vittime strage di Bologna;
- Associazione per la lotta ai tumori;
- C.C.R. - Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi;
- C.E.S.B.;

CODACONS;
ENDAS;
Giovani delle ACLI;
Legambiente;
Lega Europea per la lotta alle cefalee;
L.I.L.A.;
Telefono Rosa;
Unione Cattolica Insegnanti Medi;
Unione Italiana Ciechi;
WWF.

ALLEGATO 2

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

- a) visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) visto il regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, nonché le domande pendenti;
- c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998, circa il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, circa il primo palinsesto radiofonico; il 28 ottobre 1998, il 20 gennaio, il 2 marzo ed il 29 aprile 1999, circa la prosecuzione dei palinsesti;
- d) sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI;

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. Il calendario dell'Accesso televisivo e quello dell'Accesso radiofonico proseguono con la trasmissione delle domande di cui al punto 4, sulle medesime reti e con gli stessi orari e modalità delle trasmissioni precedenti.

2. La definizione dei calendari è demandata alla RAI. Essi sono tempestivamente comunicati alla Sottocommissione, e sono redatti in modo da tener conto dei seguenti criteri:

- a) inizio delle trasmissioni lunedì 4 ottobre 1999, e loro sospensione nel periodo compreso tra sabato 18 dicembre 1999 e domenica 9 gennaio 2000;
- b) trasmissione entro il 17 dicembre 1999 di tutte le domande ammesse alla programmazione con deliberazione del 2 marzo scorso, e non ancora mandate in onda;
- c) precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;
- d) precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;
- e) rispetto delle esigenze dell'attualità, in quanto prevedibili.

3. Le domande n. 4206 (Convitto nazionale «Vittorio Emanuele II» di Arezzo), e 4207 (Fondazione «Istituto Andrea Devoto» di Firenze) sono accolte dalla Sottocommissione nella considerazione della valenza locale del messaggio proposto, e pertanto rinviate alla relativa programmazione regionale.

4. Le domande ammesse alla programmazione televisiva ed a quella radiofonica sono le seguenti:

Progres.	Richiedente	Titolo
4106	Arci Caccia Nazionale	«La caccia nel terzo millennio» (R)
4107	Arci Caccia Nazionale	«La caccia nel terzo millennio» (T)
4108	Centro Sport all'Aria Aperta	«Lo sport per tutti» (R)
4109	Centro Sport all'Aria Aperta	«Lo sport per tutti» (T)
4110	Italia Moderata	«Il programma del partito» (R)
4111	Italia Moderata	«Il programma del partito» (T)
4112	Federazione Italiana della Caccia	«La caccia in Europa» (T)
4113	Federazione Italiana della Caccia	«Ambiente da salvare» (T)
4114	Federazione Italiana della Caccia	«Equilibri naturali nella collina italiana» (T)
4115	Federazione Italiana della Caccia	«Parco Italia – Un uso assennato di tutto il territorio» (T)
4116	Federazione Italiana della Caccia	«Feste della caccia e patrimonio culturale italiano» (T)
4117	A.F.I. – Associazione dei Fonografici Italiani	«Musicando (viaggio nell'universo musicale» (T)
4118	A.F.I. – Associazione dei Fonografici Italiani	«Musicando (viaggio nell'universo musicale» (R)
4119	Federazione Nazionale Pro Natura	«Le origini dell'ambientalismo in Italia» (T)
4120	Associazione Animalisti Italiani	«Gli allevamenti di animali da pelliccia» (T)
4121	G.E.D.	«Imparare giocando» (R)
4122	G.E.D.	«L'animatore: un lavoro inventato o un lavoro effettivo» (T)
4123	G.E.D.	«Imparando giocando» (T)
4125	LEGAMBIENTE	«Le politiche di gestione dei rifiuti: oltre lo spreco, il recupero» (T)
4126	LEGAMBIENTE	«Clorofilla Film Festival» (T)
4127	LEGAMBIENTE	«Le ecomafie: criminalità organizzata e distruzione dell'ambiente» (T)
4128	LEGAMBIENTE	«Le Alpi tra conservazione e sviluppo» (T)
4129	LEGAMBIENTE	«L'acquacoltura di Cabras» (T)
4130	LEGAMBIENTE	«I porti turistici in Italia» (T)
4131	LEGAMBIENTE	«Mal'aria: inquinamento urbano e danni alla salute» (T)
4132	LEGAMBIENTE	«Volontari: un'estate per la natura» (T)
4133	LEGAMBIENTE	«Baia sommersa: un tesoro nascosto nel mare» (T)
4134	LEGAMBIENTE	«Il ruolo del volontariato nella tutela del patrimonio artistico ed ambientale» (T)
4135	LEGAMBIENTE	«Cambiare registro: un nuovo rapporto tra la scuola ed il territorio» (T)
4136	LEGAMBIENTE	«Salvalarte: alla scoperta dei tesori nascosti» (T)

Progres.	Richiedente	Titolo
4137	LEGAMBIENTE	«Itaca: la rete delle isole minori del Mediterraneo» (T)
4138	LEGAMBIENTE	«Operazione ragazzi in città» (T)
4139	LEGAMBIENTE	«Il progetto APE: Appennino Parco d'Europa» (T)
4140	A.N.T.H.A.I. – Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	«Disabilità e legislazione per il terzo millennio» (T)
4141	Associazione Animalisti Italiani	«Gli allevamenti di animali da pelliccia» (R)
4142	Associazione Animalisti Italiani	«La sperimentazione sugli animali nelle scuole» (T)
4143	A.IPO. – Associazione Italiana Iprovisione	«Niente miracoli ma anche nessuna rinuncia, parte seconda» (T)
4144	C.C.R. – Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi	«Ore 10: lezione di cinema» (T)
4145	C.C.R. – Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi	«Cinema e giovani» (T)
4146	Associazione Intercultura	«Un ponte tra le culture» (T)
4147	L.A.I.U.C.A. – Libera Associazione Internazionale Utenti Consumatori Ambiente	«L.A.I.U.C.A.: una nuova associazione per la tutela degli utenti. Perché?» (T)
4148	Movimento Alternativa per l'Italia – A.L.I.	«Una rondine per una alternativa» (T)
4149	L.A.V. – Lega Anti Vivisezione	«La zoomafia» (T)
4150	L.A.V. – Lega Anti Vivisezione	«Foie-gras: un allevamento crudele» (R)
4151	L.A.V. – Lega Anti Vivisezione	«Randagismo e tutela degli animali d'affezione» (R)
4152	L.A.V. – Lega Anti Vivisezione	«In marcia per i diritti degli animali» (T)
4153	Centro Culturale Proiezione Arte	«Peschici: scolpire all'aperto la pietra di Apricena» (T)
4154	A.I.Ma.C. – Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	«Il ruolo e l'attività di A.I.Ma.C.-ONLUS per l'informazione e il sostegno psicologico ai malati di cancro, parenti e amici» (T)
4155	Associazione Nazionale Italiana Assistenza Vittime arruolate nelle Forze Armate della Repubblica e Famiglie dei caduti	«Vita di caserma, la dura realtà»
4156	Istituto Superiore Psicologia Applicata	«L'anoressia mentale» (T)
4157	Istituto Superiore Psicologia Applicata	«Il male oscuro: la depressione» (T)
4158	Istituto Superiore Psicologia Applicata	«Pedofilia: impariamo a difendere i nostri figli» (T)
4159	Istituto Superiore Psicologia Applicata	«La mediazione familiare» (T)
4160	Istituto Superiore Psicologia Applicata	«Impariamo a difenderci» (T)

Progres.	Richiedente	Titolo
4161	Istituto Superiore Psicologia Applicata	«Giovani che non lasciano il nido» (T)
4162	Istituto Superiore Psicologia Applicata	«Adolescenza e omosessualità» (T)
4163	Istituto Superiore Psicologia Applicata	«Lo stress» (T)
4164	L.A.U.T. – Libera Associazione Utenti delle Telecomunicazioni	«Il mondo delle telecomunicazioni nel terzo millennio» (T)
4165	A.N.T.Ha.I. – Associazione Nazionale Tutela Handicappati ed Invalidi	«Ambiente “for all” nel terzo millennio» (T)
4166	A.N.T.Ha.I. – Associazione Nazionale Tutela Handicappati ed Invalidi	«Disabilità e finanza nel terzo millennio» (T)
4167	A.N.T.Ha.I. – Associazione Nazionale Tutela Handicappati ed Invalidi	«Trasporti e disabilità nel terzo millennio» (T)
4168	A.N.T.Ha.I. – Associazione Nazionale Tutela Handicappati ed Invalidi	«Ricerca scientifica e disabilità nel terzo millennio» (T)
4169	A.N.T.Ha.I. – Associazione Nazionale Tutela Handicappati ed Invalidi	«Lavoro e disabilità nel terzo millennio» (T)
4170	A.N.T.Ha.I. – Associazione Nazionale Tutela Handicappati ed Invalidi	«Telecomunicazioni e disabilità nel terzo millennio» (T)
4171	A.N.T.Ha.I. – Associazione Nazionale Tutela Handicappati ed Invalidi	«Istruzione e disabilità nel terzo millennio» (T)
4172	A.N.T.Ha.I. – Associazione Nazionale Tutela Handicappati ed Invalidi	«Disabili: prevenzione e riabilitazione nel terzo millennio» (T)
4173	A.N.T.Ha.I. – Associazione Nazionale Tutela Handicappati ed Invalidi	«Sanità: assistenza e servizi nel terzo millennio» (T)
4174	A.N.T.Ha.I. – Associazione Nazionale Tutela Handicappati ed Invalidi	«Informazione e disabilità nel terzo millennio» (T)
4175	Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO	«L'azione dell'UNESCO in Italia: quale futuro?» (T)
4176	Associazione Società Libera	«Il cammino della libertà» (T)
4177	Unione Nazionale Mutilati per Servizio	«Ruolo dell'Unione nella società – problemi della categoria» (T)
4179	Confederazione della Musica Italiana	«Musica è – Il mondo della musica» (T)
4180	Confederazione della Musica Italiana	«Musica è – Il mondo della musica» (R)
4181	Associazione Nazionale Scuola Italiana	«L'ANSI al servizio dei giovani con problemi di linguaggio» (T)
4183	Sindacato Nazionale Periti Grafici e Dattilografi	«Problemi inerenti l'attività professionale in sedi giudiziarie» (T)
4184	Associazione Internazionale Magna Grecia	«Presentazione della Settimana della Magna Grecia» (T)
4185	Gruppo Italiano per la Lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico	«Vivere con il lupus» (T)
4186	WWF – World Wildlife Fund for Nature	«Cave: le ferite aperte del nostro territorio» (T)
4187	WWF – World Wildlife Fund for Nature	«Un'eroina della natura contro il bracconaggio» (T)
4188	WWF – World Wildlife Fund for Nature	«Clima: Italia a rischio deserto?» (T)

Progres.	Richiedente	Titolo
4189	WWF – World Wildlife Fund for Nature	«Una coltre di cemento minaccia le coste italiane» (T)
4190	WWF – World Wildlife Fund for Nature	«Abusivismo: un delitto contro natura» (T)
4191	WWF – World Wildlife Fund for Nature	«Respirare in città fa male alla salute» (T)
4192	WWF – World Wildlife Fund for Nature	«Foreste del Mediterraneo a rischio: creare una cintura verde contro la desertificazione» (T)
4193	WWF – World Wildlife Fund for Nature	«Un mare di parchi blu» (T)
4194	WWF – World Wildlife Fund for Nature	«Parchi nazionali: Io scrigno della ricchezza da proteggere» (T)
4195	Associazione Anni Verdi	«Attività e sviluppo della musicoterapia – psicomotricità» (T)
4196	PHOENIX	«Le pubblicazioni scientifiche nell'ambito della ricerca sulla disabilità» (T)
4197	Associazione Italiana Diritti del Pedone	«La strada, uno spazio per vivere» (R)
4198	Associazione Italiana Diritti del Pedone	«La strada, uno spazio per vivere» (T)
4199	Associazione Il Paese delle Donne	«Informazione dimezzata» (R)
4200	Associazione Il Paese delle Donne	«Bioetica» (R)
4201	Associazione Il Paese delle Donne	«Case delle donne» (R)
4202	Associazione Il Paese delle Donne	«Scuola e formazione – La differenza di genere» (R)
4203	Associazione Il Paese delle Donne	«Immigrazione: problematiche femminili» (R)
4204	Associazione Il Paese delle Donne	«Differenza di genere – Indifferenza del linguaggio comunicativo» (R)
4205	Ordine dottori commercialisti Lecce	«Realtà di Terra d'Otranto, realtà dell'Albania» (T)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 15 luglio 1999, ore 16

- I. Esame del seguente documento:
- COVIELLO ed altri. – Modificazione dell'articolo 126-*bis* del Regolamento del Senato (*Doc.II*, n. 28).
- II. Esame della questione relativa all'istituzione di un organo per il controllo della qualità della legislazione.
-

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 15 luglio 1999, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti

*Autorizzazioni a procedere ai sensi
dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tem*

pore, nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi (*Doc. IV-bis*, n. 12).

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 3 della regione Toscana.
- Verifica delle elezioni nel Collegio 2 della regione Friuli Venezia Giulia.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 15 luglio 1999, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo (4155) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (4090).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Deputati CERULLI IRELLI e SODA. – Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari (3562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte

II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

IX. Esame dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza

dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).
- TAROLLI ed altri. - Ordinamento della scuola non statale (4012).
- TAROLLI ed altri - Ordinamento della scuola non statale (4127).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 15 luglio 1999, ore 8,30 e 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un di-*

segno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).

- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).

- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

V. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- TAPPARO ed altri. – Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SALVATO. – Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. – Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (3160-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26*

- febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
 - Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
 - Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
 - BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
 - CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
 - SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 15 luglio 1999, ore 8,30 e 14,30

ORE 8,30

Procedure informative

Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione in Iran.

ORE 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).

- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 15 luglio 1999, ore 9 e 15

ORE 9

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione Europea) (n. 492).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc. LVII, n. 4*)

ORE 15

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc. LVII, n. 4*)

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 15 luglio 1999, ore 9 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio» predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (n. 488).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Compagnia di San Paolo (n. 111).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 15 luglio 1999, ore 8,45 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di accessi ai corsi universitari (4022).
- MAZZUCA POGGIOLINI e BRUNI. – Istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea in medicina e chirurgia (1493).
- VERALDI e RESCAGLIO. – Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie (4001).
- MONTICONE ed altri. – Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea dell'università ad accesso programmato (4003).
- BUCCIERO ed altri. – Norme di sanatoria relative all'iscrizione ai corsi universitari per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 (4020).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRIGNONE. – Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (3553).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. – Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. – Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. – Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).

- RONCONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. – Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. – Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. – Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).
- TAROLLI ed altri. – Ordinamento della scuola non statale (4012).
- TAROLLI ed altri. – Ordinamento della scuola non statale (4127).
- e delle petizioni nn. 64, 360 e 515 e dei voti regionali nn. 101 e 156 ad essi attinenti.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Deputati DUCA ed altri. – Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BISCARDI ed altri. – Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali (4052).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 15 luglio 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).

- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (4072) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità (4032) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Manzoni; Losurdo ed altri*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 15 luglio 1999, ore 15

Affari assegnati

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.
- Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 491).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 15 luglio 1999, ore 8,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).

- LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).
- Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del *doping* (4102).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. – Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. – Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 15 luglio 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4064).
- SPECCHIA ed altri. – Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4118).
- MANFREDI ed altri. – Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4126).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 15 luglio 1999, ore 15

Esame dello schema di relazione sulle problematiche relative al settore di indagine concernente le «Liste di attesa».

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 15 luglio 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (4057) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388-B) (*Approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera a) e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 15 luglio 1999, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma del Regolamento della Camera dei deputati

- Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo (C. 5867).

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 10, 3° comma, del regolamento della Camera dei deputati)

- Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5874 cost. Paissan, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri, C. 6044 cost. Follini).

COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 15 luglio 1999, ore 14

I. Procedura informativa

- Sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privatizzati (AdEPP).

- II. Seguito dell'esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 15 luglio 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame e conclusione della proposta di relazione sulla regione Emilia-Romagna.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

Giovedì 15 luglio 1999, ore 13,30

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento.

Audizione del Vicedirettore dell'Ufficio Europeo di Polizia, dottor Emanuele MAROTTA, sull'avvio operativo dell'attività di EUROPOL.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 15 luglio 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera *a*), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*) e *d*), 14, comma 1, lettera *a*), *d*) ed *f*) e 18, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *f*) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*) e 12, comma 1, lettera *s*) e *t*), della legge 15 marzo 1997, 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
